

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 12 ottobre 2013

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2013, n. 0143/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20. (13R00456) Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 agosto 2013, n. 0150/Pes.

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres. (13R00457) .. Pag. 2

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45.

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale. (13R00441) Pag. 7

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46.

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali. (13R00442) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 47.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale. (13R00443) Pag. 19

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2013, n. 18.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale. (13R00464) Pag. 37

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative. (13R00465) Pag. 57



LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)”, modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015” e ulteriori disposizioni normative. (13R00466)..... *Pag.* 59

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 2013, n. 11.

Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia. (13R00458)..... *Pag.* 63

LEGGE 7 agosto 2013, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012. (13R00459)..... *Pag.* 65

LEGGE 7 agosto 2013, n. 13.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013. (13R00460)..... *Pag.* 67



REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2013, n. 0143/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 21 agosto 2013)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), ed in particolare i titoli II e III;

Richiamato il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali) emanato con proprio decreto 20 gennaio 2012, n. 020/Pres., come modificato con successivo proprio decreto 28 dicembre 2012, n. 0276/Pres.;

Ritenuto di apportare delle modifiche al citato regolamento, a seguito delle esigenze che si sono nel frattempo manifestate;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2013 n. 1352;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20» nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

Trieste, 5 agosto 2013

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento modifica il Regolamento per il finanziamento delle attività culturali di cui ai titoli II e III della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 20 gennaio 2012, n. 20.

Art. 2.

Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 20/2012.

1. All'art. 4 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

b) alla fine della lettera b-bis) del comma 3, sono aggiunte le parole: «, ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto».

Art. 3.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 20/2012

1. Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sono elementi rilevanti, ai fini della verifica dei requisiti soggettivi, la natura giuridica del soggetto, la disponibilità di una sede, comprovata da un contratto di proprietà, locazione o comodato, regolarmente registrato, ovvero dichiarazione dell'ente pubblico di messa a disposizione di locali per lo svolgimento dell'attività del soggetto, nonché la piena corrispondenza e correlazione diretta tra i fini istituzionali o statutari della sua attività e le finalità specifiche della domanda presentata».

Art. 4.

Norme transitorie

1. Il presente regolamento si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data della sua entrata in vigore, con riferimento alle domande presentate entro il 28 febbraio 2013.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

13R00456



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 agosto 2013, n. 0150/Pes.

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2013)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 «Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)», come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5, che prevede la concessione di un contributo straordinario ai consorzi di sviluppo industriale dell'area montana diretto a sostenere le iniziative di sviluppo afferenti al «cloud computing», a titolo di aiuto «de minimis» ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Vista la legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 «Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale»;

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 5/2013, è necessario modificare il regolamento emanato con proprio decreto 20 febbraio 2013, n. 027/Pres. ai fini dell'applicazione dell'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale n. 27/2012;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1386 di data 1° agosto 2013 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.»;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 13 agosto 2013

SERRACCHIANI

ALLEGATO

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione del contributo straordinario previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 a favore dei consorzi di sviluppo industriale dell'area montana per il sostegno di iniziative di sviluppo inerenti al cloud computing emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 27/2013


1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2013, n. 027/Pres., è sostituito dal seguente:

«Art. 3. (Iniziative finanziabili). — 1. Sono finanziabili gli investimenti finalizzati a consentire l'utilizzo della tecnologia e dei servizi di cloud computing:

a) realizzazione o adeguamento di fabbricati, nonché realizzazione o adeguamento di impianti per l'utilizzo dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing;

b) acquisto dell'attrezzatura informatica (hardware) richiesta per il cloud computing e dei supporti o contenitori per l'alloggiamento e la protezione della stessa.

2. Non sono finanziabili lavori e forniture di cui non è prevista la funzionalità immediata rispetto alla possibilità da parte delle imprese di cui all'art. 2, comma 2, di usufruire di un servizio di cloud computing, secondo quanto illustrato nella relazione di cui all'art. 7, commi 3 e 4.



3. Sono finanziabili anche lotti di lavori e forniture, sempre che sia garantita la funzionalità immediata di cui al comma 2.

4. Gli investimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono trovare riscontro negli atti di programmazione dei consorzi di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 3/1999».

Art. 2.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. I commi 1 e 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo è concesso come aiuto di “de minimis” ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, L 379.

2. Il contributo è concesso nell'importo massimo richiedibile di euro 200.000,00, tenuto conto del limite complessivo di 200.000,00 euro che la somma degli aiuti “de minimis” concessi al medesimo beneficiario nell'arco di tre esercizi finanziari, compreso l'esercizio in corso, non può superare ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, e nella misura massima del 100 per cento della spesa ammessa».

Art. 3.

Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «La domanda può essere consegnata a mano presso la sede del Servizio, in Udine (c.a.p. 33100), via Sabbadini n. 31, nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 12,30 e dalle 13 alle 16; il venerdì, dalla 9 alle 12,30. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 7/2000, la domanda può essere spedita entro il termine di presentazione a mezzo raccomandata; in tal caso, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga al Servizio coordinamento politiche per la montagna entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine stesso»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. La domanda, redatta secondo il modello di cui all'allegato A del presente regolamento, è sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio, secondo le previsioni statutarie. Alla domanda è allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore per l'autenticità della firma, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà incluse nella domanda, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. La relazione di cui al comma 3, sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio:

a) descrive la finalità dell'investimento, mettendo in evidenza il rapporto dell'oggetto dell'investimento con la finalità di cui all'art. 2, comma 54, della legge regionale n. 27/2012. In particolare,

la relazione precisa in che modo l'investimento consente l'utilizzo del cloud computing, come specificato all'art. 3, e indica la capacità di archiviazione (TB Storage) complessivamente disponibile per il servizio al termine dell'investimento, considerando anche le macchine già di proprietà del richiedente, alla data della domanda, per il data center interessato dall'investimento (la relazione descriverà le suddette macchine del data center fornendo le informazioni relative alla singola capacità di archiviazione e all'acquisto: tipologia e nome commerciale, numeri di serie o altro identificativo, fornitore, fattura, dati di inventario);

b) descrive l'oggetto dell'investimento con la relativa analisi della spesa prevista;

c) riporta il quadro finanziario dell'investimento, al netto dell'IVA, e la quota dell'eventuale compartecipazione del consorzio nella spesa prevista. Se il richiedente non detrae l'IVA, il quadro finanziario comprende anche questa voce di costo, evidenziata accanto alla singola voce dell'investimento a cui è collegata;

d) precisa se trattasi di investimento a implementazione di un piano di investimenti del consorzio avente la finalità di cui all'art. 2, comma 54, della legge regionale n. 27/2012, fornendo del piano — comprensivo dell'investimento di cui alla domanda di contributo — una sintetica e puntuale descrizione, articolata per singolo investimento, del quale vengono indicati l'obiettivo raggiunto o previsto, la spesa prevista, la spesa sostenuta e la specifica fonte di finanziamento»;

d) la lettera b) del comma 5 è sostituita dalla seguente: «b) nel caso di lavori, il progetto preliminare di cui all'art. 56, comma 1, della legge regionale n. 14/2002, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. La documentazione di cui ai commi 3 e 5 è presentata in busta chiusa, recante a cavallo dei lembi di chiusura timbro dell'ente richiedente e sigla del suo legale rappresentante, in allegato alla domanda. Sulla busta è riportata la seguente dicitura: “(denominazione del consorzio) - Art. 2, commi 54-56, legge regionale n. 27/2012 - Domanda di contributo di data (data della domanda e numero di protocollo)”».

Art. 4.


Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. All'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La valutazione della domanda secondo i criteri di selezione indicati all'art. 10 è effettuata da una commissione di tre componenti, presieduta dal responsabile del procedimento, da un dipendente del Servizio coordinamento politiche per la montagna individuato dal responsabile del procedimento e da un dipendente di Insiel S.p.A. di profilo tecnico con competenze informatiche attinenti alla finalità del contributo designato dalla propria direzione»;

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La graduatoria è approvata con decreto del direttore centrale.



3. Ai fini dell'istruttoria delle domande di contributo, propedeutica all'approvazione della graduatoria, il Servizio coordinamento politiche per la montagna acquisisce dalla Direzione centrale competente in materia di vigilanza, la documentazione presentata dai consorzi istanti ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge regionale n. 3/1999 ed approvata con deliberazione della Giunta regionale».

Art. 5.

Modifica all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. I commi 2 e 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La graduatoria delle domande ammissibili è formata secondo i seguenti criteri di selezione:

a) dimensionamento potenziale del servizio di cloud computing, al termine dell'investimento per il quale è richiesto il finanziamento, punti 25:

1) per l'investimento riguardante il servizio dimensionato sul valore più grande di capacità di archiviazione (TB storage), tra tutte le domande presentate, punti 25;

2) per investimenti riguardanti servizi dimensionati su valori inferiori a quello di cui al punto precedente, punti da 0 a 24, assegnati con arrotondamento per difetto in base al rapporto tra il valore più grande, tra tutte le domande presentate, e il valore riscontrabile per ogni singola domanda;

b) implementazione di un piano di investimenti del richiedente ed avente la finalità dell'art. 2, comma 54, della legge regionale n. 27/2012, fino a punti 21:

1) valore dell'investimento oggetto della domanda inferiore o uguale al 10 per cento della somma degli investimenti effettuati e dell'investimento oggetto della domanda di contributo, punti 21;

2) valore dall'11 per cento al 20 per cento, punti 19;

3) valore dal 21 al 30 per cento, punti 16;

4) valore dal 31 al 40 per cento, punti 12;

5) valore dal 41 al 50 per cento, punti 7;

6) valore dal 51 al 60 per cento, punti 1;

7) superiore al 60 per cento, punti 0;

c) cofinanziamento dell'investimento oggetto della domanda di contributo, con risorse proprie, da parte del consorzio, fino a punti 14:

1) cofinanziamento almeno pari al 50 per cento, punti 14;

2) cofinanziamento dal 39 al 49 per cento, punti 12;

3) cofinanziamento dal 29 al 38 per cento, punti 10;

4) cofinanziamento dal 22 al 29 per cento, punti 8;

5) cofinanziamento dal 16 al 22 per cento, punti 6;

6) cofinanziamento dall'10 al 15 per cento, punti 4;

7) cofinanziamento inferiore al 10 per cento, punti 2;

8) cofinanziamento pari allo 0 (zero) per cento, punti 0,

per un punteggio massimo assegnabile di punti 60.

3. In caso di parità di punteggio, la priorità viene assegnata alla domanda che abbia ottenuto il maggior punteggio con il criterio di cui alla lettera a) del comma 2; quindi, in caso di ulteriore parità, alla domanda che abbia ottenuto il maggior punteggio con il criterio di cui

alla lettera b) del comma 2. Infine, in caso di parità assoluta, la priorità viene assegnata per sorteggio in seduta precedentemente comunicata ai presentatori delle domande alle quali sia stato attribuito pari punteggio, i quali possono assistere alla procedura anche a mezzo di persone a ciò delegate».

Art. 6.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. All'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili oggetto di contributo per la durata di cinque anni dalla data del provvedimento di saldo. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia il beneficiario, che ha l'obbligo di non alienare o cedere i beni per i suddetti periodi, sia i beni, i quali devono essere utilizzati per le finalità del contributo»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. In caso di realizzazione o adeguamento di fabbricati, il beneficiario ha l'obbligo di esporre sul luogo del cantiere un cartello con i seguenti elementi informativi: stemma della Regione con la dicitura "Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; legge regionale che ha autorizzato il contributo; l'importo del contributo"».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013

1. L'allegato A riferito all'art. 7, comma 2 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013 è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

Art. 8.

Presentazione della domanda di contributo a seguito della modifica dell'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale n. 27/2012: soggetti beneficiari e nuovo termine.


1. Possono presentare domanda di contributo, secondo le modalità di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 27/2013, come modificato dal presente regolamento, i consorzi che hanno presentato domanda di contributo entro il termine dell'8 marzo 2013, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 55, della legge regionale n. 27/2012.

2. Il nuovo termine di presentazione della domanda di contributo è fissato in 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.




ALLEGATO A
(riferito all'articolo 7)

SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27/2013

Allegato A
(riferito all'articolo 7, comma 2)

MODELLO DI DOMANDA

per la concessione del contributo previsto dall'articolo 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).



Alla
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale ambiente, energia e politiche
per la montagna
Servizio coordinamento politiche per la
montagna
Via Sabbadini n. 31
33100 Udine

Il/La sottoscritto/a _____, legale rappresentante del consorzio
_____ con sede legale a
_____, piazza/via _____ n. civico _____,
codice fiscale _____, partita IVA _____;

Visto l'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27, come modificato dall'art. 1, comma 31, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5;

Visto il regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Regione, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (d'ora in poi citato come "regolamento");

CHIEDE

la concessione del contributo previsto dall'art. 2, commi 54, 55 e 56 della legge regionale 27/2012, per gli investimenti di cui all'allegata relazione illustrativa di data _____.

Il contributo richiesto è di euro _____.

A tal fine dichiara, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, che:


a) il consorzio rappresentato non ha richiesto né ricevuto altri contributi per il medesimo investimento e che le informazioni contenute nella relazione illustrativa allegata alla domanda corrispondono a realtà;

b) il consorzio non ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006;

oppure

b) il consorzio ha ricevuto, negli ultimi tre esercizi finanziari, compreso il corrente, i seguenti aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006:

ESERCIZIO FINANZIARIO		AIUTI "DE MINIMIS" CONCESSI AL CONSORZIO				
n.	Data di inizio e fine esercizio finanziario		Ente e struttura (direzione, servizio, ufficio, ecc.)	Provvedimento di concessione		Importo
	Dal	Al		n.	data	



1						
2						
3						

c) il consorzio non è impresa in difficoltà ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Allega alla presente domanda, in busta chiusa secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del regolamento (barrare la casella):

- relazione illustrativa delle iniziative di sviluppo (art. 7, commi 3 e 4, del regolamento);
- copia/estratto della deliberazione del Consiglio di amministrazione del ____ (autorizzazione a presentare domanda) (art. 7, comma 5, lett. a) del regolamento);
- progetto preliminare dei lavori, redatto in base al prezzario regionale in vigore, e relazione sulla conformità urbanistica sottoscritta dal progettista (art. 7, comma 5, lett. b) del regolamento).


N. allegati: _____.

Luogo e data _____
Prot. _____

Firma _____
(allegare copia di un documento di identità in corso di validità, sia per l'autenticità della firma sia per la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).

Visto, il Presidente: SERRACCHIANI

13R00457



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 45.

Interventi di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori in difficoltà, per la coesione e per il contrasto al disagio sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge istituisce per il triennio 2013 - 2015 una serie di misure di sostegno finanziario in favore delle famiglie e dei lavoratori che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie.

2. Le misure di sostegno di cui al comma 1, hanno carattere sperimentale; alla conclusione del primo anno e del secondo anno di applicazione sono sottoposte a verifica di efficacia ai fini di un'eventuale rimodulazione degli interventi.

Capo II

MISURE DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

Sezione I

CONTRIBUTI FINANZIARI

Art. 2.

Contributo a favore dei figli nuovi nati, adottati e collocati in affidato preadottivo

1. La Regione istituisce a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, un contributo un tantum di euro 700,00 per ogni figlio nato, adottato o collocato in affidato preadottivo, dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015.

2. Le aziende sanitarie, in collaborazione con gli enti locali, l'Istituto degli innocenti, le associazioni di volontariato, promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 3.

Contributo a favore delle famiglie numerose

1. La Regione, al fine sostenere i nuclei familiari numerosi, istituisce a favore delle famiglie con almeno quattro figli a carico in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015, pari ad euro 700,00 per le famiglie con quattro figli. Il contributo è incrementato di euro 175,00 per ogni figlio oltre il quarto.

2. I comuni promuovono la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 4.

Contributo a favore delle famiglie con figlio disabile

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili, istituisce un contributo annuale per il triennio 2013 - 2015 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, per ogni figlio disabile a carico ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. La Regione si attiva presso i comuni, le aziende sanitarie, le scuole, i centri di aggregazione del privato sociale e del terzo settore, affinché questi promuovano la diffusione dell'informazione nei confronti dei potenziali beneficiari del contributo.

Art. 5.

Requisiti di accesso ai benefici e cumulabilità degli stessi


1. Possono accedere ai contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, le persone fisiche che si trovano in una o più delle condizioni previste dalle medesime disposizioni e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani o di altro stato appartenente all'Unione europea oppure, se stranieri, essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) essere residenti in Toscana alla data del 1° gennaio dell'anno solare cui si riferisce il contributo finanziario da almeno un anno;

c) avere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 24.000,00;

d) non avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale.



2. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, possono essere cumulati fra loro, nonché con ulteriori eventuali contributi previsti allo stesso titolo da disposizioni nazionali o da regolamenti degli enti locali.

Art. 6.

Concessione ed erogazione dei contributi

1. I contributi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale è richiesto il contributo.

2. L'istanza di concessione del contributo di cui all'art. 2, è presentata dalla madre, oppure, in assenza di quest'ultima, dal padre. Le istanze di concessione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4, sono presentate dal soggetto o dai soggetti titolari dei carichi di famiglia.

3. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da attestazione ISEE aggiornata all'ultima dichiarazione presentata ai fini IRPEF. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

5. La Giunta regionale promuove la stipula di un protocollo d'intesa con l'associazione rappresentativa dei comuni per la definizione di indirizzi operativi volti ad uniformare e semplificare la gestione dei procedimenti amministrativi.

Sezione II

MISURE DI SOSTEGNO AI LAVORATORI E LAVORATRICI IN DIFFICOLTÀ

Art. 7.

Microcredito a favore dei lavoratori e lavoratrici in difficoltà

1. La Regione stanziava per il triennio 2013 - 2015 risorse per euro 5.000.000,00 annui, finalizzati alla concessione di contributi a totale copertura degli interessi ed alla prestazione di garanzie su finanziamenti erogati a favore di lavoratori e lavoratrici in difficoltà economica temporanea in possesso dei requisiti di cui al comma 2, dagli istituti bancari sottoscrittori di uno specifico protocollo d'intesa con la Giunta Regionale.

2. Hanno titolo alla concessione del contributo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili a tale fine, i lavoratori e le lavoratrici dipendenti residenti in Toscana, in costanza di rapporto di lavoro, che, da almeno due mesi, non ricevono la retribuzione, oppure sono in attesa di percepire gli ammortizzatori sociali ed hanno un valore ISEE relativo all'anno in cui si richiede il finanziamento non superiore ad euro 24.000,00.

3. Le risorse di cui al comma 1, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'art. 46-septies della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

4. Il finanziamento è concesso dagli istituti bancari, senza oneri di istruttoria per il richiedente, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni lavoratore e la voratrice, ed ha una durata pari a 36 mesi, di cui 12 mesi di preammortamento.

5. La Giunta regionale, al fine di agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte degli aventi diritto, promuove la collaborazione con le organizzazioni sindacali.

6. La Giunta Regionale, con deliberazione:

- a) approva il protocollo d'intesa di cui al comma 1;
- b) definisce indicazioni operative per la gestione dei procedimenti di contributo e per la concessione delle garanzie di cui al comma 1.

Sezione III

FONDO PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE INTEGRATIVE SUI MUTUI IMMOBILIARI

Art. 8.

Costituzione del fondo la prestazione di garanzie integrative sui mutui immobiliari concessi alle famiglie

1. Per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 finalizzata alla costituzione, unitamente alla Fondazione toscana per la lotta all'usura, con sede in Siena, di un fondo vincolato per il rilascio di garanzie integrative a quelle rilasciate dalla stessa fondazione ai sensi dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).

2. Le garanzie integrative di cui al comma 1, sono volte ad agevolare la concessione di mutui immobiliari destinati all'estinzione di passività pregresse in favore di famiglie residenti in Toscana che versano in gravi difficoltà finanziarie.

3. Le garanzie sono rilasciate dalla fondazione nella misura del 25 per cento dell'importo di ogni singolo finanziamento concesso, sino ad un massimo di euro 50.000,00.


Art. 9.

Accordo di collaborazione con la Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ONLUS

1. I rapporti tra la Regione e Fondazione toscana per la prevenzione dell'usura ONLUS sono disciplinate tramite un accordo di collaborazione previamente approvato con deliberazione della Giunta regionale.

2. L'accordo di collaborazione disciplina in particolare:

- a) il termine per il rilascio delle garanzie integrative a carico del fondo, non superiore ad anni tre;
- b) le condizioni e modalità di rilascio delle garanzie integrative da parte della fondazione;
- c) la durata delle garanzie integrative e le modalità di escussione delle stesse;
- d) le modalità di restituzione alla Regione degli importi progressivamente liberati a seguito della scadenza della validità delle singole garanzie;
- e) le modalità di rendicontazione alla Regione sull'utilizzo del fondo.



Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10.

Norma finanziaria

1. Agli oneri di cui all'art. 2, stimati in euro 11.960.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (UPB) 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

2. Agli oneri di cui all'art. 3, stimati in euro 2.440.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

3. Agli oneri di cui all'art. 4, stimati in euro 5.600.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 7, è autorizzata la spesa massima di euro 5.000.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 612 «Lavoro - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente.

5. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 8, è autorizzata la spesa massima di euro 1.500.000,00 per l'anno 2013, cui si fa fronte con gli stanziamenti dell'UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013.

6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015 sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza.

Anno 2013:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 26.500.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00;

in aumento, UPB 112 «Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - Spese correnti», per euro 1.500.000,00.

Anno 2014:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 25.000.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00.

Anno 2015:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 25.000.000,00;

in aumento, UPB 232 «Programmi d'intervento specifico relativi ai servizi sociali Spese correnti», per euro 20.000.000,00;

in aumento, UPB 612 «Lavoro - Spese correnti», per euro 5.000.000,00.

7. Limitatamente a quanto necessario per il pagamento dei contributi spettanti ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 e che hanno maturato il relativo diritto al contributo nell'anno 2015, per l'esercizio 2016 si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 11.

Disposizioni di prima applicazione

1. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui agli articoli 6, 7 e 9, sono adottate nel termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. In attesa dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la nuova disciplina dell'indicatore dell'ISEE, che istituisce il cosiddetto ISEE corrente, il requisito per la concessione del contributo di cui all'art. 7, è costituito dall'appartenenza ad un nucleo familiare fiscale monoreddito, oppure ad un nucleo familiare fiscale nel quale i due principali percettori di reddito si trovano entrambi nella condizione di difficoltà finanziaria definita dall'art. 7, comma 2.

Art. 12.

Modifiche al preambolo della legge regionale n. 77/2012

1. Il punto 4 del considerato del preambolo della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge Finanziaria per l'anno 2013), è abrogato.

Art. 13.

Abrogazione dell'art. 5 della legge regionale n. 77/2012

1. L'art. 5 della legge regionale n. 77/2012 è abrogato.

Art. 14.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 15.

Esiti dell'applicazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale sugli esiti dell'applicazione delle misure attivate.



La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26 luglio 2013.

(Omissis)

13R00441

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2013, n. 46.

Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 39 del 7 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

Capo I

PRINCIPI DELLA LEGGE E AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Sezione I

PRINCIPI

Art. 1.

Diritto di partecipazione e obiettivi della legge

1. La Regione, ai sensi dell'art. 3 dello statuto, riconosce il diritto dei cittadini alla partecipazione attiva all'elaborazione delle politiche pubbliche regionali e locali, nelle forme disciplinate dalla presente legge.

2. La Regione con la presente legge persegue gli obiettivi di:

a) contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa;

b) promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi;

c) rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione ed elaborazione delle politiche pubbliche;

d) contribuire ad una più elevata coesione sociale, attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società;

e) valorizzare e diffondere le nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione come strumenti al servizio della partecipazione democratica dei cittadini;

f) contribuire alla parità di genere;

g) favorire l'inclusione dei soggetti deboli e l'emersione di interessi diffusi o scarsamente rappresentati;

h) valorizzare le migliori esperienze di partecipazione, promuovendone la conoscenza e la diffusione.

Art. 2.

Titolari del diritto di partecipazione

1. Possono intervenire nei processi partecipativi:

a) i cittadini residenti e gli stranieri e gli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato da processi partecipativi;

b) le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o all'oggetto del processo partecipativo e che il responsabile del dibattito di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo.

Sezione II

AUTORITÀ REGIONALE PER LA GARANZIA E LA PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 3.

Istituzione e requisiti dell'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione

1. È istituita l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, di seguito denominata Autorità.

2. L'Autorità è un organo indipendente e dura in carica cinque anni. È composta da tre membri, di cui due designati dal Consiglio regionale e uno dal Presidente della Giunta regionale, scelti tra persone di comprovata esperienza nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, anche di cittadinanza non italiana.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, acquisite le designazioni di cui al comma 2, nomina i componenti dell'Autorità e ne convoca la seduta di insediamento.

4. L'Autorità adotta un regolamento interno che disciplina le modalità di svolgimento delle sedute, il funzionamento e l'organizzazione dei lavori.

5. Per i processi partecipativi inerenti a questioni di governo del territorio, l'Autorità è integrata con il Garante regionale della comunicazione di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), laddove questi non sia già suo membro in quanto indicato dalla Giunta regionale.



Art. 4.

Procedure di nomina dell'Autorità

1. Per quanto non diversamente stabilito dalla presente legge, alla nomina dell'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale che disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione. In particolare, ai singoli componenti si applicano i requisiti di ineleggibilità, incompatibilità e conflitti di interesse nonché le limitazioni per l'esercizio degli incarichi stabiliti dalla predetta legge.

2. La commissione consiliare competente, verificati i requisiti, effettua l'audizione dei candidati in possesso dei requisiti necessari e propone con voto unanime al Consiglio la nomina dei due candidati ritenuti più idonei a ricoprire l'incarico, nel rispetto della parità di genere.

3. In caso di mancanza di unanimità, la Commissione trasmette l'elenco dei candidati idonei all'Ufficio di Presidenza del Consiglio il quale, entro trenta giorni, propone al Consiglio una rosa composta da almeno cinque candidati di cui almeno due dello stesso genere. Risultano eletti i due candidati più votati nei rispettivi generi.

Art. 5.

Compiti dell'Autorità

1. L'Autorità in particolare:

a) attiva d'ufficio il dibattito pubblico nei casi di cui all'art. 8, commi 1 e 2;

b) valuta e attiva, eventualmente, le procedure di dibattito pubblico sulle opere ed i progetti di cui all'art. 8, commi 3 e 5;

c) valuta e ammette al sostegno regionale i progetti partecipativi di cui al capo III;

d) elabora orientamenti per la gestione dei processi partecipativi di cui al capo III;

e) definisce i criteri e le tipologie dell'attuazione delle forme di sostegno di cui all'art. 14, comma 5;

f) valuta il rendimento e gli effetti dei processi partecipativi;

g) approva il rapporto annuale sulla propria attività e lo trasmette al Consiglio regionale; il rapporto deve contenere e motivare gli orientamenti e i criteri seguiti dall'Autorità nello svolgimento dei propri compiti nonché gli effetti rilevati;

h) assicura, anche in via telematica, la diffusione della documentazione e della conoscenza sui progetti presentati e sulle esperienze svolte.

2. L'Autorità delibera i finanziamenti relativi ai dibattiti pubblici ed ai processi partecipativi locali, in modo tale da garantire che a questi ultimi sia attribuita una quota non inferiore al 60 per cento della disponibilità annua complessiva, determinata ai sensi dell'art. 31.

3. L'Autorità trasmette i propri atti al Consiglio regionale ed ai consigli degli enti locali interessati.

Art. 6.

Sede, strutture e indennità dell'Autorità

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale assicurano, previa intesa, la sede e la dotazione di risorse umane e strumentali per lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità.

2. I componenti dell'Autorità, ad eccezione del Garante di cui alla legge regionale n.1/2005, qualora ne sia componente, ricevono un gettone di presenza di euro 300,00 lordi per ogni seduta collegiale, fino ad un massimo di quattro sedute mensili.

3. Ai componenti della Autorità spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese di alloggio e trasporto effettivamente sostenute per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.

Capo II

DIBATTITO PUBBLICO REGIONALE

Art. 7.

Definizione di dibattito pubblico regionale

1. Il dibattito pubblico regionale, di seguito di battito pubblico, è un processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione su opere, progetti o interventi che assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica.

2. Il dibattito pubblico si svolge, di norma, nelle fasi preliminari di elaborazione di un progetto, o di un'opera o di un intervento, quando tutte le diverse opzioni sono ancora possibili; esso può svolgersi anche in fasi successive ma comunque non oltre l'avvio della progettazione definitiva.

Art. 8.

Interventi, progetti e opere oggetto di dibattito pubblico


1. Sono oggetto di dibattito pubblico:

a) le opere di iniziativa pubblica che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000;

b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 23, le previsioni di localizzazione contenute in piani regionali in relazione ad opere nazionali che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000.

2. Per le opere di iniziativa privata che comportano investimenti complessivi superiori a euro 50.000.000, l'Autorità coinvolge il soggetto promotore affinché collabori alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuisca attivamente con un adeguato concorso di risorse finanziarie. In tal caso non si applica il comma 7. L'entità del contributo viene definita d'intesa con l'Autorità, in relazione ai costi complessivi dell'investimento previsto.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2 che comportano investimenti complessivi fra euro 10.000.000 e 50.000.000 che presentano rilevanti profili di interesse regionale,



l'Autorità può comunque disporre un dibattito pubblico, sia di propria iniziativa, sia su richiesta motivata da parte dei seguenti soggetti:

- a) Giunta regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) enti locali, anche in forma associata, territorialmente interessati alla realizzazione delle opere;
- d) soggetti che contribuiscono a diverso titolo alla realizzazione delle opere;
- e) almeno lo 0,1 per cento dei residenti che hanno compiuto sedici anni anche organizzati in associazioni e comitati; a tal fine si considera l'intera popolazione regionale, come definita dall'ultimo censimento.

4. Non si effettua il dibattito pubblico:

a) per gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del servizio nazionale della protezione civile), e finalizzati unicamente all'incolumità delle persone e alla messa in sicurezza degli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità;

b) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Il dibattito pubblico si svolge sulle seguenti tipologie di opere nazionali per le quali la Regione è chiamata ad esprimersi:

- a) infrastrutture stradali e ferroviarie;
- b) elettrodotti;
- c) impianti per il trasporto o lo stoccaggio di combustibili;
- d) porti e aeroporti;
- e) bacini idroelettrici e dighe;
- f) reti di radiocomunicazione.

6. Per le opere di cui al comma 5:

a) il dibattito pubblico si svolge con tempi e modalità compatibili con il procedimento regolato dalla legge statale, anche in deroga agli articoli da 9 a 12;

b) l'Autorità si adopera affinché i soggetti promotori assicurino la piena collaborazione nella realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuiscono anche sul piano finanziario;

c) l'Autorità, qualora non ravvisi la possibilità di svolgere il dibattito pubblico, può comunque disporre un processo partecipativo ai sensi del capo III con tempi e modalità compatibili con il procedimento in oggetto.

7. Nei casi in cui sia disposto il dibattito pubblico e l'opera sia soggetta a valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale o provinciale ai sensi della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza), lo svolgimento del dibattito pubblico è condizione per l'avvio della procedura di valutazione.

8. Per i casi di opere pubbliche per le quali sono previste intese tra regioni:

- a) si applica il comma 6;
- b) non si applica il comma 7.

Art. 9.

Coordinamento tra dibattito pubblico e valutazione di impatto ambientale

1. Per le opere di cui all'art. 8, commi 1 e 2, il dibattito pubblico si svolge prima dell'inizio della procedura di valutazione di VIA nell'ambito della quale si tiene conto di quanto già emerso dallo stesso dibattito pubblico.

2. Per fase anteriore all'inizio della procedura di VIA si intendono le fasi antecedenti all'avvio:

a) della procedura di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 48 della legge regionale n. 10/2010;

b) della valutazione di impatto di cui all'art. 52 della legge regionale n. 10/2010.

3. Per le opere di cui all'art. 8, comma 4, sulle quali non è disposto il dibattito pubblico, l'Autorità può comunque attivare, successivamente alle fasi di cui al comma 2, processi partecipativi ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010.

Art. 10.

Procedura di attivazione del dibattito pubblico

1. Nei casi di cui all'art. 8, commi 1 e 2:

a) i soggetti promotori delle opere rendono disponibile all'Autorità, anche solo in forma elettronica, una relazione sull'opera prima dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 48 e 52 della legge regionale n. 10/2010;

b) l'Autorità entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relazione può chiedere elementi integrativi, assegnando un termine per la loro trasmissione;

c) entro trenta giorni dall'invio della relazione o dall'acquisizione degli elementi integrativi, l'Autorità delibera ai sensi dell'art. 11.

2. Nei casi di cui all'art. 8, comma 3, l'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, delibera ai sensi dell'art. 11.

3. L'Autorità promuove e coordina il dibattito pubblico sulla base della documentazione acquisita, quando la valutazione sufficiente a chiarire i termini della discussione pubblica.

4. L'Autorità si adopera, in ogni caso, affinché i soggetti promotori delle opere assicurino la piena collaborazione alla realizzazione del dibattito pubblico e vi contribuiscono anche sul piano finanziario.


5. Qualora i soggetti promotori delle opere non offrano la loro disponibilità a collaborare, l'Autorità può procedere comunque all'attivazione del dibattito pubblico.

Art. 11.

Indizione, modalità di svolgimento ed effetti del dibattito pubblico

1. L'Autorità indice il dibattito pubblico con atto motivato nel quale:

a) stabilisce le modalità e gli strumenti del dibattito stesso, in modo da assicurare la massima informazione alla popolazione interessata, promuovere la partecipazione e garantire l'imparzialità della conduzione, la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza, anche di genere, nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;



b) stabilisce le fasi del dibattito e la relativa durata, che non può superare i novanta giorni dal termine dell'istruzione tecnica, salvo una sola proroga, motivata da elementi oggettivi, per non oltre trenta giorni;

c) nomina il responsabile del dibattito pubblico individuandolo fra soggetti esperti nelle metodologie e nelle pratiche partecipative, secondo procedure ad evidenza pubblica che consentano di scegliere i migliori curricula attinenti all'attività affidata, definendone gli specifici compiti; resta ferma la possibilità che sia la stessa Autorità ad assumere tale responsabilità;

d) definisce il termine, non superiore a novanta giorni, per il completamento dell'istruzione tecnica del dibattito.

2. L'atto di cui al comma 1 sospende l'adozione o l'attuazione degli atti di competenza regionale connessi all'intervento oggetto del dibattito pubblico. La sospensione è limitata agli atti la cui adozione o attuazione può anticipare o pregiudicare l'esito del dibattito pubblico.

3. In caso di dubbio l'Autorità indica, anche d'ufficio, gli atti amministrativi sospesi ai sensi del comma 2.

4. La sospensione di cui ai commi 2 e 3, non riguarda gli atti la cui mancata adozione può pregiudicare finanziamenti statali o comunitari.

5. L'atto con cui si dispone l'apertura del dibattito pubblico è trasmesso alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale, è pubblicato sui rispettivi siti istituzionali e nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T.); resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

Art. 12.

Conclusione del dibattito pubblico

1. Al termine del dibattito pubblico l'Autorità riceve il rapporto finale formulato dal responsabile del dibattito pubblico; tale rapporto riferisce i contenuti e i risultati del dibattito pubblico, evidenziando tutti gli argomenti sostenuti e le proposte conclusive cui ha dato luogo.

2. L'Autorità trasmette il rapporto al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, che ne dispongono la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione nel B.U.R.T. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

3. Entro novanta giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 2, il soggetto titolare o il responsabile della realizzazione dell'opera sottoposta a dibattito pubblico dichiara pubblicamente, motivando adeguatamente le ragioni di tale scelta, se intende, anche in accoglimento di quanto emerso dal dibattito:

a) rinunciare all'opera, al progetto o all'intervento o presentarne formulazioni alternative;

b) proporre le modifiche che intende realizzare;

c) confermare il progetto sul quale si è svolto il dibattito pubblico.

4. L'Autorità assicura adeguata pubblicità alle dichiarazioni del comma 3 che sono trasmesse alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale per la pubblicazione sui

rispettivi siti istituzionali. La Giunta regionale ne cura la pubblicazione sul B.U.R.T. Le dichiarazioni sono portate a conoscenza anche dei consigli elettivi interessati. Resta ferma la possibilità per l'Autorità di disporre ulteriori forme di pubblicità.

5. La pubblicazione delle dichiarazioni di cui al comma 3 fa venire meno la sospensione degli atti di cui all'art. 11, commi 2 e 3.

Capo III

SOSTEGNO REGIONALE AI PROCESSI PARTECIPATIVI LOCALI

Sezione I

SOGGETTI ABILITATI A PRESENTARE RICHIESTA DI SOSTEGNO AD UN PROCESSO PARTECIPATIVO LOCALE E REQUISITI DI AMMISSIONE

Art. 13.

Soggetti e tipologie di sostegno

1. Possono presentare domanda di sostegno a propri progetti partecipativi, diversi dal dibattito pubblico:

a) i residenti in ambiti territoriali di una o più province, comuni, circoscrizioni comunali, entro i quali è proposto di svolgere il progetto partecipativo, corredando la richiesta con:

1) un numero di firme pari al 5 per cento della popolazione residente, per gli ambiti fino a 1.000 abitanti;

2) un numero di firme pari a 50 più il 3 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 1.000 abitanti per gli ambiti compresi tra 1.001 e 5.000 abitanti;

3) un numero di firme pari a 170 più il 2 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 5.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 5.001 e 15.000 abitanti;

4) un numero di firme pari a 370 più l'1 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 15.000 abitanti per gli ambiti compresi fra 15.001 e 30.000 abitanti;

5) un numero di firme pari a 520 più lo 0,5 per cento di firme della popolazione residente eccedente i 30.000 abitanti per gli ambiti con oltre 30.000 abitanti;


b) associazioni e comitati, con il sostegno di residenti che sottoscrivano la richiesta, secondo quanto stabilito alla lettera a);

c) enti locali, singoli e associati, anche con il supporto di residenti e associazioni;

d) imprese, su proprie progettazioni o interventi che presentino un rilevante impatto di natura ambientale, sociale od economica, eventualmente con il supporto dell'ente locale territorialmente interessato;

e) le istituzioni scolastiche, con le modalità previste dall'art. 19.

2. I residenti titolari alla sottoscrizione delle richieste ai sensi del comma 1, lettere a), b) e c), sono tutti coloro che, anche non cittadini italiani, hanno compiuto sedici anni alla data della sottoscrizione.



Art. 14.

Requisiti di ammissione

1. I soggetti che intendono chiedere il sostegno ad un proprio processo partecipativo, presentano una domanda preliminare redatta sulla base di uno schema che l'Autorità definisce entro trenta giorni dal proprio insediamento, sulla base dei requisiti di ammissione di cui al comma 2.

2. La domanda preliminare di richiesta di un sostegno deve essere presentata alla Autorità e deve indicare, quali requisiti di ammissione:

a) l'oggetto del processo partecipativo, definito in modo preciso;

b) la fase e lo stato di elaborazione degli orientamenti programmatici relativi a tale oggetto oppure, eventualmente, la fase del processo decisionale, anche già avviato, relativo all'oggetto del processo partecipativo;

c) i tempi e il periodo di svolgimento, con una durata complessiva di norma non superiore a centottanta giorni;

d) nei casi in cui sia un ente locale a presentare la richiesta, le risorse finanziarie eventualmente già destinate alla realizzazione di opere, interventi o progetti relativi all'oggetto del processo partecipativo, nonché gli atti amministrativi e programmatici già compiuti che a tale realizzazione siano collegati o che possano testimoniare gli impegni politici pubblicamente assunti dall'amministrazione competente sulla materia oggetto del processo partecipativo proposto;

e) una previsione dei costi del processo partecipativo proposto; per gli enti locali e le imprese, l'indicazione delle risorse finanziarie proprie con cui si intende contribuire alla realizzazione del processo; per altri soggetti, l'entità e la natura delle risorse proprie, anche solo di natura organizzativa, messe a disposizione del processo;

f) le prime ipotesi e proposte metodologiche sulle modalità di svolgimento del processo partecipativo.

3. Le domande preliminari sono presentate, nel corso dell'anno, entro:

a) il 31 gennaio, per i processi che hanno inizio dopo il 31 marzo;

b) il 30 giugno, per i processi che hanno inizio dopo il 31 agosto;

c) il 31 ottobre, per i processi che hanno inizio dopo il 31 dicembre.

4. L'Autorità decide sulla ammissibilità delle domande preliminari entro trenta giorni dalla data di scadenza dei termini alla quale si riferiscono, sulla base dei seguenti criteri:

a) valutazione della rilevanza dell'oggetto del processo partecipativo;

b) valutazione dei costi del processo partecipativo, eventualmente anche in relazione ai costi del progetto, dell'opera, dell'atto di governo del territorio o del l'intervento oggetto dello stesso processo partecipativo;

c) valutazione dei possibili effetti che il processo partecipativo può produrre sulla comunità locale e sulla crescita della coesione sociale, sul rapporto fiduciario tra cittadini e istituzioni, sulla crescita e diffusione di una cultura della cittadinanza attiva.

5. Il sostegno dei progetti ammessi dall'Autorità può comprendere anche uno soltanto dei seguenti interventi, come definiti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera e):

a) sostegno finanziario;

b) supporto metodologico;

c) supporto logistico e organizzativo, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Art. 15.

Valutazione ed ammissione dei progetti

1. L'Autorità, sulla base delle domande preliminari presentate e delle attività istruttorie eventualmente attivate, decide sull'ammissione dei progetti e indica anche l'entità del sostegno finanziario destinato a ciascun progetto, fornendo indicazioni ed orientamenti ai soggetti proponenti ai fini di una migliore ed adeguata definizione del progetto stesso.

2. I soggetti proponenti, ricevuta comunicazione dell'avvenuta ammissione del progetto, presentano entro trenta giorni una progettazione analitica del processo partecipativo, che sia tale da assicurare:

a) la piena parità di espressione di tutti i punti di vista e l'eguaglianza nell'accesso ai luoghi e ai momenti di dibattito;

b) l'inclusività delle procedure, la neutralità e imparzialità della gestione del processo partecipativo;

c) la massima diffusione delle conoscenze e delle informazioni necessarie ad ottenere la più ampia partecipazione, rendendo disponibile in via telematica tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo, comprese una sua versione sintetica e divulgativa.

3. L'Autorità, valutati i requisiti di cui all'art. 14, comma 2, si riserva la facoltà di non concedere il sostegno previsto, qualora il progetto analitico presentato non sia conforme ai contenuti della domanda preliminare.

4. La durata prevista di svolgimento dei processi partecipativi ammessi al sostegno regionale decorre dalla data della definitiva approvazione da parte della Autorità.

Art. 16.

Domande degli enti locali

1. Le domande degli enti locali sono ammesse se presentano, oltre ai requisiti elencati nell'art. 14, comma 2, i seguenti ulteriori requisiti:

a) dichiarazione con cui l'ente si impegna a tenere conto dei risultati dei processi partecipativi o comunque a motivarne pubblicamente ed in modo puntuale il mancato o parziale accoglimento;

b) adesione al protocollo Regione-Enti locali di cui all'art. 20;

c) accessibilità di tutta la documentazione rilevante per il processo partecipativo;

d) messa a disposizione del processo di risorse proprie, finanziarie e organizzative.



Art. 17.

Criteria di priorità

1. Tra le domande ammesse sulla base dei requisiti indicati all'art. 14, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che:

a) hanno per oggetto piani, opere o interventi che presentano un rilevante impatto potenziale sul paesaggio o sull'ambiente;

b) si svolgono in territori che presentano particolari situazioni di disagio sociale o territoriale;

c) prevedono il coinvolgimento di soggetti deboli o svantaggiati, compresi i diversamente abili;

d) agevolano, attraverso l'individuazione di spazi, tempi e luoghi idonei, la partecipazione paritaria di genere;

e) presentano un migliore rapporto tra i costi complessivi del processo e le risorse proprie;

f) adottano forme innovative di comunicazione e di interazione con i residenti;

g) sono sostenuti da un numero consistente di richiedenti, oltre la soglia minima di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).

2. Quando la domanda è presentata da enti locali, l'Autorità valuta come prioritari i progetti che, oltre a quanto stabilito dal comma 1:

a) danno continuità, stabilità e trasparenza ai processi di partecipazione nelle pratiche dell'ente locale o che, con i medesimi scopi, costituiscono applicazione di regolamenti locali sulla partecipazione;

b) presentano una dimensione integrata e intersettoriale;

c) sono presentati in forma associata da parte di più enti locali;

d) utilizzano la rete telematica toscana di cui alla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana») anche mediante i punti di accesso assistito in essa previsti ed eventuali forme di interattività telematica con i partecipanti;

e) si propongono di contribuire ad uno sviluppo coerente con gli obiettivi enunciati dalla comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010 (Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.).

Art. 18.

Ammissione e modalità di sostegno

1. L'Autorità provvede all'ammissione dei progetti partecipativi con atto motivato entro trenta giorni dalla presentazione della domanda e ha facoltà di:

a) condizionare l'accoglimento della domanda a modifiche del progetto stesso finalizzate a renderlo più compiutamente rispondente ai requisiti di ammissione ed ai criteri di priorità;

b) indicare modalità di svolgimento integrative anche riguardo al territorio e agli abitanti da coinvolgere, con eventuale necessità di integrare il numero delle firme;

c) richiedere il coordinamento di progetti simili o analoghi indicandone le modalità;

d) differenziare o combinare le diverse tipologie di sostegno regionale, tenendo conto delle richieste.

2. Quando esamina progetti proposti da residenti, imprese ovvero da enti locali nel caso in cui i risultati del processo partecipativo concernono competenze di altri enti, l'Autorità acquisisce la disponibilità dell'amministrazione competente a partecipare attivamente al processo proposto ed a tener conto dei risultati dei processi partecipativi, o a motivarne pubblicamente, ed in modo puntuale, le ragioni del mancato o parziale accoglimento.

3. Qualora l'amministrazione competente non manifesti la disponibilità ai sensi del comma 2, l'Autorità ne dà notizia pubblicamente e ne informa i soggetti richiedenti, comunicando le ragioni che rendono impossibile l'accoglimento della domanda, ovvero l'impossibilità di avviare un percorso partecipativo condiviso con l'ente titolare delle decisioni sulla materia oggetto del processo partecipativo.

4. L'Autorità, sulla base delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti partecipativi inerenti gli atti di governo del territorio.

5. Il sostegno ai progetti ammessi è:

a) rateizzato, anche con una quota di anticipo;

b) subordinato alla presentazione:


1) dei rapporti periodici e finali del processo partecipativo;

2) della documentazione analitica dei costi;

c) sospeso, sino alla avvenuta regolarizzazione, nei modi e termini definiti in sede di ammissione, dei requisiti e degli elementi costitutivi dei criteri di priorità;

d) soggetto a decadenza e ripetizione in caso di inosservanza insanabile delle condizioni di ammissione.

6. Per i processi partecipativi in corso tra la conclusione di un mandato dell'Autorità e la successiva nomina, la competente struttura del Consiglio regionale è autorizzata ad effettuare le verifiche di corrispondenza fra i progetti ammessi al finanziamento e quanto effettivamente realizzato, compresa l'ammissibilità delle spese effettuate, provvedendo alla conseguente proporzionale liquidazione di quei progetti che ottengono un riscontro positivo.



Sezione II

SOSTEGNO AI PROCESSI PARTECIPATIVI PROPOSTI DALLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Art. 19.

Processi partecipativi proposti dalle istituzioni scolastiche

1. Gli istituti scolastici, singoli o associati, possono richiedere all'Autorità, con deliberazione dei loro organi collegiali, il sostegno a proprie proposte di processi partecipativi, in modo da creare e diffondere fra le giovani generazioni le pratiche della cittadinanza attiva e della partecipazione.

2. Gli istituti scolastici possono presentare una domanda di sostegno nel periodo 1° giugno - 30 luglio, con riferimento a processi partecipativi che abbiano inizio con il successivo anno scolastico e che, di norma, si svolgano lungo l'intero corso di tale anno scolastico.

3. L'Autorità, sulla base del numero e della qualità delle domande presentate, riserva annualmente una quota delle risorse finanziarie disponibili per il sostegno ai progetti presentati dagli istituti scolastici.

Capo IV

STRUMENTI DI VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE

Art. 20.

Protocollo fra Regione ed enti locali

1. La Giunta regionale promuove un protocollo di intesa tra enti locali e Regione, aperto a sottoscrizioni anche successive.

2. La sottoscrizione del protocollo comporta per gli enti aderenti la condivisione dei principi della presente legge, l'accettazione delle procedure in essa previste, la sospensione dell'adozione o dell'attuazione degli atti amministrativi di propria competenza la cui adozione o attuazione può prefigurare una decisione che anticipi o pregiudichi l'esito del dibattito pubblico o degli altri processi di partecipazione.

3. Il protocollo può prevedere forme di sostegno regionale, anche al di fuori di processi specifici di partecipazione ammessi a sostegno regionale, per ciò che concerne logistica, tecnologie dell'informazione e formazione professionale, privilegiando quegli enti che danno stabilità alle pratiche partecipative.

Art. 21.

Attività di formazione

1. La Giunta regionale, sentita l'Autorità, promuove e organizza attività di formazione a supporto dei processi partecipativi che si articolano in:

- a) corsi di formazione;
- b) materiali di studio, ricerca e documentazione metodologica, disponibili anche in via telematica;
- c) progetti specifici;

d) previsione di protocolli o convenzioni con università per attività formative;

e) incontri e scambi di esperienze finalizzati, in particolare, alla diffusione delle buone pratiche.

2. Le attività di formazione sono finalizzate alla promozione di una cultura della partecipazione all'interno delle amministrazioni regionali e locali e alla formazione di personale specializzato, all'interno di tali amministrazioni, in grado di progettare, organizzare e gestire un processo partecipativo.

3. Le attività formative riservano particolare attenzione ai giovani e sono dirette a:

- a) associazioni, esperti ed operatori locali;
- b) dirigenti scolastici e insegnanti;
- c) studenti.

4. Le attività formative possono prevedere iniziative o progetti specifici concordati con il Parlamento regionale degli studenti.

Art. 22.

Partecipazione e nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione

1. La Regione Toscana valorizza l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per favorire la partecipazione democratica dei cittadini e arricchire gli strumenti del confronto pubblico sulle politiche locali e regionali.

2. A tal fine, la Regione:

a) predispone e mette a disposizione dei cittadini e degli enti locali una piattaforma informatica per la partecipazione, attraverso cui offrire documenti, analisi e informazioni sui processi partecipativi in corso nella Regione, favorire lo scambio e la conoscenza delle buone pratiche, offrire un supporto ai processi partecipativi locali che non dispongono di canali propri di comunicazione;

b) mette a disposizione la propria piattaforma informatica e telematica e le competenze tecniche, metodologiche e organizzative al fine di realizzare processi o eventi partecipativi fondati su specifiche strumentazioni informatiche e telematiche.

3. Nel caso dei dibattiti pubblici di cui al Capo II, l'Autorità, d'intesa con la Regione, dispone che tutti i documenti riguardanti il dibattito nonché i pareri e gli interventi di tutti i soggetti interessati, siano resi disponibili e pubblicati all'interno della piattaforma regionale di cui al comma 2, lettera a).


Capo V

NORME FINALI

Art. 23.

Coordinamento con la legislazione regionale in materia di governo del territorio

1. La partecipazione al processo di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio avviene secondo gli istituti ed i regolamenti attuativi previsti dalla legislazione regionale in materia di governo del territorio.



Art. 24.

Valutazioni ed orientamenti del Consiglio regionale

1. Ogni anno l'Autorità presenta un rapporto al Consiglio regionale, che ne dà adeguata pubblicità.

2. Tale rapporto contiene:

a) l'analisi e la valutazione dei processi partecipativi locali e dei dibattiti pubblici svoltisi nel corso dell'anno;

b) l'enunciazione dei criteri di valutazione adottati ai fini dell'ammissione del dibattito pubblico e dei processi partecipativi locali;

c) l'analisi ed il rendiconto delle risorse impegnate;

d) le considerazioni sull'impatto e sulla efficacia dei processi partecipativi attivati.

3. Ogni anno il Consiglio regionale dedica una seduta alla discussione del rapporto presentato dall'Autorità ed all'elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.

4. Nell'anno antecedente la scadenza dell'Autorità, il Consiglio regionale e la Giunta regionale promuovono e svolgono percorsi di partecipazione e di confronto pubblico, con l'obiettivo di valutare l'efficacia, la diffusione e il rendimento dei processi partecipativi promossi ai sensi della presente legge.

5. Trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, entro i centottanta giorni successivi, prorogabili per un massimo di altri centottanta giorni una sola volta per motivate ragioni, con deliberazione dello stesso Consiglio, tenuto conto anche degli esiti dell'attività di cui al comma 4, effettua la valutazione degli effetti della sua attuazione al fine di promuoverne eventuali aggiornamenti o integrazioni.

Art. 25.

Dibattito pubblico e referendum consultivo

1. L'indizione del *referendum* consultivo su opere, interventi o progetti, ai sensi della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei *referendum* regionali previsti dalla costituzione e dallo statuto) determina l'inammissibilità del dibattito pubblico sullo stesso oggetto, fermo restando quanto disposto dall'art. 46, comma 1, lettera c), della stessa legge regionale n. 62/2007.

Art. 26.

Processi partecipativi ed elezioni

1. Il dibattito pubblico non può svolgersi nei centottanta giorni antecedenti l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. In caso di cessazione anticipata della legislatura il divieto opera dal giorno della cessazione, con sospensione delle procedure in corso.

2. Gli enti locali non possono presentare domanda di dibattito pubblico o di sostegno a propri progetti partecipativi nei centottanta giorni antecedenti le elezioni per il rinnovo degli organi.

Art. 27.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 10/2010

1. L'art. 9 della legge regionale n. 10/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Partecipazione*). — 1. La presente legge garantisce l'informazione e la partecipazione del pubblico al procedimento di VAS, nelle forme e con le modalità di cui al capo III, assicurando l'intervento di chiunque intenda fornire elementi conoscitivi e valutativi concernenti i possibili effetti del piano o programma sull'ambiente.

2. Nell'ambito dei procedimenti di VAS di competenza degli enti locali, gli stessi enti possono promuovere ulteriori modalità di partecipazione quali previste dalla legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) e attingere al sostegno finanziario che la Regione prevede in applicazione e ai fini della stessa legge regionale n. 46/2013. A tale scopo, gli enti interessati presentano domanda all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 46/2013.

3. Nei casi di cui al comma 2:

a) l'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione decide sull'ammissione della domanda entro quindici giorni dalla presentazione, sulla base dei requisiti di cui all'art. 14 della legge regionale n. 46/2013;

b) il processo partecipativo ammesso si svolge entro i termini inderogabili di cui al capo III del presente titolo II, previsti per le procedure partecipative e nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'art. 8; in ogni caso il procedimento di VAS si conclude nei tempi e con le modalità previste dalla presente legge;

c) non ha luogo la sospensione degli atti amministrativi di cui all'art. 20, comma 2, della legge regionale n. 46/2013;


d) il rapporto sugli esiti del processo partecipativo è trasmesso all'Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione e all'autorità competente nei termini utili per l'espressione del parere motivato di cui all'art. 26; la mancata trasmissione degli esiti non impedisce la conclusione del procedimento di VAS nei termini previsti dalla presente legge.»

Art. 28.

Modifiche all'art. 42 della legge regionale n. 10/2010

1. Nella rubrica dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 69/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 46/2013».

2. Al comma 1 dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 le parole «alla legge regionale n. 69/2007» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 46/2013 (dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali)».



3. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 le parole «legge regionale n. 69/2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge regionale n. 46/2013».

4. Ai commi 3 e 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010, rispettivamente, le parole «di cui alla legge regionale n. 69/2007» e «ai sensi della legge regionale n. 69/2007» sono soppresse.

5. Alla lettera *a*) del comma 4 dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 le parole «di cui all'art. 14 della legge regionale n. 69/2007» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 13 della legge regionale n. 46/2013».

6. Al comma 5 dell'art. 42 della legge regionale n. 10/2010 le parole «dall'art. 18, comma 2, della legge regionale n. 69/2007» sono sostituite dalle seguenti: «dall'art. 11, comma 2, della legge regionale n. 46/2013».

Art. 29.

Modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 61/2012

1. La lettera *d*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008) è sostituita dalla seguente: «*d*) Autorità garante per la partecipazione di cui alla legge regionale n. 46/2013».

Art. 30.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, curano l'emanazione degli avvisi pubblici di rispettiva competenza per la presentazione delle candidature relative alla designazione dei membri dell'Autorità.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale definiscono l'intesa di cui all'art. 6. L'intesa può essere successivamente aggiornata in ragione delle necessità sopravvenute.

Art. 31.

Abrogazione

1. La legge regionale 10 dicembre 2012, n. 72 (Proroga del termine di abrogazione della legge regionale 27 dicembre 2007, n. 69 «Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali») è abrogata.

Art. 32.

Norma finanziaria

1. Ai fini del finanziamento della presente legge è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 150.000,00 e, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la spesa di euro 850.000, cui si fa fronte, quanto agli adempimenti di cui al Capo IV «Strumenti», mediante gli stanziamenti della UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti» e quanto ai restanti adempimenti mediante gli stanziamenti della UPB 134 «Attività istituzionale del Consiglio regionale - Spese correnti» del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015.

2. Al fine della copertura degli oneri di cui al comma 1, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale a legislazione vigente 2013-2015, annualità 2014 e 2015, sono apportate le seguenti variazioni rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo e per sola competenza.

Anno 2013:

in diminuzione, UPB 741 Fondi - Spese correnti», per euro 150.000,00;

in aumento, UPB 134 «Attività del Consiglio regionale - Spese correnti», per euro 150.000,00.

Anno 2014

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 850.000,00;

in aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per euro 150.000,00;

in aumento, UPB 134 «Attività del Consiglio regionale - Spese correnti», per euro 700.000,00.

Anno 2015:

in diminuzione, UPB 741 «Fondi - Spese correnti», per euro 850.000,00;

in aumento, UPB 131 «Attività di carattere istituzionale - Spese correnti», per euro 150.000,00;

in aumento, UPB 134 «Attività del Consiglio regionale - Spese correnti», per euro 700.000,00.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 2 agosto 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013.

(*Omissis*)

13R00442



LEGGE REGIONALE 9 agosto 2013, n. 47.

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 41 del 14 agosto 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

AFFARI ISTITUZIONALI

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, n. 36 (NUOVA DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 1.

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 36/2000

1. Alla fine della lettera *a*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali), sono aggiunte le parole: "o i commissari nominati ai sensi dell'art. 1, comma 115, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), per la durata del loro incarico."

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 AGOSTO 2001, n. 36 (ORDINAMENTO CONTABILE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 2.

Abrogazione dell'art. 24-bis della legge regionale 36/2001

1. L'art. 24-bis della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), è abrogato.

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 2002, n. 22 (NORME E INTERVENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE. DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE

PER LE COMUNICAZIONI)

Art. 3.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 22/2002

1. Dopo il numero 10) della lettera *a*) del comma 1 dell'art. 29 della legge regionale 22 giugno 2002, n. 22 (Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni), è aggiunto il seguente:

"10-bis) promuove il livello qualitativo della comunicazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico."

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 APRILE 2007, n. 23 (NUOVO ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA E NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 1995, n. 9 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI ACCESSO AGLI ATTI")

Art. 4.

Modifiche al titolo della legge regionale 23/2007

1. Nel titolo della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti") le parole: "Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)" sono soppresse.

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 NOVEMBRE 2007, n. 62 (DISCIPLINA DEI REFERENDUM REGIONALI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE E DALLO STATUTO)

Art. 5.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale 62/2007

1. Al comma 2 dell'art. 62 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), dopo le parole: "fissa la data" sono inserite le seguenti: "in due giornate, domenica e lunedì,".



Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2008, N. 4
(AUTONOMIA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE)

Art. 6.

*Modifiche all'art. 27-ter
della legge regionale 4/2008*

1. Al comma 1 dell'art. 27-ter della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4"; alla fine sono aggiunte le parole: "o al dirigente da questi delegato."

Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 FEBBRAIO 2008, N. 5
(NORME IN MATERIA DI NOMINE E DESIGNAZIONI E DI RINNOVO
DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELLA
REGIONE)

Art. 7.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale 5/2008*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), è sostituita dalla seguente:

"*c*) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), salvi gli effetti della riabilitazione:"

Art. 8.

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale 5/2008*

1. La lettera *a*) del comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 5/2008 è sostituita dalla seguente:

"*a*) sindaco e assessore dei comuni della Toscana con popolazione residente superiore alle 15.000 unità, assessore e presidente di provincia della Toscana, presidente di unione dei comuni di cui all'art. 110, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema del autonomie locali), presidente e membro di giunta dei circondari istituiti per legge regionale, componente degli organi delle autorità di ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati):"

Sezione VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2008, N. 20
(DISCIPLINA DELLA PARTECIPAZIONE REGIONALE A
SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ALTRI ORGANISMI
DI DIRITTO PRIVATO, AI SENSI DELL'ART. 51, COMMA 1
DELLO STATUTO. NORME IN MATERIA DI COMPONENTI DEGLI
ORGANI AMMINISTRATIVI DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE
REGIONALE)

Art. 9.

*Modifiche all'art. 23
della legge regionale 20/2008*

1. Al comma 2 dell'art. 23 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell'art. 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), le parole: " , ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge regionale 5/2008" sono soppresse.

Sezione IX

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 OTTOBRE 2008, N. 55
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ DELLA NORMAZIONE)

Art. 10.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 55/2008*

1. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), è sostituito dal seguente:

"3. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale disciplinano con propri atti, per i rispettivi ambiti di competenza, i criteri di inclusione e i casi di esclusione, nonché le modalità di effettuazione dell'analisi di fattibilità e dell'AIR."

Art. 11.

*Modifiche all'art. 18
della legge regionale 55/2008*

1. Il comma 4 dell'art. 18 della legge regionale 55/2008 è sostituito dal seguente:

"4. Nel titolo del regolamento è fatto riferimento alla legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione. Nella rubrica di ciascun articolo del regolamento è indicato l'articolo o il comma della legge regionale di cui il regolamento costituisce attuazione, salvo il caso in cui il regolamento sia attuativo di un unico articolo di legge."



Sezione X

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3
(TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI
COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE)

Art. 12.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 3/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale) le parole: "art. 15, comma 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), introdotto dall'art. 2 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali," sono sostituite dalle seguenti: "art. 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190),".

2. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale 3/2009 le parole: "a norma della legge 55/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 235/2012".

Art. 13.

*Modifiche all'art. 10-bis
della legge regionale 3/2009*

1. All'articolo 10-bis della legge regionale 3/2009 è inserita la seguente rubrica: "Soppressione dell'assegno vitalizio".

2. Dopo il comma 1 dell'art. 10-bis della legge regionale 3/2009 è inserito il seguente:

"1-bis. Coloro che hanno acquisito la carica di consigliere o sono nominati assessori nel corso della nona legislatura e non possono maturare un periodo di anzianità contributiva di almeno trenta mesi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 1, sono esentati dal versamento della trattenuta del 17 per cento di cui all'art. 4, comma 1. Alla data di entrata in vigore del presente comma è dovuta la restituzione di quanto già versato, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi."

Art. 14.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale 3/2009*

1. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale 3/2009 le parole: "a norma della legge. 15/1990" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 235/2012".

Art. 15.

*Modifiche all'art. 18
della legge regionale 3/2009*

1. Al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 3/2009 le seguenti parole: "Le percentuali sono adeguate proporzionalmente agli incrementi delle indennità di carica conseguenti agli incrementi dell'indennità dei componenti la Camera dei deputati di cui all'art. 3, comma 1." sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 18 della legge regionale 3/2009 è inserito il seguente:

"3-bis. Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno vitalizio l'indennità mensile lorda è rivalutata annualmente, in misura pari al 75 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, a far data dal 1° gennaio 2015."

Art. 16.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale 3/2009*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 3/2009 sono aggiunte le parole: "per gli anni maturati successivamente al 10 gennaio 2013. Per gli anni precedenti, tale importo è determinato senza tenere conto della riduzione del dieci per cento dell'indennità di carica, applicata ai sensi dell'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006).".

2. Alla fine del comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 3/2009 sono aggiunte le parole: "Tale procedura si applica anche per la determinazione degli anni maturati entro il 1° gennaio 2013 e successivamente a tale data funzionali alla definizione degli importi di cui al comma 1.".

3. Dopo il comma 5 dell'art. 26 della legge regionale 3/2009 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Il soggetto avente diritto può richiedere l'erogazione anticipata di parte dell'indennità di fine mandato nella misura non superiore all'ammontare del 70 per cento di quanto maturato al momento della richiesta. L'erogazione è conseguente alle accertate disponibilità di bilancio."

Sezione XI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2009, N. 19
(DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE)

Art. 17.

*Modifiche all'art. 30
della legge regionale 19/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 30 della legge regionale 27 aprile 2009, n. 19 (Disciplina del difensore civico regionale), la parola: "indagine" è sostituita dalla seguente: "attività".



Sezione XII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MAGGIO 2009, N. 26
(DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ EUROPEE E DI RILIEVO
INTERNAZIONALE DELLA REGIONE TOSCANA)

Art. 18.

*Modifiche all'art. 19
della legge regionale 26/2009*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è inserito il seguente:

“1-bis. Il Consiglio regionale formula gli eventuali indirizzi di cui al comma 1, entro trenta giorni.”.

Art. 19.

*Modifiche all'art. 20
della legge regionale 26/2009*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 20 della legge regionale 26/2009 le parole: “gli accordi e” sono soppresse.

Sezione XIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2009, N. 40
(NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, PER LA
SEMPLIFICAZIONE E LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA)

Art. 20.

*Modifiche all'art. 2-bis
della legge regionale 40/2009*

1. La rubrica dell'art. 2-bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), è sostituita dalla seguente: “Riduzione degli oneri amministrativi”.

Art. 21.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale. 40/2009*

1. Al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 40/2009 le parole “articolo 1” sono sostituite dalle seguenti: “art. 2”.

Art. 22.

*Inserimento della sezione V-bis nel capo I
del titolo II della legge regionale 40/2009*

1. Dopo la sezione V del capo I del titolo II della legge regionale 40/2009 è inserita la seguente: “Sezione V-bis - Disposizioni di rinvio”.

Art. 23.

*Inserimento dell'art. 20
della legge regionale 40/2009*

1. Dopo l'art. 20 della legge regionale 40/2009 è inserito, nella sezione V-bis, il seguente:

“Art. 20.1 (*Rinvio*). — 1. Per quanto non disciplinato dal presente capo si applicano le disposizioni di cui alla legge 241/1990.”.

Sezione XIV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2010, N. 15
(NORME SULLE SPONSORIZZAZIONI E SUL MARCHIO DEL
CONSIGLIO REGIONALE)

Art. 24.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 15/2010*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale), le parole: “I contratti di cessione di cui al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “Le cessioni del marchio”; alla fine sono aggiunte le parole: “In tali casi le modalità di utilizzo del marchio sono definite dalla competente struttura del Consiglio regionale anche attraverso convenzione con il soggetto interessato.”.

Sezione XV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2011, N. 68
(NORME SUL SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI)

Art. 25.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale 68/2011*

1. Al comma 7 dell'art. 9 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), dopo le parole “sono esclusi” sono inserite le seguenti: “per l'esercizio successivo”.


Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 12
della legge regionale 68/2011*

1. L'art. 12 della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 (*Rideterminazione degli obiettivi dei singoli enti*). — 1. Ai fini della rideterminazione, in senso migliorativo, dell'obiettivo programmatico dell'ente locale, la Giunta regionale tiene conto di uno o più dei seguenti criteri:

- a) sostegno alla fusione di due o più comuni;
- b) riduzione dei residui passivi;
- c) sostegno agli investimenti di interesse strategico regionale;



d) realizzazione di interventi legati a situazioni di emergenza, diversi da quelli esclusi dalla vigente normativa statale:

- e) trasferimento o attribuzione di funzioni;
- f) riduzione del livello di indebitamento;

g) capacità di utilizzazione dei margini del patto di stabilità interno.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua fra quelli di cui al comma 1, i criteri da utilizzare nell'anno di riferimento e i parametri e le modalità per l'applicazione dei criteri medesimi. La deliberazione è adottata previa acquisizione del parere del CAL, che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della proposta. Decorso detto termine senza l'espressione del parere, la Giunta regionale può comunque adottare l'atto.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nel rispetto di quanto stabilito ai sensi del comma 2, può rideterminare gli obiettivi programmatici dei singoli enti locali nel rispetto dell'obiettivo aggregato unico, tenuto conto degli eventuali interventi compensativi di cui all'art. 11, delle informazioni finanziarie di monitoraggio di cui all'art. 9, comma 1, lettere b) e c), delle richieste degli enti locali e della realizzazione di specifici investimenti di interesse strategico regionale.

4. La deliberazione di cui al comma 3, è comunicata tempestivamente agli enti locali interessati, che provvedono ad adeguare la propria gestione finanziaria e contabile agli obiettivi rideterminati. La deliberazione è altresì trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Le richieste degli enti locali di modifica, in senso peggiorativo o migliorativo, del proprio obiettivo programmatico, devono pervenire alla Giunta regionale entro il termine previsto dalla deliberazione di cui al comma 2.

6. L'ente locale non può utilizzare la rideterminazione in senso migliorativo dell'obiettivo programmatico a copertura di spesa corrente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano per quanto non diversamente stabilito dalle leggi dello Stato, cui la Regione sia tenuta a dare attuazione.”

Art. 27.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale 68/2011

1. Il comma 3 dell'art. 24 della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore. Dette disposizioni si applicano anche alle modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'art. 25, comma 4, per le modifiche ricognitive. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.”

Art. 28.

Modifiche all'art. 25 della legge regionale 68/2011

1. Il comma 6 dell'art. 25 della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente:

“6. Le leggi regionali che modificano le disposizioni del presente capo determinano, dalla data della loro entrata in vigore, la cessazione di efficacia delle norme statutarie incompatibili.”

Art. 29.

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 68/2011

1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Il sindaco del comune associato è componente di diritto del consiglio e della giunta dell'unione. In detti organi è sostituito dal vicesindaco in carica, esclusivamente nei casi di decesso, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione dall'esercizio delle funzioni, dichiarazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 36, commi 2, 2-bis e 3. Se il vicesindaco non è in carica, il sindaco è sostituito dall'assessore del comune in carica più anziano di età. Il sindaco è altresì sostituito dai soggetti individuati dagli articoli 36, comma 3-bis, e 37, comma 2-bis, nei casi ivi previsti.”

Art. 30.

Modifiche all'art. 31 della legge regionale 68/2011

1. Il comma 4 dell'art. 31 della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente:


“4. Ferme restando le cause di nullità disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art. 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), il rappresentante del comune cessa dalla carica di consigliere dell'unione nei casi e a decorrere dai termini previsti dallo statuto e comunque:

a) dalla data di adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio dell'unione, nei casi previsti dal TUEL e dalla presente legge;

b) dalla data di adozione del decreto di scioglimento del consiglio comunale;

c) dal momento in cui si verificano la sospensione o la decadenza disciplinate dall'art. 11 del d.lgs. 235/2012. La cessazione dalla carica di consigliere dell'unione resta ferma anche se la sospensione è cessata, e l'interessato può essere nuovamente eletto consigliere dell'unione ai sensi dell'art. 30;

d) dal momento in cui gli è stata notificata la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale ai sensi dell'art. 69 del TUEL;



e) in tutti gli altri casi in cui sia cessato dalla carica di consigliere comunale, dal momento della cessazione. Detta disposizione si applica anche ai consiglieri comunali di cui agli articoli 36, comma 3-*bis*, e 110;

f) dal momento in cui le dimissioni volontarie dalla carica di consigliere dell'unione sono state acquisite al protocollo dell'unione;

g) dal momento in cui il consiglio dell'unione ha deliberato, secondo le previsioni statutarie e regolamentari, la decadenza per impedimento permanente o per accertamento delle cause di incompatibilità di cui all'art. 36, o per reiterata mancata partecipazione ai lavori del consiglio.”.

Art. 31.

Modifiche all'art. 34 della legge regionale 68/2011

1. Alla fine del comma 7 dell'art. 34 della legge regionale 68/2011 sono aggiunte le parole: “, salvo per il periodo in cui, per effetto delle suddette disposizioni, la giunta risulti composta interamente da sostituti dei sindaci”.

Art. 32.

Modifiche all'art. 36 della legge regionale 68/2011

1. Dopo il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale 68/2011 è inserito il seguente:

“2-*bis*. In alternativa a quanto previsto dal comma 2, se l'incompatibilità di cui al comma 1, lettera a), riguarda un sindaco, la dichiarazione di incompatibilità può essere effettuata direttamente dal sindaco medesimo. Dalla data di acquisizione al protocollo dell'unione della dichiarazione di incompatibilità, il sindaco cessa di far parte degli organi dell'unione. Si applicano i commi 3 e 3-*bis*.”.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 36 della legge regionale 68/2011 è inserito il seguente:

“3-*bis*. In caso di incompatibilità di un sindaco di un comune privo di giunta per effetto di legge, il sindaco è sostituito nel consiglio e nella giunta dell'unione da un consigliere del comune non in carica nell'unione, da lui delegato in via permanente. Fino alla nomina del consigliere delegato, il consiglio e la giunta dell'unione continuano a operare in composizione ridotta. Il consigliere delegato cessa dalle cariche dell'unione nel caso di reintegro del sindaco conseguente alla cessazione delle cause di incompatibilità accertata dal consiglio dell'unione.”.

3. Dopo il comma 5 dell'art. 36 della legge regionale 68/2011, è aggiunto il seguente:

“5-*bis*. Restano ferme le incompatibilità stabilite, per i componenti della giunta e del consiglio dell'unione, dalle disposizioni del capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per le quali si applica la disciplina ivi prevista.”.

Art. 33.

Modifiche all'art. 37 della legge regionale 68/2011

1. Alla fine del comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “Sono fatti salvi i casi previsti dal comma 2-*bis*”.

2. Dopo il comma 2 dell'art. 37 della legge regionale 68/2011 è aggiunto il seguente:

“2-*bis*. Le dimissioni del sindaco da componente di diritto degli organi collegiali dell'unione sono ammesse esclusivamente in caso di scelta effettuata per incompatibilità, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera h), del d.lgs. 39/2013. Il sindaco cessa dalle cariche dal momento in cui le dimissioni sono state acquisite al protocollo dell'unione. Le presenti disposizioni si applicano anche ai soggetti che sostituiscono il sindaco ai sensi della presente legge. Nel caso in cui, per dimissioni successive per incompatibilità, non residuano ulteriori componenti della giunta, la sostituzione è effettuata secondo le medesime modalità e per gli effetti dell'art. 36, comma 3-*bis*.”.

Art. 34.

Modifiche all'art. 48 della legge regionale 68/2011

1. Al comma 8 dell'art. 48 della legge regionale 68/2011, dopo le parole: “mancata adozione” sono inserite le seguenti: “del rendiconto di gestione e”.

2. Al comma 9 dell'art. 48 della legge regionale 68/2011, dopo le parole: “bilancio di previsione,” sono inserite le seguenti: “del rendiconto di gestione”.

3. Al comma 10 dell'art. 48 della legge regionale 68/2011, le parole: “In tal caso, il costo della retribuzione del dirigente o del funzionario, oltre a quanto deve essere rimborsato per spese di missione nella misura loro riconosciuta, è rimborsato dall'unione di comuni entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale; ai fini del rimborso della retribuzione, si considera unitariamente il mese anche se il mandato commissariale è inferiore” sono sostituite dalle seguenti: “Al commissario è riconosciuta un'indennità pari all'indennità lorda mensile del sindaco del comune di maggior dimensione demografica costituente l'unione, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. L'indennità e le spese sono a carico dell'unione che provvede a liquidarle entro trenta giorni dalla cessazione del mandato commissariale. In caso di nomina di dirigente o funzionario di Prefettura, l'intesa può prevedere forme alternative di rimborso della retribuzione e delle spese sostenute.”.

4. Dopo il comma 11 della legge regionale 68/2011 è aggiunto il seguente:

“11-*bis*. Le disposizioni relative al rendiconto di gestione di cui ai commi 8 e 9, come modificati dall'art. 34 della legge regionale agosto 2013, n. (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), si applicano dal 1° gennaio 2014.”.



Art. 35.

*Modifiche all'art. 55
della legge regionale 68/2011*

1. Dopo la lettera *b-bis*) del comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 68/2011, è inserita la seguente:

“*b-ter*) il limite dimensionale di cui alla lettera *a*), può essere diverso se almeno tre comuni costituiscono un'unione di comuni e svolgono, mediante la medesima unione, tutte le funzioni fondamentali per le quali è previsto l'esercizio associato obbligatorio. In tal caso il limite dimensionale corrisponde alla popolazione complessiva dei comuni costituenti l'unione;”.

Art. 36.

*Modifiche all'art. 64
della legge regionale 68/2011*

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 68/2011, le parole: “14 settembre 2011, n. 148” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2011, n. 111”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 64 della legge regionale 68/2011 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, non sono considerati i comuni già beneficiari del contributo del presente articolo.”.

3. Dopo il comma 1-*bis* dell'art. 64 della legge regionale 68/2011 è inserito il seguente:

“1-*ter*. Per comune originario si intende il comune già costituito alla data dell'entrata in vigore della presente legge. Sono pertanto esclusi da questa definizione tutti i comuni istituiti successivamente a tale data mediante fusione di comuni preesistenti”.

Art. 37.

*Modifiche all'art. 80
della legge regionale 68/2011*

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 80 della legge regionale 68/2011 sono aggiunte le seguenti parole: “La graduatoria è altresì aggiornata a seguito dell'istituzione di nuovi comuni, utilizzando, ove necessario, i dati dei comuni estinti.”.

Art. 38.

*Modifiche all'art. 83
della legge regionale 68/2011*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 83 della legge regionale 68/2011, è aggiunto il seguente:

“4-*bis*. A decorrere dall'anno 2012 la popolazione di cui all'allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, può essere aggiornata, con provvedimento della struttura regionale competente, nei seguenti casi:

a) se l'ultimo dato disponibile della popolazione del comune al 31 dicembre risulta inferiore alla popolazione montana di cui all'allegato B;

b) se l'unione di comuni o i singoli comuni interessati trasmettono entro il 31 gennaio i dati della popolazione montana e questa presenta in un incremento, rispetto all'anno precedente, di almeno il 5 per cento;

c) sulla base dei dati trasmessi dai singoli comuni, dopo la pubblicazione dei dati ufficiali da parte dell'ISTAT del censimento della popolazione.”.

Art. 39.

*Modifiche all'art. 87
della legge regionale 68/2011*

1. Alla fine del comma 5 dell'art. 87 della legge regionale 68/2011 sono aggiunte le parole: “I beni realizzati o acquistati con le risorse del fondo non possono essere alienati, ceduti o utilizzati per altre finalità nei cinque anni successivi, a decorrere dal saldo delle risorse regionali, pena la restituzione delle stesse.”.

Art. 40.

*Modifiche all'art. 90
della legge regionale 68/2011*

1. Dopo la lettera *a*) del comma 1-*bis* dell'art. 90 della legge regionale 68/2011 è inserita la seguente:

“*a-bis*) non è considerata la funzione fondamentale relativa all'organizzazione e alla gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e alla riscossione dei relativi tributi, dalla data di affidamento del servizio da parte dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui all'art. 31 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), al gestore unico, ai sensi della legge regionale 69/2011 stessa”.

2. Il comma 4 dell'art. 90 della legge regionale 68/2011, è sostituito dal seguente:

“4. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'art. 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge.”.


3. Il comma 13 dell'art. 90 della legge regionale 68/2011 è abrogato.

Art. 41.

*Modifiche all'articolo 111
della legge regionale 68/2011*

1. Dopo il comma 7-*bis* dell'art. 111 della legge regionale 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7-*ter*. Fino al 31 dicembre 2014, ovvero fino al termine dal quale la legge statale faccia decorrere l'effettivo riordino delle province, le disposizioni di cui all'art. 51, comma 3, si applicano anche alle convenzioni tra provincia ed enti locali compresi nel suo territorio per l'esercizio di funzioni e compiti di competenza della provincia



stessa, già affidati agli enti locali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini “nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.”.

Art. 42.

*Modifiche all'allegato B
della legge regionale 68/2011*

1. Il titolo dell'elenco “Comuni facenti parte di comunità montana o già facenti parte di comunità fino all'attuazione della legge regionale n. 37 del 2008 (art. 84, comma 2)” dell'allegato B della legge regionale 68/2011 è sostituito dal seguente: “Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2008”), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della legge regionale 37/2008 (art. 84, comma 2):”.

2. Alla fine dell'allegato B della legge regionale 68/2011 è aggiunto l'elenco: “Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della legge 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità: Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.”.

Sezione XVI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 MARZO 2012, N. 8 (DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ALIENAZIONE E VALORIZZAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 27 DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201 “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITÀ E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI”)

Art. 43.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 8/2012*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 8 (Disposizioni urgenti in materia di alienazione e valorizzazione di immobili pubblici in attuazione dell'art. 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”), le parole: “all'art. 6, comma 4, della legge regionale 3 settembre 1996, n. 76 (Disciplina degli accordi di programma)” sono sostituite dalle seguenti: “all'art. 34-ter della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa)”.

Sezione XVII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 77 (LEGGE FINANZIARIA PER L'ANNO 2013)

Art. 44.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale 77/2012*

1. Il comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è sostituito dal seguente:

“3. Le deduzioni di cui al presente articolo rientrano nella disciplina del regime “de minimis”.”.

Sezione XVIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 85 (MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GENNAIO 2009, N. 3 “TESTO UNICO DELLE NORME SUI CONSIGLIERI E SUI COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE”)

Art. 45.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale 85/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 85 (Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 2009, n. 3 “Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale”), le parole: “l.r. 3/2012” sono sostituite dalle seguenti: “l.r. 3/2009”.

Capo II

SVILUPPO ECONOMICO

Sezione I


MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 MARZO 1999, N. 16 (RACCOLTA E COMMERCIO DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)

Art. 46.

*Modifiche all'art. 25
della legge regionale 16/1999*

1. La lettera *c*) del comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), è sostituita dalla seguente:

“*c*) da euro 5,00 a euro 30,00 per ogni esemplare raccolto di *Amanita caesarea* allo stato di ovolo chiuso, di *Boletus* Sezione *Edules*, *Hygrophorus marzuolus* o *Lycophyllum gambosum* (*Tricholoma georgii*) con diametro inferiore alle dimensioni minime indicate nell'art. 13, comma 1, e comunque con un importo massimo di euro 1.000,00;”.



Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21 MARZO 2000, N. 39
(LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA)

Art. 47.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale 39/2000*

1. Al comma 3-*quater* dell'art. 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), le parole: "all'art. 3-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "al comma 3-*bis*".

Art. 48.

*Modifiche all'art. 82
della legge regionale 39/2000*

1. Al numero 3-*bis*) della lettera b del comma 1 dell'art. 82 della legge regionale 39/2000, le parole: "6-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "6-*quinquies*".

Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 NOVEMBRE 2004, N. 64 (TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI RAZZE E VARIETÀ DI INTERESSE AGRARIO, ZOOTECNICO E FORESTALE)

Art. 49.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 64/2004*

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà di interesse agrario, zootecnico e forestale), è sostituito dal seguente:

"2. Il programma d'intervento, nel quale sono stabilite le attività e le iniziative che si ritiene necessario attivare e incentivare, i criteri di accesso ai benefici, la misura degli incentivi e le relative modalità di attuazione, è definito nel piano regionale agricolo forestale (PRAF) di cui alla legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)."

Art. 50.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 64/2004*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 64/2004, dopo le parole: "su proposta" sono inserite le seguenti: "dell'ente Terre regionali toscane di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale 39/2000, alla legge regionale 77/2004 e alla legge regionale 24/2000)."

Art. 51.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 64/2004*

1. Al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 64/2004 le parole: "la competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente Terre regionali toscane".

Art. 52.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale 64/2004*

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 64/2004 le parole: "dalla competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente Terre regionali toscane".

2. Al comma 5 dell'art. 7 della legge regionale 64/2004 le parole: "alla competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ente Terre regionali toscane".

Art. 53.

*Modifiche all'art. 9
della legge regionale 64/2004*

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale 64/2004 le parole: "dalla competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ente Terre regionali toscane".

2. Al comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 64/2004 le parole: "la competente struttura della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "l'ente Terre regionali toscane".

Art. 54.

*Abrogazione dell'art. 10
della legge regionale 64/2004*

1. L'articolo 10 della legge regionale 64/2004 è abrogato.

Art. 55.

*Sostituzione dell'art. 13
della legge regionale 64/2004*

1. L'art. 13 della legge regionale 64/2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 13 (*Norma finanziaria*). — 1. La presente legge è finanziata, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, con il PRAF."

Art. 56.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale 64/2004*

1. Alla lettera *f*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 64/2004 le parole: "regionale di cui all'art. 10" sono sostituite dalla seguente: "nazionale".



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2005, n. 28 (CODICE DEL COMMERCIO. TESTO UNICO IN MATERIA DI COMMERCIO IN SEDE FISSA, SU AREE PUBBLICHE, SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE, VENDITA DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI)

Art. 57.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti):

- a) art. 80;
- b) art. 81;
- c) art. 84, comma 4;
- d) art. 84-bis, comma 5.

Capo III

SANITÀ E COESIONE SOCIALE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 FEBBRAIO 2000, n. 16 (RIORDINO IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA, VETERINARIA, IGIENE DEGLI ALIMENTI, MEDICINA LEGALE E FARMACEUTICA)

Art. 58.

Abrogazione dell'art. 17 della legge regionale 16/2000

1. L'art. 17 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica, è abrogato.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 LUGLIO 2004, n. 38 (NORME PER LA DISCIPLINA DELLA RICERCA, DELLA COLTIVAZIONE E DELL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI, DI SORGENTE E TERMALI)

Art. 59.

Sostituzione dell'art. 41 della legge regionale 38/2004

1. L'art. 41 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), è sostituito dal seguente:

“Art. 41 (*Avvio dell'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente*). — 1. L'avvio di un'attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente è assoggettato al rilascio dell'autorizzazione di cui agli articoli 6 e 22 del d.lgs. 176/2011.

2. La domanda di autorizzazione è presentata allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 42, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4, commi 1 e 3, e dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 16 (Norme in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica).

3. La competente azienda USL espleta le funzioni di vigilanza e controllo ufficiale previste dall'art. 46 della presente legge.

4. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente è tenuto a comunicare al SUAP del comune competente la variazione dei dati identificativi, la cessione o la cessazione dell'attività, nonché ogni variazione significativa dell'attività.”

Art. 60.

Inserimento dell'art. 48-bis nella legge regionale 38/2004

1. Dopo l'art. 48 della legge regionale 38/2004 è inserito il seguente:

“Art. 48-bis (*Ulteriore norma transitoria*). — 1. La Giunta regionale, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, approva le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41, conformemente a quanto stabilito dall'art. 49, comma 1, lettera f-bis).

2. Gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente già registrati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale), e quelli che hanno presentato una dichiarazione di inizio attività (DIA) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l'avvio delle attività medesime, sono tenuti a richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 41 nel termine di tre mesi dalla data di approvazione delle modalità di rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 1.

3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione gli esercenti di attività di utilizzazione dell'acqua minerale naturale e di sorgente continuano a svolgere la loro attività.”

Art. 61.

Modifiche all'art. 49 della legge regionale 38/2004

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'art. 49 della legge regionale 38/2004 è inserita la seguente:

“f-bis) le modalità di rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 41.”



Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2005, N. 40
(DISCIPLINA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE)

Art. 62.

*Modifiche all'art. 37
della legge regionale 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 37 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'art. 3-bis, comma 3, del decreto delegato tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.”.

2. Il comma 7 dell'art. 37 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“7. Al direttore generale si applicano le disposizioni previste dall'art. 4 della legge regionale 6 novembre 2012, n. 61 (Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale 68/1983, modifiche alla legge regionale 38/2000, alla legge regionale 74/2004 e alla legge regionale 5/2008).”.

Art. 63.

*Sostituzione dell'art. 38
della legge regionale 40/2005*

1. L'art. 38 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 38. *(Cause di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale)*. — 1. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel decreto delegato e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).

2. Il Presidente della Giunta regionale accerta la sussistenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità del direttore generale al momento della nomina.

3. Il rilievo di eventuali incompatibilità è contestato, in qualunque momento, dal Presidente della Giunta regionale al direttore generale il quale, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, provvede a rimuoverne le cause, dandone notizia al Presidente della Giunta regionale. Decorso tale termine senza che le cause siano state rimosse, il direttore generale è dichiarato decaduto.”.

Art. 64.

*Modifiche all'art. 41
della legge regionale 40/2005*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 41 della legge regionale 40/2005 è inserito il seguente:

“2-bis. Qualora entro quarantacinque giorni dalla cessazione del mandato il direttore generale non provveda alla ricostituzione del collegio, il Presidente della Giunta regionale nomina in via straordinaria, nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti in possesso dei requisiti prescritti. Decorso inutilmente il predetto termine, vi provvede il Ministero dell'economia e delle finanze nominando propri funzionari. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.”.

2. Il comma 3 dell'art. 41 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. Entro dieci giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza della cessazione di uno o più componenti a seguito di dimissioni, vacanza o qualunque altra causa, il direttore generale provvede a chiedere una nuova designazione all'amministrazione competente ed alla ricostituzione del collegio nel termine di trenta giorni dalla data di designazione. In caso di mancanza di più di due componenti deve procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda alla ricostituzione dell'intero collegio entro il termine di trenta giorni il Presidente della Giunta regionale provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministero del tesoro in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.”.

Art. 65.

*Sostituzione dell'art. 59-bis
della legge regionale 40/2005*

1. L'art. 59-bis della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 59-bis *(Conferimento dell'incarico di direzione di struttura complessa per la dirigenza del ruolo sanitario)*. — 1. L'incarico di direzione di struttura complessa è conferito ai dirigenti del ruolo sanitario in possesso dei requisiti di cui al d.p.r. 484/1997 dal direttore generale dell'azienda sanitaria o di altro ente del Servizio sanitario regionale, previo avviso da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet dell'azienda o ente.

2. Nell'avviso di cui al comma 1, sono esplicitate le specificità proprie del posto da ricoprire, evidenziando la tipologia di attività svolta nella struttura e le conseguenti caratteristiche richieste al direttore della struttura medesima.

3. La commissione di cui all'art. 15, comma 7-bis, lettera a), del decreto delegato seleziona i candidati sulla base della valutazione del curriculum professionale e degli esiti di un colloquio, facendo riferimento ai criteri di valutazione previsti dall'art. 8 del d.p.r. 484/1997.



4. Il punteggio massimo attribuibile dalla commissione al curriculum professionale e al colloquio è indicato nell'avviso di cui al comma 1.

5. Il direttore generale individua il candidato cui conferire l'incarico nell'ambito di una terna di candidati idonei predisposta dalla commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti. Qualora il direttore generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.

6. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo, si applica la normativa statale vigente.”.

Art. 66.

*Modifiche all'art. 89
della legge regionale 40/2005*

1. Il comma 6 dell'art. 89 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma 1, lettere *c), d), e), f)* e *g-bis)*, sono trasmesse dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.”.

Art. 67.

*Modifiche all'art. 103
della legge regionale 40/2005*

1. Al comma 3 dell'art. 103 della legge regionale 40/2005 dopo le parole: “le cause di incompatibilità” sono aggiunte le seguenti: “, le cause di inconfiribilità”.

Art. 68.

*Sostituzione dell'art. 108
della legge regionale 40/2005*

1. L'art. 108 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“Art. 108 (*Patrimonio, contabilità e contratti*). — 1. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, la gestione del patrimonio, l'ordinamento contabile e l'attività contrattuale degli ESTAV sono disciplinati dal titolo VIII.

2. Il bilancio pluriennale di previsione ed il bilancio preventivo economico annuale sono adottati sulla base del programma pluriennale e del programma annuale di attività che esplicitano i contenuti funzionali dei servizi svolti e le loro prospettive di sviluppo nei periodi considerati. Nell'elaborazione dei programmi di attività gli ESTAV si conformano agli indirizzi eventualmente impartiti dalla Giunta regionale.

3. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio pluriennale ed il bilancio economico preventivo annuale, corredati dei programmi di cui al comma 2, entro il 15 novembre di ogni anno e li trasmette, con allegata relazione del collegio sindacale, entro il 30 novembre alla Giunta

regionale. La Giunta regionale approva i bilanci entro il 31 dicembre.

4. Il direttore generale dell'ESTAV adotta il bilancio di esercizio entro il 15 aprile di ogni anno e lo trasmette, entro il 30 aprile, alla Giunta regionale, che lo approva entro il 31 maggio. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione consuntiva sull'attività svolta, nonché la relazione del collegio sindacale.

5. I bilanci sono pubblicati integralmente sul sito internet della Regione entro sessanta giorni dalla data della loro approvazione.

6. La Giunta regionale, in sede di approvazione degli atti di bilancio, qualora riscontri carenze documentali oppure ritenga necessaria la correzione, integrazione o modifica dei dati contenuti, assegna al direttore generale dell'azienda un termine non superiore a quindici giorni per effettuare le integrazioni o modifiche richieste, nonché l'eventuale riadozione del bilancio.”.

Art. 69.

*Modifiche all'art. 120
della legge regionale 40/2005*

1. Il comma 1 dell'art. 120 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“1. Il bilancio pluriennale è adottato sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale in conformità ai principi stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.”.

Art. 70.

*Modifiche all'art. 122
della legge regionale 40/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 122 della legge regionale 40/2005 è sostituito dal seguente:

“3. La struttura del bilancio di esercizio e dei documenti a suo corredo si conforma agli schemi previsti dalla normativa statale vigente. La Giunta regionale può integrare tali schemi, impartendo ulteriori e più dettagliate indicazioni.”.

Art. 71.

*Modifiche all'art. 125
della legge regionale 40/2005*

1. Il comma 3 dell'art. 125 della legge regionale 40/2005 è abrogato.



Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2006, N. 55
(INTERVENTI A FAVORE DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E
DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA)

Art. 72.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 55/2006*

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituita dalla seguente:

“*f*) contributi a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale propria (IMU) sulla prima casa.”.

Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 FEBBRAIO 2008, N. 3
(ISTITUZIONE E ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO PER LO
STUDIO E LA PREVENZIONE ONCOLOGICA “ISPO”).

GESTIONE LIQUIDATORIA DEL CENTRO PER LO STUDIO E LA
PREVENZIONE ONCOLOGICA “CSPO”)

Art. 73.

*Modifiche all'art. 4
della legge regionale 3/2008*

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la prevenzione Oncologica “ISPO”. Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la prevenzione Oncologica “CSPO”), è sostituito dal seguente:

“1. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge n. 23 ottobre, n. 421). La nomina del direttore generale è preceduta da motivata comunicazione al Consiglio regionale e decorsi trenta giorni dal ricevimento della medesima.”.

2. Il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 3/2008 è sostituito dal seguente:

“2. Il direttore generale è nominato con le modalità previste dall'art. 3-*bis*, comma 3, del d.lgs. 502/1992 tra i soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti, che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età.”.

3. Il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 3/2008 è sostituito dal seguente:

“3. Le cause di inconferibilità e di incompatibilità dell'incarico di direttore generale sono indicate nel d.lgs. 502/1992 e nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190).”.

Capo IV

TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 SETTEMBRE 1993, N. 67
(NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE
SERVIZIO DI TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO)

Art. 74.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 67/1993*

1. Alla lettera *a*) del comma 2, e al comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio), le parole: “del dipartimento” sono sostituite dalle seguenti: “della Direzione generale”.

2. Il comma 5 dell'art. 6 della legge regionale 67/1993 è sostituito dal seguente:

“5. La commissione resta in carica tre anni, fatta salva l'eventuale conclusione della sessione di esami alla scadenza del triennio.”.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 MARZO 1994, N. 24
(ISTITUZIONE DEGLI ENTI PARCO PER LA GESTIONE DEI
PARCHI REGIONALI DELLA MAREMMA E DI MIGLIARINO, SAN
ROSSORE, MASSACIUCCOLI. SOPPRESSIONE DEI RELATIVI
CONSORZI)

Art. 75.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale 24/1994*

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 (Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi.), le parole: “e il Comitato scientifico” sono sostituite dalle seguenti: “, ad eccezione della Comunità del Parco,”.

2. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 24/1994 è inserito il seguente:

“1-*bis*. Il Comitato scientifico dura in carica quattro anni.”.



Sezione III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 1997, n. 65 (ISTITUZIONE DELL'ENTE PER LA GESTIONE DEL "PARCO REGIONALE DELLE ALPI APUANE". SOPPRESSIONE DEL RELATIVO CONSORZIO)

Art. 76.

*Modifiche all'art. 6
della legge regionale 65/1997*

1. La lettera *a*), del comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 (Istituzione dell'Ente per la gestione del "Parco Regionale delle Alpi Apuane". Soppressione del relativo consorzio.), è sostituita dalla seguente:

"*a*) sette membri designati dalla Comunità del parco;".

Art. 77.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale 65/1997*

1. Nella rubrica dell'art. 10 della legge regionale 65/1997 dopo le parole: "degli organi" sono inserite le seguenti: "e del Comitato scientifico".

2. Al comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 65/1997 dopo le parole: "Ente parco" sono inserite le seguenti: ", ad eccezione della Comunità del parco;".

Art. 78.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale 65/1997*

1. Il comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 65/1997 è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio regionale, oltre ad approvare gli atti già previsti dalla presente legge, esprime il proprio parere sul bilancio preventivo economico ed approva il bilancio di esercizio dell'ente."

Art. 79.

*Modifiche all'art. 23-ter
della legge regionale 65/1997*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 23-ter della legge regionale 65/97 è inserito il seguente:

"5-bis. La Giunta regionale, acquisito il parere della Comunità del parco, trasmette il bilancio di esercizio al Consiglio regionale per l'approvazione."

Sezione IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 1998, n. 91 (NORME PER LA DIFESA DEL SUOLO)

Art. 80.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale 91/1998*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo), è inserita la seguente:

"*c-bis*) determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica per tutti gli usi in attuazione dell'art. 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);".

Art. 81.

*Modifiche all'art. 12-bis
della legge regionale 91/1998*

1. Nella rubrica dell'art. 12-bis della legge regionale 91/1998 le parole "per usi diversi da quello idropotabile" sono sostituite dalle seguenti: "per tutti gli usi".

2. Il comma 2 dell'art. 12-bis della legge regionale 91/98 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale, sentite le autorità di bacino, emana uno o più regolamenti finalizzati a garantire, su tutto il territorio regionale con carattere di omogeneità, la riduzione dei consumi da parte dei soggetti che utilizzano acque con particolare riferimento agli usi irrigui e produttivi."

3. Alla fine della lettera *c*) del comma 4 dell'art. 12-bis della legge regionale 91/98 sono aggiunte le parole: ", nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 119, comma 2, e art. 154, comma 3, del d.lgs. 152/2006".


4. La lettera *i*) del comma 4 dell'art. 12-bis della legge regionale 91/98 è abrogata.

Art. 82.

*Modifiche all'art. 14
della legge regionale 91/1998*

1. Alla lettera *g*) del comma 1 dell'art. 14 della legge regionale 91/1998 prima delle parole: "gestione del demanio idrico" sono inserite le seguenti: "fatte salve le competenze regionali in materia di determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo di acqua pubblica di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e-bis*,".

2. Al comma 1-bis dell'art. 14 della legge regionale 91/1998, le parole: "24, comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "24, comma 4".



Sezione V

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 2006, N. 20
(NORME PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO)

Art. 83.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale 20/2006*

1. La lettera *o*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), è sostituita dalla seguente:

“*o*) autorità idrica toscana (AIT): l'autorità di cui all'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);”.

Art. 84.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 20/2006 le parole: “le AATO” sono sostituite dalle seguenti: “l'AIT”.

Art. 85.

*Modifiche all'art. 3-bis
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 1 dell'art. 3-bis della legge regionale 20/2006 le parole: “dell'AATO, o dell'ente che assumerà le relative funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell'AIT”.

2. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 3-bis della legge regionale 20/2006 è sostituita dalla seguente: “*b*) dell'AIT;”.

Art. 86.

*Modifiche all'art. 5
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 20/2006 le parole: “dell'AATO o dell'ente che assumerà le relative funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “dell'AIT”.

2. Al comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 20/2006 le parole: “L'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni,” sono sostituite dalle seguenti: “L'AIT”.

3. Al comma 4 e al comma 5 dell'art. 5 della legge regionale 20/2006 le parole: “l'AATO” sono sostituite dalle seguenti: “l'AIT”.

4. Al comma 6 dell'art. 5 della legge regionale 20/2006 le parole: “all'AATO, o all'ente che assumerà le relative funzioni.” sono sostituite dalle seguenti: “all'AIT”.

Art. 87.

*Modifiche all'art. 8
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 20/2006 le parole: “dall'AATO” sono sostituite dalle seguenti: “dall'AIT”.

Art. 88.

*Modifiche all'art. 10
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale 20/2006 le parole: “l'AATO, o l'ente che assumerà le relative funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “l'AIT”.

2. Al comma 6 dell'art. 10 della legge regionale 20/2006 le parole: “l'AATO” sono sostituite dalle parole “l'AIT”.

Art. 89.

*Modifiche all'articolo 11
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 20/2006 le parole: “sentite le AATO” sono sostituite dalle seguenti: “sentita l'AIT”.

Art. 90.

*Modifiche all'art. 13
della legge regionale 20/2006*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 e al comma 2 dell'art. 13 della legge regionale 20/2006 le parole: “delle AATO” sono sostituite dalle seguenti: “dell'AIT”.

2. Alla lettera *f-bis*) del comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 20/2006 dopo le parole: “per il trattamento” sono aggiunte le seguenti: “di depurazione”.

Art. 91.

*Modifiche all'art. 13-bis
della legge regionale 20/2006*


1. Al comma 3 dell'art. 13-bis della legge regionale 20/2006 le parole: “dall'AATO, o dal soggetto che assumerà le relative funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “dall'AIT”.

2. Al comma 4 dell'art. 13-bis della legge regionale 20/2006 le parole: “l'AATO o il soggetto che assumerà le relative funzioni” sono sostituite dalle seguenti: “l'AIT”.

Art. 92.

*Modifiche all'art. 15
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale 20/2006 le parole: “all'AATO” sono sostituite dalle seguenti: “all'AIT”.



Art. 93.

*Modifiche all'art. 21
della legge regionale 20/2006*

1. Alla lettera *a)* ed alla lettera *b)* del comma 7 dell'art. 21 della legge regionale 20/2006 le parole: "all'AATO" sono sostituite dalle seguenti: "all'AIT".

Art. 94.

*Modifiche all'art. 21-ter
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 2 e al comma 3 dell'art. 21-ter della legge regionale 20/2006 le parole: "delle AATO, o del soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti "dell'AIT".

2. Al comma 6 e al comma 7 dell'art. 21-ter della legge regionale 20/2006 le parole: "l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT".

Art. 95.

*Modifiche all'art. 25
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 2 e al comma 8 dell'art. 25 della legge regionale 20/2006 le parole: "all'AATO" sono sostituite dalle seguenti: "all'AIT".

2. Alla lettera *a)* del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale 20/2006 le parole: "dall'AATO" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AIT".

3. Al comma 4 dell'art. 25 della legge regionale 20/2006 le parole: "l'AATO" sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT".

Art. 96.

*Modifiche all'art. 26
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 2 dell'art. 26 della legge regionale 20/2006 le parole: "l'AATO, o il soggetto che assumerà le relative funzioni," sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT".

2. Al comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 20/2006 le parole: "dall'AATO o dal soggetto che assumerà le relative finzioni." sono sostituite dalle seguenti: "dall'AIT".

Art. 97.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale 20/2006*

1. Al comma 5 dell'art. 27 della legge regionale 20/2006 le parole: "l'AATO" sono sostituite dalle seguenti: "l'AIT".

Sezione VI

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2011, N. 69 (ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA TOSCANA E DELLE AUTORITÀ PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 E 14/2007)

Art. 98.

*Modifiche all'art. 27
della legge regionale 69/2011*

1. La lettera *b)* del comma 3 dell'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è abrogata.

Sezione VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2012, N. 26 (ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PAESAGGIO AI SENSI DELL'ART. 137 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 "CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137")

Art. 99.

*Modifiche all'art. 2
della legge regionale 26/2012*

1. Il comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 6 giugno 2012, n. 26 (Istituzione della commissione regionale per il paesaggio ai sensi dell'art. 137 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), è sostituito dal seguente:

"4. Per ciascun membro di cui al comma 2, è nominato il relativo supplente, che partecipa alle attività della commissione in assenza del titolare."

Art. 100.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 26/2012*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 26/2012, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Contestualmente alle nomine dei membri della commissione di cui all'art. 2, comma 1, il Presidente della Giunta regionale nomina i supplenti dei membri di cui al comma 2 dello stesso art. 2 scelti nell'ambito delle terne ivi previste."



Art. 101.

*Sostituzione dell'art. 7
della legge regionale 26/2012*

1. L'art. 7 della legge regionale 26/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 (*Norma transitoria*). — 1. In fase di prima applicazione dell'art. 2, comma 4, come modificato dalla legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013), il Presidente della Giunta regionale nomina, entro quindici giorni dall'entrata in vigore di tale comma, i supplenti scegliendoli nell'ambito delle terne di designati pervenute in occasione dell'ultima nomina dei membri effettivi.”

Sezione VIII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2012, N. 80 (TRASFORMAZIONE DELL'ENTE AZIENDA AGRICOLA DI ALBERESE IN ENTE TERRE REGIONALI TOSCANE. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 39/2000, ALLA LEGGE REGIONALE 77/2004 E ALLA LEGGE REGIONALE 24/2000)

Art. 102.

*Modifiche all'art. 3
della legge regionale 80/2012*

1. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell'ente Azienda agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla legge regionale 39/2000, alla legge regionale 77/2004 e alla legge regionale 24/2000), è sostituito dal seguente:

“6. Entro novanta giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 5, la Giunta regionale disciplina con regolamento il funzionamento della banca della terra tenendo conto della proposta medesima e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.”

Art. 103.

*Modifiche all'art. 11
della legge regionale 80/2012*

1. Al comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 80/2012 la parola: “medesimo” è sostituita dalla seguente “ciascun”.

2. Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 80/2012 è sostituito dal seguente:

“5. Il bilancio di esercizio è trasmesso dal direttore alla Giunta regionale, corredato dalla relazione del collegio dei revisori. La Giunta regionale lo adotta e lo invia al Consiglio regionale entro trenta giorni dal suo ricevimento. Il Consiglio regionale provvede all'approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento.”

Capo V

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Sezione I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 LUGLIO 2007, N. 38 (NORME IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E RELATIVE DISPOSIZIONI SULLA SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)

Art. 104.

*Modifiche all'art. 12
della legge regionale 38/2007*

1. Al comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: elaborato ai sensi dell'art. 89, comma 1, del d.lgs. 163/2006 tenendo conto del miglior prezzo di mercato ove rilevabile.”

Art. 105.

*Modifiche all'art. 17
della legge regionale 38/2007*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 17 della legge regionale 38/2007 sono abrogati.

Art. 106.

*Modifiche all'art. 42
della legge regionale 38/2007*

1. Alla fine del comma 1 dell'art. 42 della legge regionale 38/2007 sono aggiunte le seguenti parole: “a favore delle stazioni appaltanti e degli enti aggiudicatori definiti dall'art. 3 dello stesso d.lgs. 163/2006, aventi sede nel territorio regionale”.

Art. 107.

*Modifiche all'art. 56
della legge regionale 38/2007*

1. Al comma 1 dell'art. 56 della legge regionale 38/2007, dopo le parole: “senza preventiva pubblicazione di bando e per” sono inserite le seguenti: “i lavori pubblici”.

Sezione II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 GENNAIO 2009, N. 1 (TESTO UNICO IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E ORDINAMENTO DEL PERSONALE)

Art. 108.

*Modifiche all'art. 7
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo la lettera *k*) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), è aggiunta la seguente:

“*k-bis*) designa, ai sensi dell'art. 1, comma 1-*bis*, lettera *d*), della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli



organi amministrativi di competenza della Regione), i dipendenti regionali in qualità di esperti all'interno di commissioni, comitati e organismi esterni di natura prettamente tecnica, in cui si esprimono le competenze specialistiche della struttura di appartenenza.”.

Art. 109.

*Modifiche all'art. 24
della legge regionale 1/2009*

1. Il comma 6 dell'art. 24 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

“6. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai bandi e alle selezioni per il reclutamento del personale decorre dal giorno successivo alla pubblicazione degli stessi sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (B.U.R.T).”.

Art. 110.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale 1/2009*

1. Il comma 4 dell'art. 33 della legge regionale 1/2009 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorizzazione di cui al comma 1, è disposta dal direttore generale della Direzione generale di assegnazione del dipendente.”.

Art. 111.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale 1/2009*

1. Il comma 3-bis dell'art. 34 della legge regionale 1/2009 è abrogato.

Art. 112.

*Modifiche all'art. 40
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 40 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:

“3-bis. Il personale delle strutture di supporto agli organi di governo di cui al presente articolo nonché quello di cui agli articoli 49 e 55, qualora cessi il proprio servizio per qualsiasi motivo, può essere successivamente riassunto per una delle strutture di cui ai predetti articoli senza che decorra alcuna interruzione temporale.”.

Art. 113.

*Modifiche all'art. 42
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 42 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:

“3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale al cui ufficio di segreteria è preposto, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, e dall'art. 56, comma 7.”.

sidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, commi 1 e 2, e dall'art. 56, comma 7.”.

Art. 114.

*Modifiche all'art. 44
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 4 dell'art. 44 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:

“4-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato e del Presidente o del componente della Giunta regionale del cui ufficio di segreteria fa parte, venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione, di un componente dell'Ufficio di presidenza o di un gruppo consiliare. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 53, comma 4, e dall'art. 56, comma 7.”.

Art. 115.

*Modifiche all'art. 51
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 51 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:


“3-bis. Il contratto non si risolve qualora il responsabile, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio Regionale, del Portavoce dell'opposizione o di un componente dell'Ufficio di presidenza venga assegnato all'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta regionale. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 42, commi 1 e 2.”.

Art. 116.

*Modifiche all'art. 53
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 5 dell'art. 53 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:

“5-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3.”.



Art. 117.

*Modifiche all'art. 56
della legge regionale 1/2009*

1. Dopo il comma 8 dell'art. 56 della legge regionale 1/2009 è inserito il seguente:

“8-bis. Il contratto non si risolve qualora il personale, previo consenso dell'interessato, del Presidente del Consiglio regionale, del Portavoce dell'opposizione, o di un componente dell'Ufficio di presidenza, venga chiamato a far parte dell'ufficio di segreteria del Presidente della Giunta regionale o di un componente della Giunta stessa. In tal caso si provvede all'integrazione del contratto originario, fermo restando quanto previsto dall'art. 44, comma 3.”.

Capo VI

NORME FINALI

Art. 118.

Abrogazioni

1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 6 febbraio 1984, n. 8 (Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indispensabile. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n.2) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

b) legge regionale 21 marzo 2006, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2000, n. 52 (Centro per lo studio e la prevenzione oncologica (CSPO). Conferimento della personalità giuridica di diritto pubblico ai fini del riconoscimento statale di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 febbraio 2008, n. 3 (Istituzione e organizzazione dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO). Gestione liquidatoria del Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (CSPO);

c) gli articoli da 20 a 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 9 agosto 2013

ROSSI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23 luglio 2013.

(*Omissis*).

13R00443

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2013, n. 18.

Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d'acqua e dei relativi invasi nel territorio della Regione Abruzzo, ivi comprese le traversse e le paratoie di derivazione e regolazione dei flussi idrici, nel rispetto delle norme contenute nel decreto legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni nella legge 21 ottobre 1994 n. 584 e nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge n. 15 marzo 1997, n. 59) allo scopo di assicurare il mantenimento dei più alti livelli di sicurezza e di prevenzione dei rischi da calamità alluvionali connessi al comportamento dei corpi di intercettazione della corrente idrica e alla delicatezza del contesto ambientale nel quale sbarramenti ed invasi sono inseriti.

2. La presente legge disciplina, altresì, le competenze e le funzioni dei servizi tecnici deputati a trattare la materia di cui al comma 1, delle leggi nello stesso comma citate, nonché della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72 (Organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale), della legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e della legge regionale 17 aprile 2003, n. 7 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2003)), al fine di dare speditezza ed efficacia all'azione amministrativa degli Enti preposti.



3. La presente legge detta, infine, le disposizioni riguardanti i tempi procedurali connessi alle istanze di autorizzazione alla costruzione degli sbarramenti di ritenuta ed alle operazioni di vigilanza e controllo, oltre alle disposizioni inerenti la redazione di particolari elaborati che vanno ad integrare la documentazione da allegare alle varie istanze, necessari a ridurre ulteriormente le possibilità di rischio.

Art. 2.

Normativa di riferimento

1. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni in materia di sbarramenti di ritenuta e di invasi, in attuazione del decreto legislativo 112/98, la Regione Abruzzo, oltre ad applicare le Norme Tecniche emanate dallo Stato, si avvale in particolare:

a) del decreto-legge 507/94 convertito dalla legge n. 584/94;

b) del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363 (Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta);

c) del decreto ministeriale dei Lavori Pubblici 24 marzo 1982 (Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarramento);

d) delle disposizioni riguardanti i sistemi di studio dell'onda di piena, segnalazione di pericolo, allarme ed emergenza, prescritte, oltre che nel decreto ministeriale di cui al punto c), nelle circolari di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato "A" della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono, altresì, ritenute essenziali le indicazioni per la mappatura delle aree a rischio di inondazione conseguente a manovre degli organi di scarico o ad ipotetico collasso delle dighe contenute nelle circolari di cui ai punti 4 e 5 dell'allegato "A" della presente legge.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge tutte le attività degli impianti coinvolti nelle operazioni di ritenuta e di rilascio idrici, nonché le modifiche riguardanti le attività e le opere stesse di ritenuta, le verifiche sugli impianti e la manutenzione di questi ultimi.

2. Nel rispetto dell'art. 1, del decreto-legge 507/1994, convertito dalla legge n. 584/1994, la competenza regionale è limitata alle opere, di cui all'art. 1, comma 1, aventi altezza inferiore a 15 metri per quanto riguarda gli sbarramenti e volume minore ad 1 milione di metri cubi per quanto riguarda gli invasi.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna;

b) le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti;


c) le opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzioni di ritenuta quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali, ivi compresi gli invasi al servizio di attività minerarie, ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo, intendendo per traversa con organi meccanici di intercettazione e regolarizzazione in alveo un'opera di sbarramento fluviale finalizzata alla derivazione di acque il cui sviluppo trasversale rispetto al corso d'acqua è prevalentemente costituito dai suddetti organi meccanici.

4. Ai fini della disciplina dettata dalla presente legge, l'altezza della diga e il volume di invaso sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 507/1994 convertito dalla legge n. 584/1994 e dalla circolare di cui al punto 6 dell'allegato "A" alla presente legge.

5. Per gli sbarramenti connessi alla laminazione delle piene di casse di espansione, come definite dalla circolare di cui al punto 5 dell'allegato "A" alla presente legge, ivi comprese le relative opere connesse, non disciplinate dalla presente legge in quanto soggette esclusivamente alla disciplina di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), i Servizi Dighe competenti, individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2 della presente legge, esprimono il relativo parere in sede di conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

6. Deroghe alle disposizioni contenute nella presente legge possono essere previste in relazione alle caratteristiche dello sbarramento ed al grado di rischio connesso.

7. Per le finalità di cui al comma 6, la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata "Direzione Regionale competente", entro 12 mesi dell'entrata in vigore della presente legge emana apposite linee guida per la definizione sia delle caratteristiche degli sbarramenti che del grado di rischio definito basso ai sensi dell'art. 5.



TITOLO II

CLASSIFICAZIONE E RISCHIO DELLE DIGHE E DISPOSIZIONI SULLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE DI SBARRAMENTO E VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 4.

Classificazione di dighe e traverse

1. Le opere di cui al comma 1, dell'art. 1, sono suddivise nelle seguenti tipologie e classi:

a) TIPOLOGIA D (invasi e piccole dighe):

1) Classe A:

1.1) sottoclasse A1: sbarramenti che non superano i 5 metri di altezza e che determinano un volume di invaso inferiore a 10.000 metri cubi;

1.2) sottoclasse A2: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso fino a 30.000 metri cubi;

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 10 metri e con volume di invaso compreso tra 30.000 e 100.000 metri cubi;

3) Classe C: sbarramenti con altezza superiore a 10 metri e fino a 15 metri o con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 1 milione di metri cubi;

b) TIPOLOGIA L (sbarramenti per la laminazione delle piene):

1) Classe A: sbarramenti con altezza fino a 5 metri a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione con volume di invaso fino a 100.000 metri cubi;

2) Classe B: sbarramenti con altezza fino a 15 metri di altezza a servizio degli invasi temporanei per la laminazione delle piene e casse di espansione dirette o in derivazione fino a 1 milione di metri cubi.

c) TIPOLOGIA T (Traverse e paratoie):

1) Classe A: paratoie, traverse fisse derivanti o con canale derivatore separato, fino a 10 metri di altezza;

2) Classe B: traverse fisse da 10 a 15 metri di altezza;

3) Classe C: traverse mobili con pile fisse;

4) Classe D: traverse mobili senza pile a piccoli elementi mobili;

5) Classe E: traverse mobili senza pile a grandi elementi abbattibili.

Art. 5.

Valutazione e classificazione del rischio

1. La valutazione viene effettuata attraverso il calcolo del rischio globale connesso con l'opera ed in particolare attraverso la verifica delle dimensioni del bacino, della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dall'opera e dei fattori di rischio presenti a valle, sulla base anche di quanto proposto nella circolare di cui al punto 7 dell'allegato "A". Lo sbarramento viene inquadrato, attraverso il calcolo del rischio potenziale, in apposita classe di rischio.

2. La procedura per il calcolo del rischio di cui al presente articolo è disposta con circolare dell'Assessore regionale delegato in materia di lavori pubblici su proposta della Direzione regionale competente.

3. Per le valutazioni speditive da utilizzare nell'iter procedurale di autorizzazione degli invasi sia esistenti che di nuova costruzione, viene definito rischio intrinseco quello valutato tenendo presente il livello e la tipologia di antropizzazione del territorio a valle dello sbarramento o nei dintorni dell'invaso.

4. Vengono individuate tre classi di rischio:

a) basso, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde, da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano perdite trascurabili sotto l'aspetto ambientale ed economico nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è considerata improbabile;

b) moderato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale dello stesso o delle sponde da parte del volume di acqua derivante dalla massima piena prevedibile, risultano apprezzabili alterazioni dell'assetto ambientale o perdite economiche con danni a strutture abitative, commerciali o industriali, servizi pubblici o infrastrutture, nelle aree a valle o adiacenti. La perdita di vite umane è da ritenersi improbabile. Il rischio è anche da considerarsi moderato, se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di scarichi di fondo che attraversano il corpo diga realizzata in terra, l'errato dimensionamento di essi, la mancanza di manutenzione dello sbarramento o delle sponde, soprattutto per quelli in materiale sciolto;


c) elevato, se, a seguito del collasso dello sbarramento o di tracimazione accidentale di un volume imprevedibile di acqua, nelle aree a valle o adiacenti, risultano perdite di vite umane e rilevanti danni ambientali ed economici, con coinvolgimento di manufatti di un certo rilievo (strade, ponti, viadotti, gallerie, ferrovie, elettrodotti), agglomerati urbani o aree di espansione con numerose residenze. Il rischio è anche da considerarsi elevato se nelle opere esistenti sono rilevabili una o più delle seguenti circostanze: la presenza di infiltrazioni o sifonamenti nel corpo diga o nelle sponde, una situazione geologica a rischio accertato di frane a monte dello sbarramento o lungo i versanti dell'invaso, l'assenza di organi di scarico, l'insufficiente dimensionamento dello sbarramento, ovvero delle sponde lacuali, a fronte di elevate portate di piena, la presenza di palesi cedimenti nelle opere di ritenuta.

Art. 6.

Censimento dighe e valutazione del rischio

1. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, approva le schede per il censimento delle opere disciplinate dal comma 2 dell'art. 3.

2. La regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è disciplinata dall'art. 20.



3. L'analisi del rischio globale connesso con l'opera, effettuata a cura e spese del proprietario delle opere ovvero dal gestore, viene effettuata mediante la verifica delle dimensioni del bacino, dell'altezza del corpo diga, delle sponde lacuali, nonché della tipologia di alimentazione, dell'area interessata dallo sbarramento e della sensibilità al rischio delle zone a valle o circostanti.

4. L'area da investigare, nella valutazione del rischio, a valle dello sbarramento, non deve risultare inferiore a quella relativa alla distanza dal paramento a valle del corpo diga, pari a: $D = V/10^4$, dove D viene espressa in chilometri e V, che rappresenta il volume di massimo invaso, in metri cubi.

5. Per le traverse, l'analisi va effettuata anche a monte dello sbarramento considerando al posto dell'invaso il volume di massimo rigurgito.

6. Entro i 180 giorni successivi al termine stabilito al comma 1, i Comuni portano a compimento il censimento, utilizzando le schede di cui allo stesso comma 1, dei laghi non ottenuti da sbarramento e delle vasche di raccolta d'acqua, non soggetti alla disciplina della presente legge, a qualsiasi scopo adibiti. Per le finalità indicate all'art. 41 i Comuni, nei 90 giorni successivi al termine di cui al presente comma, trasmettono le relative schede di censimento al Servizio Dighe della Provincia competente per territorio ed al Servizio Dighe della Direzione regionale competente individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2. Per i manufatti di cui al presente comma, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, le relative schede sono trasmesse agli Enti sopra menzionati con cadenza trimestrale.

Art. 7.

Commissione tecnica

1. È istituita una commissione tecnica per gli sbarramenti regionali, di seguito denominata "Commissione", composta dal Dirigente del Servizio regionale competente in materia di Dighe, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, in qualità di Presidente, dai dirigenti dei Servizi dighe provinciali parimenti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, dai dirigenti dei Servizi del Genio Civile regionale, dal Dirigente del Servizio Gestione delle Acque e dal responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune interessato.

2. La Commissione rappresenta strumento di raccordo in materia di sbarramenti tra le strutture tecniche e di controllo operanti sul territorio regionale e si avvale, in casi di riconosciuta complessità, del supporto di enti strumentali, delle agenzie regionali e della consulenza di istituti di ricerca ed universitari, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

3. La Commissione è convocata, per opere di competenza regionale, dal dirigente del Servizio Dighe regionale, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, per valutare progetti di nuove costruzioni di rilevante entità, anche a livello di preliminare, e fornire parere tecnico di supporto alle istruttorie per l'autorizzazione alla costruzione, alla continuazione dell'esercizio ed alla dismissione dell'invaso. Con le medesime modalità la Commissione stessa è convocata, per le dighe e gli sbarramenti di competen-

za provinciale, ogni qualvolta lo richieda il Dirigente del Servizio Dighe provinciale competente individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2.

4. La Commissione è sentita, inoltre, in ordine alla valutazione dei casi di esclusione dalle competenze dei manufatti disciplinati dalla presente legge, nonché per la stesura di circolari esplicative, ovvero per il recepimento di atti normativi statali in materia emanati dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. In particolare, la Commissione, per quanto riguarda le problematiche inerenti le esclusioni dalle competenze regionali, può essere interpellata per opere quali traverse su canali d'irrigazione con deflussi regolati a monte o su corsi d'acqua minori, considerando l'entità delle opere e la loro localizzazione, per le quali la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, l'assenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, sia tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 5.

6. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 1 rientra tra le competenze delle strutture partecipanti.

Capo II

NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI


Art. 8.

Individuazione delle competenze della Regione e delle Province

1. Ai fini dell'individuazione delle funzioni amministrative delle Province e della Regione in materia di sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici, di cui al comma 1, dell'art. 1, si rimanda all'art. 7 della legge regionale 72/1998, all'art. 23 della legge regionale 81/1998 e all'art. 94, comma 3 quinquies, della legge regionale 7/2003.

2. Le funzioni amministrative di cui al comma 1, concernenti la costruzione di opere di sbarramento dei corsi d'acqua e la gestione di quelle esistenti, a qualunque scopo adibite, di altezza inferiore a 15 metri e determinanti invasi di volume minore ad 1 milione di metri cubi, nonché il collaudo delle stesse e la vigilanza sul relativo esercizio, così come delineate dall'art. 1 della L. 584/1994, sono espletate dalle strutture Provinciali e Regionali competenti in materia di dighe, di seguito denominate "Servizio Dighe".

3. Nella fase di prima attuazione della presente legge, le funzioni di competenza regionale vengono espletate dal Servizio del Genio Civile regionale di Pescara. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione ai sensi della legge regionale 14.9.1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), provvede all'individuazione della Struttura competente, con assegnazione di risorse umane e strumentali, nell'ambito del medesimo Servizio del Genio Civile regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.



4. Per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta dei corsi d'acquachecostituisconoconfine provinciale e degli invasi che interessano il territorio interprovinciale, le competenze amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alla Provincia nel cui territorio ricadono, in tutto o per la maggior parte, le opere di captazione, d'intesa con la Provincia confinante.

5. Per il raggiungimento dell'intesa di cui al comma 4, la Provincia competente per territorio, alla quale è stata presentata la domanda di costruzione o di adeguamento delle opere di sbarramento ovvero dell'invaso, convoca la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, alla quale partecipa il Dirigente del Servizio Dighe regionale o un funzionario da questi delegato.

6. Nel caso di mancata stipula dell'intesa nel termine perentorio di novanta giorni, decorrente dalla data di acquisizione agli atti della domanda, la stessa istanza è rimessa al Servizio Dighe regionale che provvede all'individuazione della Provincia competente entro i successivi trenta giorni.

Art. 9.

Competenze del Servizio Dighe

1. Il Servizio Dighe competente esprime parere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 e delle relative norme tecniche di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 30.6.2004 (Criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi del comma 2, dell'art. 40, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo ai fini dell'approvazione del progetto di gestione delle dighe di cui all'art. 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), da parte della Struttura regionale preposta alla gestione del Piano Tutela Acque (PTA). I progetti di gestione vengono esaminati dalla Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990, indetta dalla citata Struttura regionale competente alla sua approvazione.

2. Il Servizio Dighe competente cura il collegamento con la Protezione civile e con gli altri organi regionali e statali preposti alla gestione dell'emergenza per calamità naturali di tipo idrogeologico.

3. Il Servizio Dighe regionale esercita le funzioni di orientamento e armonizzazione delle procedure riguardanti l'istruttoria e la vigilanza di tutte le opere definite dall'art. 3, in ottemperanza all'art. 3 della legge regionale 72/1998.

4. Il Servizio Dighe competente cura il rilascio degli atti autorizzativi alla realizzazione di tutte quelle opere destinate alla creazione di sbarramenti ed invasi di propria competenza, nonché le operazioni connesse al collaudo delle stesse.

5. Il Dirigente del Servizio Dighe competente provvede, altresì:

a) all'autorizzazione all'inizio della costruzione dello sbarramento;

b) all'autorizzazione, previo parere della commissione di collaudo, degli eventuali invasi sperimentali, potendo revocare l'autorizzazione o variare le modalità di

esercizio per manifestazioni che facciano dubitare della stabilità delle opere o per riportare il grado di sicurezza entro i limiti regolamentari;

c) all'approvazione, prima dell'inizio dei lavori di costruzione di una diga, del relativo foglio di condizioni nonché, successivamente, di quello per l'esercizio e la manutenzione prescritte dalla circolare di cui al punto 4 dell'allegato

d) alla trasmissione all'Autorità di Bacino ed ai Servizi di Protezione Civile competenti della documentazione inerente all'individuazione delle aree esposte a rischio elevato di cui al comma 4, lettera c), dell'art. 5.

6. Il Servizio Dighe competente collabora con l'Autorità di Bacino competente e la Protezione Civile regionale al fine di elaborare il piano di laminazione di cui all'art. 38.

7. Il Servizio Dighe regionale provvede agli adempimenti previsti al comma 4, dell'art. 7 della L.R. 11/1999.

8. Il Servizio Dighe competente partecipa al Presidio Territoriale Idraulico previsto dalla direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A".

9. Spettano al Servizio Dighe competente, inoltre, tutte le operazioni collegate al controllo delle opere in fase di esercizio nonché al contenzioso, per quanto di competenza, ed ai provvedimenti prescrittivi di somma urgenza in tema di gestione di situazioni di elevato rischio imminente e di protezione civile.

Art. 10.

Attività di vigilanza

1. È affidata al Servizio Dighe competente la vigilanza in fase di costruzione dell'opera di sbarramento secondo le modalità dettate dall'art. 16.

2. La verifica e la vigilanza in corso di esercizio, di norma, è effettuata secondo le procedure dettate dall'art. 24.

TITOLO III

NORME GENERALI PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI DIGHE E TRAVERSE


Capo I

NUOVI INVASI CHE UTILIZZANO ACQUE PUBBLICHE

Art. 11.

Procedura di autorizzazione

1. Il concessionario della derivazione d'acqua assentita ai sensi dell'art.38 del Regolamento regionale: "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee" approvato con D.P.G.R. 13.8.2007, n. 3, presenta istanza di autorizzazione, entro il termine prescritto nel Disciplinare allegato all'atto di concessione, al Servizio Dighe competente, allegando, oltre all'atto di concessione con relativo disciplinare, il progetto esecutivo dell'opera i cui contenuti progettuali sono specificati nell'allegato "B", nonché l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, comma 1, lettera a).



2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione e alle direttive tecniche di settore emanata dallo Stato come elencato al comma 1 dell'art. 2.

3. Il progetto esecutivo è sottoscritto dal proprietario e dall'ingegnere progettista iscritto all'Albo professionale, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività progettuali e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

4. Il Servizio Dighe competente, previa comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990, accerta la completezza della documentazione progettuale e motivatamente richiede eventuali elaborati integrativi, assegnando un termine perentorio non inferiore a giorni 15 e non superiore a giorni 60, salvo la concessione su richiesta di ulteriore proroga non superiore a 30 giorni.

5. Il progetto è esaminato dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti che redige una relazione istruttoria e lo schema di disciplinare di costruzione.

6. Il Servizio Dighe competente convoca una conferenza dei servizi, in relazione alla tipologia di intervento, per l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, qualora precedentemente non trattati nella conferenza indetta ai sensi dell'art. 19 del regolamento regionale di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero successivamente intervenuti, solo in relazione alle opere di sbarramento. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato con determinazione dirigenziale, della quale il progetto esecutivo ed il suddetto disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale.

7. Per le opere da assoggettare a valutazione di impatto ambientale ovvero a valutazione di incidenza prevista dalla normativa di cui alla parte II del decreto legislativo 152/2006, si applicano le procedure e le modalità previste dall'art. 44 del D.P.G.R. 3/2007.

Capo II

NUOVI INVASI CHE UTILIZZANO ACQUE DI CUI AL COMMA 3, DELL'ART. 1, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18.2.1999, N. 238, CONCERNENTE "REGOLAMENTO RECANTE NORME PER L'ATTUAZIONE DI TALUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 5.1.1994, N. 36 IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE"

Art. 12.

Procedura di autorizzazione

1. Al fine di verificare le condizioni per ottenere, al momento della presentazione del progetto esecutivo di cui all'allegato "B", i necessari atti di consenso, il richiedente la costruzione dell'invaso delle acque per l'utilizzo delle quali non è richiesta alcuna autorizzazione o concessione ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 3/2007, può avvalersi della facoltà di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990, allegando il progetto i cui contenuti progettuali sono riportati nell'allegato "C", nonché l'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, comma 1, lettera a).

2. Per i criteri progettuali si rimanda alla regolamentazione tecnica di cui al comma 2 dell'art. 11.

3. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione, il Responsabile del procedimento convoca la conferenza dei servizi di cui all'art. 14-bis della legge n. 241/1990, se la documentazione risulta completa; se la documentazione deve essere completata oppure regolarizzata, entro lo stesso termine, decorrente dalla data di ricevimento della medesima, ne richiede la regolarizzazione, da effettuarsi entro un termine perentorio e prestabilito, non inferiore a 15 giorni e non superiore a 45 giorni.

4. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui al comma 4 dell'art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

5. Se, sulla base della documentazione presentata, non emergono elementi comunque preclusivi alla realizzazione del progetto, le amministrazioni partecipanti indicano entro 45 giorni dalla data della conferenza dei servizi, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto esecutivo, gli atti di consenso.

6. In alternativa a quanto disposto al comma 1, il richiedente allega all'istanza di costruzione dell'invaso il progetto esecutivo di cui all'Allegato "B".

7. Il Responsabile del Procedimento, acquisito il progetto esecutivo, con proprio atto provvede:

a) alla trasmissione del progetto esecutivo alle amministrazioni competenti;

b) alla convocazione della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990;

c) alla pubblicazione, nell'Albo Pretorio del Comune ove insistono le opere in progetto, del provvedimento medesimo contenente le seguenti informazioni:

1) l'Autorità Concedente;

2) l'oggetto del procedimento; il Servizio Dighe Procedente ed il responsabile del procedimento;

3) i dati identificativi del richiedente;

4) la data di presentazione della domanda;

5) le caratteristiche geometriche principali dell'invaso;

6) l'area di impianto dell'invaso;

7) l'uso della risorsa idrica;

8) il luogo presso il quale la domanda e il progetto sono depositati ed i giorni in cui questi atti sono consultabili dal pubblico;

9) i Comuni ed i giorni di affissione all'Albo Pretorio;


10) i termini e le modalità per la presentazione di osservazioni e opposizioni;

11) gli Enti ai quali è inviata copia dello stesso provvedimento;

12) il giorno ed il luogo della conferenza di servizi;

13) la data di conclusione del procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia del Servizio Dighe competente.

8. La pubblicazione, corredata degli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge n. 241/1990, costituisce comunicazione di avviodel procedimento dirilascio



dell'autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge n. 241/1990.

9. Al fine di dare la massima pubblicità alla costruzione dell'invaso, il provvedimento di cui al comma 7 è pubblicato sul sito web della Regione Abruzzo. Tale pubblicazione non comporta variazioni nelle decorrenze dei termini per la presentazione di osservazioni ed opposizioni di cui al n. 11), della lettera c), del comma 7.

10. In caso di esito positivo dell'esame in conferenza, il progetto è approvato con atto dirigenziale unitamente al disciplinare di costruzione di cui all'art. 14, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del provvedimento di approvazione. In caso di esito negativo, previa comunicazione al richiedente ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Dirigente determina con proprio atto il diniego dell'autorizzazione.

11. In entrambi i casi previsti al comma 10, la determinazione è trasmessa, oltre che al richiedente, anche all'amministrazione comunale interessata.

12. L'avvenuta approvazione è pubblicata per estratto sul B.U.R.A.

13. Per le tipologie di opere di cui all'art. 4, appartenenti alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento o invasivo, è ammessa la presentazione della documentazione ridotta di cui all'art. 13. In caso di esame positivo del progetto esecutivo, previa sottoscrizione dalle parti del disciplinare di costruzione delle opere, il progetto è approvato mediante apposita determinazione dirigenziale.

Contestualmente, il Responsabile del Procedimento dà avviso dell'approvazione del progetto di costruzione dell'invaso mediante pubblicazione, per estratto, sul B.U.R.A. del relativo provvedimento amministrativo.

Capo III

NORME COMUNI

Art. 13.

Documentazione ridotta

1. Se l'autorizzazione richiesta riguarda una delle opere classificate all'art. 4, appartenente alla classe A di tutte le tipologie di sbarramento dei corsi d'acqua che non risultano pensili, il richiedente può presentare un progetto esecutivo ridotto i cui contenuti progettuali sono specificati nell'allegato "D".

2. Dagli elaborati progettuali di cui al comma 1 deve evincersi che l'opera progettata è inserita in un'area il cui assetto idrogeologico complessivo, considerate la superficie del bacino imbrifero, la pendenza dell'alveo o dei versanti a valle dello sbarramento, la presenza di situazioni di rischio geologico ed ambientale derivanti da significativi dissesti sui versanti, smottamenti attivi, probabilità di valanghe, sismicità dell'area, è tale da permettere la valutazione di classe di rischio basso di cui al comma 4, lettera a), dell'art. 5, in un'area significativa indagata a valle, in direzioni idraulicamente non trascurabili, per una distanza L calcolata ai sensi dell'art. 6.

Art. 14.

Disciplinare di costruzione

1. Il disciplinare di costruzione contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione.

2. Il disciplinare contiene, in particolare, tutte le prescrizioni relative ai materiali da utilizzare ed alle modalità di costruzione, alle verifiche da effettuare in corso d'opera ed al collaudo.

3. Le verifiche richieste, nello specifico, riguardano:

- a) l'esecuzione dei drenaggi;
- b) la predisposizione dei piani di fondazione e l'esecuzione degli ancoraggi e degli ammorsamenti di fondazione;
- c) l'esecuzione degli organi di scarico;
- d) l'esecuzione dello splatemento e dello scotciamento preliminare all'esecuzione del corpo diga;
- e) l'eventuale sussistenza di situazioni impreviste in fase progettuale anche relativamente all'intorno dell'invaso;
- f) i processi di compattazione per la formazione dello sbarramento;
- g) le campionature e le prove dei calcestruzzi e dei materiali secondo le norme vigenti;
- h) i profili dei paramenti.

Art. 15.

Progetti di variante e di manutenzione straordinaria


1. Ogni ipotesi di modifica alle opere che interviene in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante l'esercizio delle stesse, è comunicata al Servizio Dighe competente. Tale comunicazione, su espressa richiesta del Servizio Dighe competente, deve essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella indicata agli articoli 11, 12 e 13, nonché dell'attestazione di avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, comma 1, lettera a) oppure lettera b).

2. In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Servizio Dighe competente può autorizzare i lavori stessi senza ricorrere alla convocazione della conferenza dei servizi.

3. Per lavori che alterano in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, ovvero in caso di sbarramento in costruzione, è convocata la conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/1990.

4. La conferenza dei servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti, considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

5. Se necessario, viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.



6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle varianti sostanziali contemplate dall'art. 49, del D.P.G.R. 3/2007, per le quali si applicano le procedure di autorizzazione di cui all'art. 11.

Art. 16.

Sorveglianza sui lavori

1. La vigilanza sui lavori di costruzione dell'opera, secondo le norme contenute nel disciplinare posto a base dell'autorizzazione, è affidata al Servizio Dighe competente che viene costantemente informato, mediante apposita relazione redatta dal Direttore dei Lavori, in merito all'andamento delle varie fasi costruttive, nonché ad eventuali anomalie sopravvenute.

2. Il proprietario dell'opera comunica al Sindaco ed al Servizio Dighe la data di inizio dei lavori ed il nominativo dell'ingegnere direttore dei lavori incaricato, al fine di consentire il controllo e la vigilanza sull'esecuzione dei medesimi lavori.

3. Il Direttore dei Lavori esegue i controlli con particolare riferimento a quelli prescritti nella manualistica tecnica di settore.

4. Il Servizio Dighe competente ha facoltà di accedere in qualunque momento ai cantieri e di eseguire o di far eseguire, a cura e spesa del proprietario dell'opera, indagini e controlli ritenuti necessari ai fini della tutela della pubblica incolumità.

5. In caso di gravi inadempienze o di sostanziali variazioni dei lavori rispetto al progetto approvato, il Servizio Dighe competente ha facoltà di sospendere i lavori, riferendo al Sindaco del Comune territorialmente competente, per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il proprietario dell'opera informa il Sindaco e il Servizio Dighe competente dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

7. Per le funzioni di cui al presente articolo, nonché quelle relative all'art. 11, comma 4, e all'art. 12, comma 3, con riguardo alla completezza degli atti, il Servizio Dighe regionale può avvalersi della collaborazione dei Servizi del Genio Civile Regionale nell'ambito dei territori di propria competenza.

Art. 17.

Collaudo

1. Per le opere di classe C della tipologia D e della classe B delle tipologie L e T, di cui all'art. 4, è necessario il collaudo in corso d'opera da parte di una commissione composta da massimo tre tecnici qualificati.

2. Per le opere della classe B della tipologia D, della classe A della tipologia L e della classe A della tipologia T, di cui all'art. 4, è richiesto il collaudo finale, fatta salva l'eventuale prescrizione di collaudo in corso d'opera contenuta nel disciplinare di costruzione in considerazione di particolari situazioni locali o di classe di rischio media o alta di cui all'art. 5.

3. Per le opere della classe A della tipologia D, nonché delle classi C, D e E, della tipologia T, di cui all'art. 4, è richiesto il collaudo finale.

4. Alla designazione dei tecnici collaudatori nelle ipotesi previste ai commi 1 e 2 provvedono la Regione e la Provincia, nel rispetto dei relativi ordinamenti amministrativi e in osservanza delle vigenti disposizioni in tema di affidamento degli incarichi professionali, con nominativi di tecnici di comprovata esperienza nel campo idraulico e strutturale. Nelle ipotesi previste al comma 3 il proprietario ha facoltà di richiedere la designazione del collaudatore al Servizio Dighe competente o di provvedere direttamente alla nomina comunicando il nominativo al Sindaco e al medesimo Servizio Dighe. In tal caso il collaudatore deve possedere i requisiti prescritti dal primo paragrafo.

5. I risultati delle ispezioni periodiche effettuate dalla commissione di collaudo in corso d'opera sono comunicati al Sindaco ed al Servizio Dighe competente.

6. Il certificato di collaudo tecnico definitivo è trasmesso dai collaudatori o dal collaudatore al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti.

7. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono tenuti a certificare, in particolare:

a) la conformità delle opere realizzate con il progetto o le eventuali varianti approvate;

b) il regolare funzionamento degli organi di scarico, degli eventuali sistemi di monitoraggio anche a distanza, di comunicazione ed allarme e delle eventuali segnalazioni di pericolo;

c) il regolare comportamento dello sbarramento nel corso degli invasi sperimentali;

d) lo stato di esercibilità del serbatoio e delle opere connesse.


8. Tra i compiti della Commissione di Collaudo o del Collaudatore sono ricompresi anche quelli espressamente indicati all'art. 42, comma 4, lettera b) del D.P.G.R. 3/2007.

9. Le spese per le operazioni di collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori sono a carico del proprietario dell'opera. A tal fine nel disciplinare allegato all'atto autorizzativo è indicato l'importo che il richiedente deve versare oppure garantire tramite apposita polizza fidejussoria prima dell'inizio dei lavori.

10. Spetta al Servizio Dighe competente liquidare le somme spettanti ai collaudatori in tutti i casi previsti dal comma 9.

11. Il Servizio Dighe provinciale o regionale, qualora il proprietario dell'opera si sia avvalso della facoltà del versamento della somma specificata al comma 9, provvede, dopo aver disposto la liquidazione ed il pagamento delle somme spettanti ai collaudatori, alla liquidazione ed alla restituzione della restante somma al proprietario dell'opera nel caso in cui dovesse risultare che la somma complessivamente liquidata sia inferiore a quella versata.

12. Della somma versata di cui al comma 9, il Servizio Dighe competente è tenuto a dare rendicontazione a coloro che le hanno versate.



13. Qualora il proprietario dell'opera si sia avvalso della facoltà della prestazione della polizza fidejussoria, il Servizio Dighe competente, una volta accertati i pagamenti ai collaudatori delle somme liquidate ai sensi del comma 10, mediante dichiarazione liberatoria degli stessi collaudatori, provvede allo svincolo della polizza fidejussoria.

14. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo si seguono le norme del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 163/2006 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nonché le norme tecniche di settore emanate dall'autorità statale come elencato al comma 1 dell'art. 2.

15. L'opera dichiarata non collaudabile è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 19.

Art. 18.

Autorizzazione all'invaso

1. Il progressivo riempimento dell'invaso è autorizzato dal Servizio Dighe competente sulla base di specifica richiesta del proprietario con allegato programma operativo, predisposto dal direttore dei lavori ed elaborato sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare di costruzione.

2. Successivamente, il Servizio Dighe competente richiede il parere del collaudatore in corso d'opera ed autorizza gli invasi parziali, impartendo eventuali prescrizioni o raccomandazioni ritenute necessarie.

3. Dell'autorizzazione agli invasi parziali il Servizio Dighe competente in forma preventivamente il Sindaco del comune interessato dalla costruzione e, nei casi di maggiore rilevanza, la competente Prefettura.

4. L'invaso delle acque fino al raggiungimento del livello di massimo invaso è consentito per la prima volta in occasione delle operazioni finali di collaudo. Il documento di collaudo viene inviato dal collaudatore al Servizio Dighe competente che, a seguito di esame e valutazione favorevole, autorizza l'invaso con determinazione dirigenziale e redige il disciplinare d'esercizio di cui all'art. 25.

Art. 19.

Dismissione ed intervento di ripristino ambientale

1. Per le opere relative agli sbarramenti ed agli invasi, la disattivazione o dismissione delle stesse, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 54, 55, 56 e 57 del D.P.G.R. 3/2007, sono effettuate, ed i luoghi ripristinati nelle condizioni quo ante, a cura e a spese del proprietario delle citate opere e secondo le previsioni del progetto di ripristino, predisposto a cura e spese del medesimo proprietario.

2. Il progetto di ripristino si intende approvato se il Servizio Dighe competente non formula osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

3. Se il proprietario dell'opera non provvede alla predisposizione del progetto di ripristino ovvero non provvede

all'esecuzione dei relativi lavori nel termine assegnato, il Servizio Dighe, nel rispetto delle procedure di legge, provvede d'ufficio con spese a carico del medesimo proprietario.

4. Per la mancata trasmissione delle integrazioni richieste e per concomitanti motivi di temuto rischio per la pubblica incolumità, il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti può imporre la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta.

5. Il Servizio Dighe competente può imporre, altresì, previa diffida a provvedere, la disattivazione o dismissione delle opere di ritenuta anche a seguito di mancato pagamento delle spese di istruttoria previste all'art. 43.

TITOLO IV

INVASI ESISTENTI

Art. 20.

Regolarizzazione delle opere

1. I proprietari degli invasi esistenti presentano, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al Servizio Dighe competente una perizia tecnica giurata definitiva firmata da un ingegnere iscritto all'Albo professionale ed abilitato al collaudo tecnico, che svolge anche la funzione di coordinatore di tutte le attività di verifica e di supporto effettuate da professionisti abilitati di diversa specializzazione.

2. Sono esclusi dall'obbligo previsto al comma 1 i proprietari degli invasi esistenti già in possesso dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata dagli Enti competenti ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari statali.

3. Il proprietario o il gestore, nel caso in cui la gestione sia distinta dalla proprietà, è individuato quale responsabile a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell'impianto.

Art. 21.

Definizione dei casi possibili


1. Ai fini della procedura da seguire per ottenere l'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio si distinguono tre categorie di gruppi di invasi:

a) Gruppo non collaudati, di seguito indicati con l'acronimo "NC": invasi già denunciati all'amministrazione regionale o provinciale con:

- 1) denuncia presentata mancante di perizia giurata;
- 2) documentazione richiesta incompleta;

b) Gruppo ex Provveditorato alle OO.PP., di seguito indicato con l'acronimo "EP": invasi divenuti di competenza della Regione per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 112/1998;

c) Gruppo mai denunciati, di seguito indicati con l'acronimo "MD": invasi non denunciati all'amministrazione regionale o provinciale.



Art. 22.

Procedure per l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

1. Il proprietario trasmette l'attestazione dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 43, indicate per ogni invaso o sbarramento appartenenti alle diverse tipologie e classe, al Servizio Dighe competente, al quale è altresì inviata la documentazione di cui all'allegato "E", differenziata per gruppo di appartenenza.

2. Per il completamento o regolarizzazione della documentazione si applicano le procedure di cui all'art. 12 del D.P.G.R. 3/2007.

Art. 23.

Autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio

1. Il Servizio Dighe competente per istanze relative ai gruppi NC, EP ed MD di cui all'art. 21, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze dello stato di consistenza certificato nella perizia tecnica definitiva, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni alle quali è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 25.

2. Per le pratiche di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio già completate dai proprietari e per le quali le istruttorie sono in corso, il Servizio Dighe competente, a seguito di sopralluogo e verifica della corrispondenza tra lo stato di fatto e la documentazione ricevuta, nonché sulla base delle risultanze del collaudo statico, redige la relazione di istruttoria ed il disciplinare contenente le condizioni a cui è subordinata la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di cui all'art. 25.

3. Copia della determinazione di autorizzazione alla prosecuzione e del disciplinare di esercizio è trasmessa al proprietario o gestore, al Sindaco ed al Servizio Dighe regionale, se l'autorizzazione è stata rilasciata dal Servizio Dighe provinciale.

4. Se un'opera appartenente ad una delle classi di cui all'art. 4, non risulta idonea all'esercizio, il Servizio Dighe competente, su relazione del tecnico incaricato del procedimento, ordina la sospensione dell'utilizzazione dell'impianto e l'esecuzione degli interventi di adeguamento, con diffida ad adempiere entro un congruo termine tenendo presenti le condizioni di rischio e, in presenza di basso livello di rischio, le capacità tecnico-economiche del gestore.

TITOLO V

ESERCIZIO E VIGILANZA

Art. 24.

Esercizio e vigilanza

1. Il proprietario provvede a propria cura e spese, avvalendosi di personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla vigilanza ed alla costante manutenzione dell'opera inviando rapporti sui dati registrati con il monitoraggio al Sindaco ed al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, secondo le modalità e le frequenze indicate all'art. 26 e nel disciplinare di esercizio. Allega, altresì,

una relazione, a firma del responsabile della sicurezza di cui all'art. 39, dalla quale risultino le considerazioni in merito a eventuali problematiche connesse ai citati dati registrati ovvero derivanti da valutazioni soggettive.

2. Il Servizio Dighe competente può imporre al proprietario o al gestore, se distinto dal proprietario, la guardia fissa e l'individuazione, anche all'interno della propria struttura, di un ingegnere con alta esperienza nel campo idraulico e strutturale designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto. L'ingegnere, i cui compensi sono a carico del proprietario o gestore dell'opera, garantisce l'azione di controllo da parte della pubblica amministrazione in fase di esercizio, in casi ritenuti complessi dalla commissione tecnica di cui all'art. 7.

3. È altresì obbligo del proprietario o gestore dell'opera mantenere in efficienza, con spese a proprio carico, la strumentazione di controllo prescritta nel disciplinare.

4. Nell'ambito delle attribuzioni di cui all'art. 9, il Servizio Dighe competente adotta i provvedimenti prescritti secondo le procedure di seguito indicate:

a) adotta i provvedimenti prescrittivi contenenti la diffida ad adempiere entro un termine ragionevole rapportato alla gravità della situazione e tendente al ristabilimento di normali condizioni di sicurezza o di esercizio;

b) comunica al proprietario o gestore dell'opera, dandone comunicazione al Sindaco, affinché vengano limitati in modo opportuno gli invasi in presenza di circostanze che facciano supporre una riduzione del grado di sicurezza dell'opera e segnala, ove permanga la situazione di pericolo, al Sindaco, nella sua qualità di autorità locale di protezione civile.

5. Il Sindaco, in caso di accertato imminente pericolo e nelle more dell'adozione dei provvedimenti del caso da parte del Servizio Dighe competente, ordina l'esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione necessari, in relazione alle risultanze delle visite di controllo effettuate dal Servizio Dighe competente. In caso di accertate negligenze o di mancata esecuzione dei lavori ordinati, intima al proprietario o gestore dell'opera lo svuotamento anche parziale dell'invaso a tutela della pubblica incolumità, anche in difformità alle procedure stabilite nel progetto di gestione di cui agli articoli 31 e seguenti della presente legge. Copia dell'ordinanza è trasmessa alla Prefettura competente ed al Servizio Dighe competente.

Art. 25.

Disciplinare di esercizio

1. Il disciplinare di esercizio contiene le condizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per un nuovo invaso o alla relativa prosecuzione per un invaso esistente.

2. Il disciplinare contiene tutte le prescrizioni relative alla fase di esercizio e, in particolare:

a) l'utilizzo plurimo dell'acqua accumulata risultante dall'atto di concessione a derivare;



b) l'obbligo di rendere disponibile la risorsa idrica per fini di protezione civile ed in particolare per lo spegnimento di incendi, ovvero per le priorità d'uso previste dal decreto legislativo 152/2006;

c) le manovre degli scarichi;

d) le eventuali limitazioni di invaso ai fini di laminazione delle piene;

e) i controlli sull'efficienza delle opere;

f) i controlli sulle strumentazioni installate per il monitoraggio;

g) la raccolta dei dati e la trasmissione degli stessi;

h) la manutenzione da effettuare e la sua periodicità;

i) la vigilanza sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei recettori a valle dello sbarramento e l'indicazione del personale addetto alla vigilanza;

j) le verifiche che devono essere effettuate dal Servizio dighe competente;

k) la possibilità di richiedere l'effettuazione di verifiche anche periodiche da parte di professionisti abilitati, incaricati dai proprietari, in merito alla sicurezza delle opere;

l) l'eventuale guardiana fissa;

m) l'eventuale individuazione dell'ingegnere responsabile.

1. Il disciplinare di esercizio può essere integrato e modificato in tempi successivi dal Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti, soprattutto a seguito di:

a) varianti alle opere;

b) esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio;

c) successive valutazioni tecniche;

d) eventi alluvionali;

e) modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

4. Per le modifiche contemplate al comma 3 si applicano, ove compatibili, le procedure di cui al comma 4 dell'art. 11.

Art. 26.

Trasmissione dati

1. Per le opere delle classi B e C della tipologia D e della classe B della tipologia T di cui all'art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti secondo le disposizioni del disciplinare di cui all'art. 25.

2. Per le opere della classe A della tipologia D e delle classi A, C, D, E della tipologia T di cui all'art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni franosi od alluvionali.

3. Per le opere di tipologia L di cui all'art. 4, i dati raccolti sono comunicati al Sindaco e al Servizio Dighe competente secondo le disposizioni del disciplinare ed in particolare a seguito di fenomeni che attivano la cassa di laminazione.

TITOLO VI

OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI NONCHE' NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 27.

Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente titolo disciplina:

a) il procedimento di approvazione dei progetti di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, in attuazione delle relative norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque di cui all'art. 121 del decreto legislativo 152/2006 e ferme restando le disposizioni dettate dal decreto ministeriale di cui all'art. 114, comma 4, del medesimo D.Lgs., per gli invasi diversi da quelli di cui alla lettera b) e da quelli contemplati dall'art. 30;

b) le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi originati da sbarramenti (dighe o traverse) non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, la cui altezza sia inferiore a 10 metri o aventi una capacità di invaso inferiore a 100.000 metri cubi, di seguito denominate "operazioni soggette alla disciplina regionale di cui ai corrispondenti articoli del Capo III".

2. Le operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi sono esercitate in modo da non compromettere, anche indirettamente, gli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione fissati per i corpi idrici monitorati e in particolare con modalità volte a:

a) tutelare lo stato ecologico e chimico-fisico e la capacità di autodepurazione dei corpi idrici a valle degli invasi, nonché integrare le attività di svaso, sfangamento e spurgo nella gestione complessiva degli stessi;

b) mantenere l'integrità dell'ecosistema nelle aree a elevata protezione identificate dalle pertinenti norme del Piano di tutela delle acque in cui vengano a ricadere le operazioni disciplinate dal presente titolo;

c) salvaguardare gli usi della risorsa idrica in atto a valle dell'invaso dagli impatti derivanti dalle operazioni qui disciplinate.


Art. 28.

Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo, si intende per:

a) asportazione di materiale a bacino pieno: operazione di sfangamento che utilizza sistemi di pompaggio o dragaggio per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;

b) asportazione di materiale a bacino vuoto: operazione di sfangamento che utilizza macchine per il movimento e per la rimozione del materiale sedimentato;



c) autorità competente: il Servizio Dighe competente in materia di sbarramenti;

d) corso d'acqua monitorato: i corsi d'acqua inseriti nella rete di monitoraggio regionale e soggetti ad obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione ai sensi della normativa vigente;

e) invaso: accumulo idrico che si crea attraverso la costruzione e gestione di un manufatto (diga o traversa) in grado di trattenere dell'acqua e di causare il contemporaneo deposito di materiale solido;

f) magra: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q274 (portata che viene raggiunta o superata per 274 giorni l'anno);

g) morbida: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento compresa tra la Q91 e la Q182 (portate che vengono raggiunte o superate per 91 e meno di 182 giorni l'anno);

h) piena ordinaria: portata media giornaliera rilevata in un periodo idrologico di riferimento corrispondente alla Q91 (portata che viene raggiunta o superata per 91 giorni l'anno);

i) operazioni di gestione non ordinaria: gli spurghi, ovvero le attività di evacuazione attraverso gli scarichi di fondo, finalizzati al ripristino parziale o totale della capacità utile d'invaso; gli svassi, anche parziali, finalizzati a consentire l'ispezione, la manutenzione o l'ammodernamento delle strutture di ritenuta, presa e scarico, qualora eseguiti tramite apertura degli scarichi di fondo; gli sfangamenti, qualora il materiale asportato venga reimpresso in tutto o in parte, anche tramite bypass, nel corso d'acqua a valle dell'invaso; le operazioni di sfangamento che comportino asportazione dall'invaso di materiale sedimentato;

j) operazioni di gestione ordinaria: le attività di svasso parziale effettuate attraverso gli organi di scarico superficiali ovvero intermedi, qualora questi ultimi si trovino a quota superiore al livello del sedimento, nonché le operazioni condotte attraverso gli organi di presa; le prove periodiche di funzionalità degli organi di scarico; lo svuotamento delle camere ed eventuali condotte presenti fra gli organi di intercettazione degli scarichi di fondo;

k) sfangamento o sghiaimento: operazione di rimozione del materiale sedimentato nel serbatoio;

l) spurgo: operazione di sfangamento che fa esitare a valle, trascinato o disperso nella corrente idrica, attraverso gli organi di scarico o eventualmente di presa, il materiale solido sedimentato, con esclusione delle operazioni di prova di funzionalità degli organi di scarico;

m) svasso: svuotamento totale o parziale dell'invaso mediante l'apertura degli organi di scarico o di presa.

Capo II

PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI SVASO, SFANGAMENTO E SPURGO DEGLI INVASI

Art. 29.

Approvazione del progetto di gestione


1. Il progetto di gestione è predisposto dal soggetto gestore e da questi presentato alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque che ne cura l'istruttoria preliminare volta a verificare la completezza degli elaborati e a richiedere le eventuali integrazioni.

2. Il progetto di gestione è esaminato in sede di conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14 della legge n. 241/1990, indetta dalla Struttura di cui al comma 1 e composta dalle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, all'approvvigionamento di minerali, se necessario, nonché dal Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale (ARTA), dalla Provincia territorialmente competente e dalla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza, oltre che da eventuali soggetti portatori di interessi pubblici. Anche alla luce delle determinazioni della conferenza, il responsabile del procedimento, in caso di riconosciuta complessità dell'istruttoria, può avvalersi della consulenza di istituti di ricerca ed universitari. In tale sede il Servizio Dighe competente esprime il proprio parere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959 e delle norme tecniche. La conferenza di servizi può, in sede di esame del progetto di gestione, richiedere approfondimenti ed integrazioni, imporre prescrizioni operative e limiti più restrittivi rispetto a quanto previsto dal presente titolo, nonché approvare eventuali modalità alternative rispetto a quanto qui disciplinato a fronte di esigenze specifiche.

3. La determinazione motivata di conclusione del procedimento adottata dall'amministrazione procedente ai sensi del comma 6-bis dell'art. 14 ter della legge n. 241/1990 costituisce approvazione del progetto di gestione.

4. Se il progetto di gestione comporta opere o interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa, oppure è funzionale a nuove opere o ad interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti, sottoposti alla procedura di VIA ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 152/2006 recante norme in materia ambientale), la conclusione positiva di tale procedura attivata dal proponente presso l'autorità competente è presupposto necessario per l'approvazione del progetto di gestione.

5. Per gli invasi nei quali la gestione dei sedimenti comporta influenza su un Sito di Importanza Comunitaria individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione



degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o su una Zona di Protezione Speciale individuata ai sensi della direttiva 2009/147/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la conferenza dei servizi di cui al comma 2 richiede l'attivazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 120/2003.

6. Nell'ambito della conferenza dei servizi prevista al comma 2 è acquisito, se necessario, il parere dell'ente gestore dell'area protetta interessata.

7. Il progetto di gestione è approvato entro sei mesi dalla sua presentazione ed ha validità decennale, fermo restando l'obbligo del gestore di presentare un aggiornamento ad ogni mutazione sostanziale delle condizioni riportate nel progetto di gestione approvato.

8. Il Servizio regionale preposto alla gestione del Piano di Tutela Acque, di propria iniziativa o su richiesta del Servizio Dighe competente, ovvero di una delle strutture preposte alla tutela ambientale, ha facoltà di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche anteriormente alla scadenza dei dieci anni e, in particolare, nei seguenti casi:

a) a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento;

b) per motivi di tutela della risorsa idrica ai sensi della normativa vigente, sulla base degli esiti dei monitoraggi effettuati in corrispondenza delle operazioni di cui sopra;

c) per necessità di coordinare tali operazioni a livello di bacino, nell'ottica di ridurre gli eventuali effetti cumulativi provocati da più invasi posti lungo la medesima asta fluviale;

d) nel caso di interventi o attività che mettono in pericolo la sopravvivenza degli ecosistemi acquatici.

9. Ai fini del rispetto del comma 7, dell'art. 114, del decreto legislativo 152/2006, nella definizione dei canoni di concessione per il prelievo e l'utilizzazione del minerale utile dall'invaso o sue pertinenze, nel qual caso il progetto di gestione contiene gli elaborati indispensabili a chiarire modalità e tempi dei metodi di prelievo, trasporto e conferimento ad impianto di trattamento minerario ovvero ad utilizzazione come tout-venant degli inerti prelevati, la conferenza dei servizi determina specifiche prescrizioni in ordine ai percorsi del carreggio, alle cautele per il rispetto di eventuali aree di riserva adiacenti, allo snellimento procedurale in tema di rilascio di permessi ed autorizzazioni richiesti da eventuali vincoli esistenti sul territorio.

10. La conferenza dei servizi segue, per gli importi, la delibera di Giunta regionale che fissa annualmente l'entità dei canoni demaniali per litotipo. Tale delibera prevede espressamente il dimezzamento del canone per i prelievi effettuati in aree demaniali, nonché la precisazione delle modalità di conteggio del materiale prelevato, oltre che l'obbligo della denuncia di tutti i quantitativi sfruttati al Servizio minerario regionale, per gli oneri di statistica annuale ai sensi del R.D. 18 dicembre 1927, n. 2717 (Obbligatorietà della denuncia dei dati statistici relativi alla produzione delle miniere e cave).

11. Il progetto di gestione approvato è immediatamente esecutivo ed autorizza il gestore ad eseguire le operazioni in esso descritte in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso ed alle relative prescrizioni.

12. Il gestore comunica all'autorità competente, alle amministrazioni locali coinvolte, al Dipartimento territorialmente competente dell'ARTA, nonché al Servizio Dighe competente, preposto a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, l'inizio delle operazioni almeno quattro mesi prima, presentando un programma di sintesi delle relative attività; durante tale periodo sono affissi negli albi pretori dei Comuni interessati gli avvisi per informare la popolazione ed i soggetti interessati della prevista effettuazione delle manovre e delle eventuali cautele da adottare. I quattro mesi di preavviso definiscono presuntivamente il periodo in cui le operazioni devono essere effettuate; almeno una settimana prima del giorno dell'effettuazione delle stesse, avendo osservato il verificarsi delle condizioni ottimali descritte in progetto di gestione, il gestore comunica, via fax ovvero via e-mail alle autorità precedentemente avviate, l'avvio delle manovre e dei lavori.

13. Per le dighe di cui all'art. 91 del decreto legislativo 112/1998, il progetto approvato è trasmesso all'amministrazione statale competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso, per l'inserimento dello stesso, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1363/1959, e relative disposizioni di attuazione.

Capo III

OPERAZIONI SOGGETTE ALLA DISCIPLINA REGIONALE

Art. 30.

Esenzione dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione


1. Sono esonerate dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione le operazioni soggette alla disciplina regionale relative agli invasi:

a) creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo, senza intercettazione di corsi d'acqua, con alimentazioni prevalenti riconducibili a canali collettori di ruscellamenti superficiali, a pozzi, a sorgenti, ad approvvigionamenti controllati di reti acquedottistiche o consortili e, in generale, con insignificanti depositi di materiale solido ovvero la raccolta di acqua superficiale non ancora convogliata in un corso d'acqua, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999;

b) le cui operazioni di sfangamento, spurgo o svaso non producono effetti rilevabili sulla morfologia e la qualità ambientale dei corsi d'acqua a valle dell'invaso e che:

1) sono creati attraverso opere di sbarramento e di accumulo privi di scarichi di fondo;

2) presentano scarichi di fondo non afferenti direttamente ai corsi d'acqua monitorati;



3) presentano scarichi di fondo non afferenti alle aree ad elevata protezione, identificate dalle relative norme nel Piano di Tutela delle acque;

4) presentano scarichi di fondo o paratoie che rimangono aperti per almeno 90 giorni consecutivi o almeno 150 giorni non consecutivi nell'arco dell'anno solare;

5) presentano opere quali traverse con paratoie di altezza massima di 3 metri o che determinano un volume di invaso massimo di 1.000 metri cubi.

2. Se il gestore, nei casi di cui al comma 1, lettera *b*), intende o necessita effettuare una movimentazione del materiale depositato per quantitativi superiori a 5.000 metri cubi, è tenuto a presentare un progetto di gestione semplificato, secondo le specifiche elencate all'art. 32, nonché ad effettuare le operazioni nel rispetto delle modalità previste all'allegato "F".

3. La gestione degli invasi esclusi dall'obbligo di presentazione del progetto di gestione è comunque realizzata nel rispetto delle modalità di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 del paragrafo I dell'allegato "F" e dei disciplinari di esercizio rilasciati dall'autorità competente.

Art. 31.

Presentazione e contenuti del progetto di gestione

1. Per le operazioni soggette alla disciplina regionale di cui all'art. 27, comma 1, lettera *b*), il progetto di gestione, che il soggetto gestore presenta, entro 12 mesi dall'entrata in esercizio dell'invaso, alla Struttura regionale preposta alla gestione del Piano di Tutela Acque per l'approvazione secondo le medesime modalità di cui all'art. 29, contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della sua localizzazione (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti ivi compresa la presenza di criticità a valle del medesimo (quali gli eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, che si prevede di effettuare entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le seguenti indicazioni: organi di scarico interessati; portate massime e medie che si intende rilasciare; volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione; concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;

periodo individuato; durata prevista di ciascuna operazione; modalità delle operazioni che si intende eseguire, nel rispetto di quanto riportato all'allegato "F", modalità e tempi per il ripristino della capacità utile al serbatoio; tale attività deve, comunque, concludersi entro la data di scadenza della concessione nel caso di invasi che utilizzano acque pubbliche;

e) la caratterizzazione idrologica del corso d'acqua intercettato dallo sbarramento o traversa, nella sezione immediatamente a monte dell'invaso, come meglio specificato all'allegato "G", punto 2, lettera *e*);

f) la caratterizzazione, sulla base dell'analisi di cui al punto *b*), quali-quantitativa di cui all'allegato "G", definita in base alle criticità individuate e alla tipologia di operazione prevista; le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti a più di due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

g) la valutazione degli effetti potenziali sugli altri usi dell'acqua e del territorio, sulla fauna ittica e sugli ambienti acquatici, sugli obiettivi ambientali e funzionali per specifica destinazione, sui vincoli presenti a valle dello sbarramento lungo il tratto di corso d'acqua influenzato, nonché sulle aree di dislocazione del materiale asportato;

h) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni e per ridurre la frequenza delle stesse;

i) l'indicazione, da parte del gestore, dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso di più invasi insistenti sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, in caso di asportazione di materiale a bacino pieno o vuoto, da eseguirsi secondo modalità e prescrizioni riportate nell'allegato "F", Parte II, il gestore individua, al momento della redazione del progetto di gestione, un sito disponibile per il deposito del suddetto materiale e presenta un piano di stoccaggio temporaneo, rimozione, trasporto e destinazione o smaltimento dei sedimenti asportati. Nel progetto di gestione, inoltre, il gestore indica il volume di materiale solido che si prevede di rimuovere dal serbatoio, le modalità di rimozione del materiale e la caratterizzazione qualitativa del materiale solido da rimuovere.

4. Se al momento della presentazione del progetto il proponente non dispone dei dati necessari alla caratterizzazione delle operazioni lo stesso presenta in ogni caso un aggiornamento prima dell'effettuazione delle operazioni medesime.

5. I progetti di gestione non contengono specifiche indicazioni per le seguenti operazioni, la cui esecuzione è comunque subordinata al rispetto delle prescrizioni di cui alla Parte III dell'allegato "F":

a) operazioni di gestione ordinaria dell'invaso;

b) manovre di emergenza volte a garantire la salvaguardia e la sicurezza della pubblica incolumità;



c) operazioni volte a garantire il non superamento del livello di invaso massimo consentito in occasione di eventi di piena;

d) operazioni effettuate per speciali motivi di pubblico interesse disposti dall'amministrazione competente.

Art. 32.

Contenuti del progetto di gestione semplificato

1. Per le operazioni di cui all'art. 30, comma 2, il progetto di gestione contiene:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche dell'invaso e della localizzazione dello stesso (superficie, volume, altitudine, localizzazione, pendenza dell'alveo a valle dell'opera di sbarramento e natura del letto fluviale, destinazione d'uso, tipologia di sbarramento, quota e caratteristiche dimensionali e funzionali degli organi di scarico, volume dell'invaso occupato dai sedimenti, tasso annuo di accumulo dei sedimenti);

b) l'indicazione delle principali pressioni antropiche e degli usi del suolo presenti nel bacino sotteso allo sbarramento (o attivi in passato), che possono influenzare la qualità dell'acqua e dei sedimenti nonché della presenza di criticità a valle del medesimo (eventuali usi dell'acqua e del territorio, gli obiettivi ambientali e funzionali) e di vincoli eventualmente esistenti sul corso d'acqua, potenzialmente influenzati dalle attività disciplinate dalla presente legge;

c) la descrizione sommaria delle attività operative di gestione ordinaria dell'invaso;

d) la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione non ordinaria, disciplinate dalla presente legge, delle quali si prevede l'effettuazione entro dieci anni dalla data di presentazione del progetto stesso, con le indicazioni di seguito elencate:

1) organi di scarico interessati;

2) portate massime e medie che si intende rilasciare;

3) volumi di acqua e di sedimento movimentati rilasciati a valle per ciascun tipo di operazione;

4) concentrazione prevista di solidi sospesi totali nel corpo idrico a valle dello sbarramento durante ciascuna operazione;

5) periodo individuato;

6) durata prevista per ciascuna operazione;

7) modalità delle operazioni da eseguire, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato "F";

e) la caratterizzazione quali-quantitativa di cui all'allegato "G", punto 2 lettere a), b), c), d); le analisi effettuate a tal fine non devono essere antecedenti ai due anni dalla data di presentazione del progetto di gestione;

f) la definizione delle misure di mitigazione che il gestore ritiene utile applicare per minimizzare gli effetti negativi delle operazioni;

g) l'indicazione da parte del gestore dell'esistenza di forme di coordinamento in atto nel caso in cui più invasi insistano sul medesimo bacino, gestiti o meno dallo stesso soggetto, come meglio specificato all'art. 34.

2. I risultati dei monitoraggi effettuati e la sintesi tecnica delle modalità operative eseguite, relative alle operazioni disciplinate dalla presente legge, costituiscono parte integrante dell'aggiornamento del progetto di gestione.

Art. 33.

Casi particolari

1. Lo sfangamento è eseguito, di norma, con l'asportazione a bacino pieno o vuoto del materiale accumulato se:

a) la conferenza dei servizi di cui all'art. 29, comma 2, lo ritiene necessario a seguito di rilevamenti nei sedimenti di concentrazioni di sostanze pericolose superiori ai valori di riferimento indicati nella tabella 1 (colonna B), dell'allegato 5 al titolo V, Parte IV del decreto legislativo 152/2006;

b) l'attività di spurgo compromette la sicurezza idraulica e comporta accertati rischi per gli insediamenti a valle dell'invaso;

c) a seguito di esperienze pregresse relative ad operazioni analoghe sullo stesso invaso, si può prefigurare una compromissione duratura dello stato qualitativo del corso d'acqua recettore, quando si tratta di corpo idrico oggetto di specifici obiettivi di qualità previsti nel Piano di Tutela delle Acque regionale.

Art. 34.

Coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale

1. Al fine di minimizzare gli effetti cumulativi delle operazioni incidenti sullo stesso corso d'acqua, il gestore:

a) presenta un progetto di gestione integrato comprensivo di tutti gli invasi di propria competenza presenti lungo l'asta fluviale;

b) tiene conto, in fase di programmazione temporale delle attività previste nel proprio progetto di gestione, degli eventuali progetti, già approvati, ricadenti sullo stesso corso d'acqua o sul bacino afferente.

2. La struttura regionale di cui all'art. 29, comma 1, ai fini di un maggiore coordinamento, può invitare a partecipare alla conferenza di servizi i gestori degli altri invasi presenti nel medesimo bacino idrografico; in caso di operazioni contestuali, è facoltà dell'autorità competente richiedere, in sede di conferenza di servizi, lo spostamento temporale di una o più operazioni tra quelle previste nei progetti di gestione.

Capo IV

NORME AFFERENTI ALLA GESTIONE

Art. 35.

Realizzazione di interventi antropici in prossimità di dighe e invasi

1. Fatte salve le previsioni del Piano Stralcio Difesa Alluvione approvato dalla Regione Abruzzo, e tenuto conto delle valutazioni di rischio di cui all'art. 6, nessuna opera può essere realizzata ad una distanza inferiore a 50 metri dal corpo dello sbarramento o all'interno dei versanti dell'invaso, senza il preventivo nulla osta, obbligatorio e vincolante, del Servizio Dighe competente.



2. Nell'istruttoria che segue all'istanza relativa, il responsabile del procedimento acquisisce il parere del gestore, che si intende favorevolmente espresso se non è reso entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Il Servizio Dighe competente può richiedere, nel termine di cui al comma 2, qualsiasi altro parere che ritenga necessario acquisire.

Art. 36.

Trasferimento di gestione

1. Il gestore o il proprietario che non cura direttamente l'esercizio delle opere di sbarramento, è tenuto a notificare al Servizio Dighe competente le condizioni ed i patti ai quali intende affidarne l'esercizio a terzi, nonché gli accordi necessari a garantirne la corretta gestione.

2. Il trasferimento di esercizio è soggetto all'autorizzazione del Servizio Dighe competente, previa valutazione delle capacità tecnico-economiche del subentrante.

3. Dell'avvenuta autorizzazione o dell'avvenuto motivato diniego è data comunicazione al competente Genio Civile regionale ovvero al Servizio provinciale competente in materia di derivazioni nonché al Sindaco, entro quindici giorni dall'adozione dell'atto.

4. Il subentrante all'esercizio delle opere controfirma l'istanza di trasferimento e l'accettazione degli accordi in essa contenuti con dichiarazione di disponibilità ad osservare le eventuali prescrizioni poste dal Servizio Dighe competente quali condizioni per l'approvazione al passaggio di gestione.

5. Non può avere luogo il trasferimento di esercizio di opere non autorizzate o non regolarizzate a norma degli articoli 20 e 22.

6. Le procedure di cui ai commi da 1 a 4 si applicano:

a) alla cessione delle utenze di cui all'art. 46 del D.P.G.R. 3/2007;

b) alla cessione delle opere di raccolta delle acque di cui all'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 238/1999.

Art. 37.

Documento di protezione civile

1. Il documento contenente le condizioni necessarie per l'attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, di seguito denominato "documento di protezione civile", costituisce parte integrante del disciplinare d'esercizio. Tale documento, da trasmettersi a cura del gestore in duplice copia sia alla Prefettura sia alla Protezione Civile per la relativa approvazione, prevede in particolare la fase di preallerta e le varie fasi di allerta, così come definite dalla circolare di cui al punto 9 dell'allegato "A", in funzione delle differenti situazioni di ciascuna diga (tipologia, geometria della struttura e degli scarichi, capacità d'invaso, fondazioni, condizioni

delle sponde e dei versanti, scenario di rischio) e dei fattori esterni (idrologia, sismicità ecc.) secondo le seguenti indicazioni generali:

a) preallerta: quando l'accumulo idrico supera la quota massima di regolazione, per i serbatoi in esercizio normale, o la quota autorizzata, per i serbatoi nelle condizioni di esercizio limitato, a seguito di accertamento di comportamenti strutturali anomali o di fenomeni di instabilità delle sponde. In tali casi il documento di protezione civile prevede l'impegno del gestore a svolgere i controlli strumentali e visivi con continuità e ad informarsi tempestivamente dell'evoluzione della situazione idrometeorologica. Se le informazioni ottenute lasciano intuire la prosecuzione o l'intensificarsi dell'evento in atto, si rende necessaria la comunicazione immediata al Prefetto dell'ora presumibile dell'inizio della fase di vigilanza rinforzata B1 di cui alla lettera b), n. 1), oltre che del momento della conseguente apertura degli scarichi manovrabili, ove necessaria.

b) allerta: comprende tre fasi:

1) Vigilanza rinforzata (B1): comporta la sorveglianza attiva e permanente dell'opera, in occasione di apporti fluviali tali da far temere il superamento del livello di massimo invaso ovvero nel caso in cui le osservazioni a vista o strumentali appaiono anormali, oltreché per ragioni di organizzazione della difesa militare;

2) Allarme di I tipo - pericolo (B2): si ha quando il livello dell'invaso ha superato la quota massima, oppure in caso di perdita idrica, di movimenti franosi nelle aree circostanti e di ogni altra manifestazione tale da far temere la compromissione della stabilità dell'opera e della sicurezza a valle;


3) Allarme di II tipo - Collasso (B3): si ha nel caso di collasso accertato, parziale o totale, dell'opera.

2. In tutti i casi di allerta, il gestore avvisa il Sindaco o i Sindaci dei Comuni interessati, ai fini dell'attivazione delle procedure di emergenza di competenza, informa le Stazioni dei Carabinieri, quelle dei Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, il Prefetto e la struttura regionale della Protezione Civile.

3. Il gestore informa altresì il Servizio Dighe rispettivamente competente secondo i casi di relativa pertinenza. In tutti i casi di allerta sono previsti con precisione i tempi per l'effettuazione delle comunicazioni di allerta.

4. Il gestore comunica, inoltre, al Prefetto ed al Servizio Dighe competente la cessazione delle condizioni che hanno determinato l'allerta.

5. Il disciplinare d'esercizio può prevedere particolari prescrizioni imposte in ordine ai soggetti da allertare in funzione dello scenario di danno, indicando in modo esplicito le modalità di comunicazione, le procedure da attivare per le diverse situazioni, sia durante che al termine dell'emergenza, nominativo e telefono di abitazione e cellulare dei vari responsabili: gestore, stazione dei Carabinieri, sindaci dei Comuni interessati, Vigili del Fuoco e del Corpo Forestale, Prefetto, dirigente del Servizio Dighe competente e dirigente regionale della Protezione Civile o loro delegato con capacità decisionale.



6. Nei casi di allarme B2) e B3) di cui al comma 1, lettera b), n. 2) e n. 3), gli ordini per le manovre di urgenza degli organi di scarico sono impartiti dal Servizio Dighe competente o da un funzionario a tal fine delegato.

7. Entro quindici giorni dall'approvazione del disciplinare d'esercizio, una copia dello stesso viene trasmessa al Sindaco o ai Sindaci dei Comuni interessati, i quali adeguano nei successivi sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile agli scenari nello stesso previsti.

Art. 38.

Piano di laminazione

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione Abruzzo ovvero la Provincia per gli sbarramenti di propria competenza, attraverso l'Autorità di Bacino e la Protezione Civile regionale, con la collaborazione della Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture, sentito il gestore, provvede all'elaborazione del piano di laminazione per ogni impianto soggetto a rischio elevato, così come disposto nella direttiva di cui al punto 8 dell'allegato "A", avvalendosi della collaborazione del Servizio Dighe competente.

2. Il piano di laminazione è preceduto da una valutazione preventiva, da parte degli Enti indicati al comma 1, convocati dal Servizio Dighe competente, avente ad oggetto l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili a tergo degli sbarramenti sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle e sull'innalzamento del pelo libero a monte delle traverse, nonché le condizioni di esercizio dei singoli corpi di ritenuta, con contestuale individuazione delle opere che potrebbero svolgere un'efficace laminazione delle piene e consentire una riduzione del rischio idraulico a valle.

3. Per ciascuna diga individuata, il piano di laminazione prevede le misure e le procedure da adottare relativamente all'apertura degli scarichi o delle paratoie, ai livelli idrici da mantenere ed ai tempi relativi, oltre che alle comunicazioni da effettuare agli organi di vigilanza, finalizzate alla salvaguardia dell'incolumità della vita umana, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente interessati. Se più sbarramenti funzionano in serie sullo stesso corso d'acqua, è previsto un piano generale di laminazione.

4. Possono essere individuate due diverse procedure di intervento, definite programma statico e programma dinamico, volte a quantificare i volumi utili alla laminazione della piena. Il programma statico è relativo al breve periodo e prevede il mantenimento continuo di una quota di invaso, o di rialzo del pelo a monte delle traverse, minore della quota di esercizio normale durante i periodi dell'anno considerati critici. Il programma dinamico, relativo al temporeale, prescrive l'esecuzione di manovre preventive nel corso dell'evento critico in atto, da attivare sulla base di previsioni quantitative delle precipitazioni sul bacino a monte e dei conseguenti afflussi a tergo dello sbarramento.

5. I documenti di protezione civile di cui all'art. 37 si intendono modificati ed integrati dal piano di laminazione. In tal caso, copia del piano di laminazione viene trasmessa ai soggetti contemplati dall'art. 37, comma 1.

Art. 39.

Designazione responsabile sicurezza

1. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo per i nuovi sbarramenti e, comunque, prima del rilascio del decreto di autorizzazione, i gestori comunicano l'avvenuta designazione dell'ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto nonché di quella del sostituto, come prescritto dall'art. 4, comma 7, del decreto-legge 507/1994 convertito dalla legge n. 584/94.

2. Per le classi A di ciascuna tipologia di sbarramento individuate dall'art. 4, nonché per le classi C, D, E della tipologia T, dell'art. 4 l'ingegnere può essere sostituito da un geometra o perito industriale, iscritti ai rispettivi albi.

3. Il gestore comunica al Servizio Dighe competente la nomina di un nuovo responsabile dell'impianto entro sette giorni dalle dimissioni del precedente responsabile o dalla revoca del relativo incarico.

Art. 40.

Norma transitoria

1. I progetti di gestione delle opere soggette alla disciplina regionale relativi agli invasi esistenti sono presentati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VII

CATASTO DEGLI SBARRAMENTI DI COMPETENZA GENERALE

Art. 41.


Catasto Sbarramenti

1. Presso il Servizio Dighe regionale è istituito, secondo le modalità stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale competente, il catasto degli sbarramenti esistenti sul territorio regionale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

2. Il catasto è costituito dalla raccolta di tutta la documentazione su supporto cartaceo relativa ad ogni sbarramento di competenza provinciale, regionale o statale e da un sistema informativo.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, ciascun Servizio Dighe provinciale fornisce al Servizio Dighe regionale, qualora non sia stata già trasmessa, copia di tutta la documentazione raccolta e prodotta per ogni invaso denunciato.

4. La documentazione di cui al comma 3 viene richiesta alla Direzione Dighe del Ministero delle Infrastrutture per gli sbarramenti di relativa competenza.



5. Il catasto viene sviluppato per disporre di uno strumento di organizzazione completa delle informazioni relative agli sbarramenti esistenti nel territorio regionale; informazioni raccolte sia dalla struttura regionale che da quelle provinciali competenti in materia di sbarramenti, al fine di gestire in maniera integrata sia la componente descrittiva di tipo generale, tecnico ed amministrativo, sia la componente geografica relativa alla localizzazione degli impianti.

Art. 42.

Accesso al Catasto degli Sbarramenti

1. Il sistema informativo è creato considerando quali utenti:

- a) tutte le Direzioni Regionali;
- b) le Province, i Comuni, le Comunità Montane, l'ARTA, i Consorzi di Bonifica, le Autorità di Bacino regionale, interregionale e nazionale per la porzione di territorio ricadente nell'ambito della Regione Abruzzo;
- c) i Vigili del fuoco, il Corpo forestale dello Stato e i gestori delle aree protette;
- d) i soggetti privati.

2. Gli utenti abilitati possono, in base a criteri d'accesso differenziati e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) accedere alle funzionalità di ricerca, visualizzazione, inserimento e modifica delle informazioni, nonché esportare e stampare i dati ed allegare documenti.

TITOLO VIII

SPESE DI ISTRUTTORIA E SANZIONI

Art. 43.

Spese di istruttoria

1. Ad ogni istanza relativa sia agli invasi ed alle traverse esistenti, che alle nuove costruzioni ed ai lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica nelle seguenti misure:

- a) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'art. 11, al comma 1 dell'art. 12 ed al comma 1 dell'art. 15, € 500,00;
- b) per istruttoria a seguito di domanda di autorizzazione in variante di cui al comma 2 dell'art. 15, € 200,00;
- c) per istruttoria a seguito di domanda di regolarizzazione invasi o sbarramenti di cui all'art. 22:

1) Gruppo NC:

1.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 200,00;

1.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe 13 di ogni tipologia, € 400,00;

1.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 600,00.

2) Gruppo MD:

2.1) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe A di ogni tipologia, nonché alle classi C, D, E della tipologia T, € 400,00;

2.2) invasi o sbarramenti appartenenti alla classe B di ogni tipologia, € 800,00;

2.3) invasi o sbarramenti di classe C della tipologia D, € 1.200,00.

2. Per istruttoria conseguente alla domanda per nulla osta di cui all'art. 35, € 150,00.

3. Gli adeguamenti degli importi previsti al comma 1 sono stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. Con cadenza triennale gli importi di cui allo stesso comma 1 sono adeguati al tasso di inflazione programmatico previsto dal Documento di Programmazione Economico Finanziario per l'anno di riferimento.

4. Sono esclusi dall'obbligo di versamento delle spese di istruttoria i proprietari degli invasi o sbarramenti esistenti di cui al comma 2 dell'art. 20.

5. Fatta salva la regolamentazione già adottata dalle Province in materia di spese di istruttoria, a quelle che ne sono sprovviste si applicano gli importi di cui al comma 1 fino all'adozione del relativo regolamento.

6. La Regione Abruzzo non è tenuta alla rendicontazione delle somme versate per spese di istruttoria nei riguardi dei soggetti richiedenti l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, lettera e) della legge regionale 7/2003.

7. Restano a carico del proprietario delle opere disciplinate dalla presente legge, gli oneri derivanti dagli accertamenti delle violazioni. Detti oneri sono quantificati di volta in volta dalla struttura che ha eseguito gli accertamenti.

8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le spese di istruttoria previste sia per i piccoli invasi, pari ad €. 500,00, sia per i grandi invasi, pari ad €. 1.000,00, di cui alla colonna denominata "classificazione atto amministrativo" della parte B, della tabella 13, annessa all'art. 93, comma 5-bis, della legge regionale 7/2003 e s.m.i.

Art. 44.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 1.500,00 a euro 8.000,00 per violazione delle disposizioni di cui:

- 1) all'art. 15, comma 1;
- 2) all'art. 18 per tutte le fasi di invaso dallo stesso previste;
- 3) all'art. 20, comma 1 per la mancata presentazione della perizia nei termini prescritti;

b) da euro 2.500,00 a euro 10.000,00 per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'art. 3 senza l'autorizzazione regionale ovvero senza autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di cui all'art. 23, comma 2;



c) da euro 500,00 a euro 5.000,00 per coloro i quali realizzano opere di cui agli articoli 11 e 12 in difformità al progetto approvato;

d) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'art. 3 senza rispettare le prescrizioni dettate al momento dell'autorizzazione e durante l'esercizio;

e) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata trasmissione nei termini prescritti nel disciplinare dei dati di cui all'art. 26;

f) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato coordinamento delle operazioni di gestione degli invasi lungo l'asta fluviale, di cui all'art. 34 o in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione integrato di cui al comma 1, lettera a) dello stesso art. 34;

g) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per il mancato rispetto delle procedure previste dall'art. 36 per il trasferimento dell'esercizio delle opere di sbarramento;

h) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la mancata designazione del responsabile della sicurezza di cui all'art. 39, commi 1 e 2, ovvero per il mancato rispetto dei relativi termini.

2. Per le violazioni alle prescrizioni di cui alla presente legge non contemplate al comma 1, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.

3. Per l'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 31 in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 30.000,00 prevista dal comma 7 dell'art. 133 del decreto legislativo 152/06. Alla stessa sanzione soggiace chiunque effettua le medesime operazioni nel caso previsto dal comma 2, dell'art. 30, in mancanza dell'approvazione del progetto di gestione semplificato ovvero in difformità dei limiti indicati nel relativo progetto di gestione ed alle relative prescrizioni.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste alla lettera O del comma 1 ed a quelle previste al comma 3 non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 45.

Accertamento e contestazione delle violazioni nonché destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni delle norme previste dalla presente legge provvedono il Servizio Dighe competente, la polizia provinciale, la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere ed il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge n. 689/1981, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti.

2. Le attività di cui al comma 1 sono altresì di competenza di tutti gli organi di polizia statale.

3. In materia di accertamento degli illeciti amministrativi, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie provvede, con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della L. 689/1981, la Provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

4. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono versate, in entrata, nel bilancio delle Province competenti per essere riassegnate alle unità provvisoriale di base destinate alle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Le Province provvedono alla ripartizione delle somme riscosse a detto titolo fra gli interventi di prevenzione e risanamento.

TITOLO IX

NORME SPECIALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 46.

Norme applicabili ai procedimenti avviati

1. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono, fatti salvi gli adempimenti istruttori già effettuati, riconducendo, con la documentazione e gli elaborati previsti dalla presente normativa, le singole fattispecie alle diverse procedure individuate nei Titoli precedenti. Il responsabile del procedimento acquisisce i pareri di cui agli articoli 11 e 12 mediante Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della legge n. 241/1990, ove non indetta.

2. Nei procedimenti per i quali è già stato sottoscritto dall'utente il disciplinare di costruzione di cui agli articoli 14, 15 e 23, l'iter istruttorio si considera concluso e si procede all'adozione del provvedimento finale.

Art. 47.

Norme statali disapplicate

1. Dall'entrata in vigore della presente legge non trovano applicazione nell'ordinamento regionale, fatte salve le norme nella stessa esplicitamente richiamate a titolo transitorio nell'art. 49, le norme statali regolatrici dei procedimenti di che trattasi con essa incompatibili.


2. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente legge, si applica la vigente normativa di settore statale e regionale.

3. Restano ferme le ulteriori discipline di settore, in particolare quelle in materia di tutela dall'inquinamento, potabilità, vincolo paesaggistico, idrogeologico e di destinazione urbanistica, prevenzione degli infortuni, di misura di prevenzione e vigilanza per i pericoli derivanti dall'esistenza delle opere disciplinate dalla presente legge, nonché le disposizioni in materia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori ed espropriazione e le disposizioni in materia di comunicazioni e informazioni antimafia.

Art. 48.

Aggiornamento allegati, predisposizione modulistica e fornitura di software gestionale

1. La Giunta regionale provvede, su proposta della Direzione Regionale competente; all'aggiornamento degli allegati alla presente legge al fine di adeguarli alle norme intervenute successivamente all'approvazione della stessa, ovvero qualora ne ravvisi la necessità.



2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Direzione Regionale competente, sentite le Province, provvede alla redazione della modulistica per ogni fase di ciascun procedimento nella stessa legge contemplato.

3. Entro il termine previsto al comma 2, la medesima Direzione, sentite le Province, avvia le procedure per la fornitura al Servizio Dighe regionale ed ai Servizi Dighe provinciali del software gestionale di tutte le procedure amministrative previste dalla presente legge.

4. Gli oneri finanziari per il software gestionale sono a carico della Regione Abruzzo.

5. Gli atti emanati ai sensi dei commi 1 e 2 sono pubblicati sul B.U.R.A.

Art. 49.

Direttive tecniche e circolari

1. Dopo una prima fase di attuazione e monitoraggio, la Giunta regionale emana, su proposta della Direzione Regionale competente, con uno o più provvedimenti, circolari e direttive tecniche relative alla presente legge.

2. Nelle more della predisposizione degli atti di cui al comma 1 si applicano in via transitoria le circolari e direttive tecniche emanate dai competenti organi statali e riportate nell'allegato "A".

3. Gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sul B.U.R.A.

Art. 50.

Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 17, comma 9, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 -capitolo 35029 di nuova istituzione denominato "Entrata per spese di collaudo dighe e sbarramenti".

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'art. 43, comma 1, stimate in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 sono iscritte nella unità previsionale di base (U.P.B.) 03.05.001 -capitolo 35013 denominato "Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico, costruzione invasi e polizia idraulica".

3. Agli oneri derivanti dall'art. 17, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di nuova istituzione 151429 denominato "Fondo regionale per le spese delle operazioni di collaudo delle dighe e sbarramenti". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35029.

4. Agli oneri derivanti dall'art. 48, valutati in euro 50.000,00 per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 si provvede con le risorse stanziare sull'unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002, capitolo di spesa di 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le

indagini per l'assetto idrologico". Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata nella U.P.B. 03.05.001-35013.

5. Agli oneri di cui all'art. 29, pari ad euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013, 2014 e 2015 si fa fronte con gli stanziamenti dell'unità previsionale di base (U.P.B.) 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico", del bilancio di previsione 2013 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2013 - 2015, annualità 2014 e 2015.

6. Al fine della copertura della spesa di cui ai commi 3 e 4, al bilancio di previsione 2013 e pluriennale vigente 2013 - 2015 sono apportate le seguenti variazioni, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza:

a) anno 2013:

1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35029 per euro 50.000,00;

2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151429 per euro 50.000,00;

3) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" capitolo entrata 35013 per euro 50.000,00;

4) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" capitolo di spesa 151402 per euro 50.000,00;

b) anno 2014:

1) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

2) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00;

c) anno 2015:

4) in aumento entrata: U.P.B. 03.05.001 "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" per euro 100.000,00;

5) in aumento spesa: U.P.B. 05.01.002 "Prevenzione e riduzione del rischio idrologico" per euro 100.000,00.

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 51.

Entrata in vigore

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 27 giugno 2013

CHIODI

(Omissis).

13R00464



LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 19.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre disposizioni normative.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione
Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 36/1996

1. Alla lettera *f*), del comma 1, dell'articolo 11, della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) le parole: «con l'esclusione della lett. *c*)» sono sostituite con le parole «con esclusione degli impianti dei Comuni con popolazione superiore ai mille abitanti tenuti all'obbligo di aderire alla gestione unica del servizio idrico integrato e dei comuni con popolazione fino a mille abitanti che non hanno esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, comma 7, della l.r. 9/2011 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)».

2. Al fine di agevolare la realizzazione di quanto previsto dagli articoli 53, comma 3, 62, 75, comma 9, e 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dopo il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 36/1996 sono aggiunti i seguenti commi:

«1-*bis*. Ai Consorzi di Bonifica, in materia di difesa del suolo, possono essere attribuiti i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell'Ente competente che mantiene la titolarità dell'intervento e dei risultati e l'obbligo di vigilanza e controllo sull'intervento:

a) interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;

b) interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;

c) interventi finalizzati a prevenire l'insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell'utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;

d) lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;

e) lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;

f) lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;

g) lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;

h) lavori di stabilizzazione delle pendici collinari.

1-*ter*. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, gli stessi possono:

a) realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti, la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al d.lgs. 152/2006.

1-*quater*. In materia ambientale, i Consorzi di bonifica possono:

a) anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall'articolo 75, del d.lgs. 152/2006;

b) provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;

c) realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;

d) effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.

1-*quinquies*. La Regione e gli Enti territoriali in materia di Protezione Civile possono affidare ai Consorzi di Bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici, e degli eventi calamitosi sia naturali che provocati dall'uomo attinenti alle opere di bonifica.

1-*sexies*. In deroga a quanto previsto alla lettera *e*) dell'articolo 140 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) i proprietari dei fondi o fittuari dei terreni compresi nel perimetro di una bonificazione debbono lasciare libera da manufatti e piante lungo i canali di bonifica demaniali, non muniti di argini, una zona di terreno della larghezza di metri sei su ogni lato, per consentire la manutenzione dei canali medesimi e per il deposito dei materiali provenienti dalla manutenzione stessa senza alcun onere a carico dei proprietari o fittuari.».

3. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 36/1996 è abrogato.



Art. 2.

Oneri derivanti dalle nuove funzioni

1. Dalle funzioni conferite ai Consorzi di Bonifica dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dei consorziati.

2. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dal conferimento delle nuove funzioni devono trovare copertura finanziaria attraverso economie di bilancio dei Consorzi, ovvero attraverso la gestione diretta delle funzioni medesime.

Art. 3.

Integrazione alla L.R. n. 36/1996

1. Dopo l'art. 12 della L.R. n. 36 del 7.6.1996 è inserito il seguente articolo:

«Art. 12-bis (*Esecuzione e mantenimento delle opere minori*). — 1. Nei comprensori di bonifica i proprietari, in conformità al piano generale di bonifica e di tutela del territorio, hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

2. Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza, ai sensi del comma 1, vi provvede, in via sostitutiva, il consorzio di bonifica in nome e per conto degli interessati stessi, ponendo i relativi oneri a loro carico.

3. Il provvedimento di approvazione dei lavori di cui al comma 2 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

4. La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi, è effettuata dal consorzio di bonifica.

5. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al consorzio per la esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.

6. Gli enti locali possono stipulare convenzioni o accordi di programma con i consorzi di bonifica per l'esecuzione o il mantenimento delle opere minori di competenza, con oneri da ripartire secondo le modalità di cui ai commi precedenti e in conformità al piano di classifica e ai suoi aggiornamenti.

7. Il materiale proveniente dalla pulitura degli scoli deve essere rimosso e smaltito a cura e spese dei privati interessati, come normale pratica agronomica di manutenzione dei fossi di scolo.»

Art. 4.

Riordino dei Consorzi di Bonifica

1. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l'acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica. Con l'entrata in vigore della presente legge la stessa procedura deve essere adottata dagli attuali Consorzi.

Art. 5.

Piccoli impianti idroelettrici di cui al d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'articolo 24 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 recante Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici)

1. Fatte salve le procedure di cui alla Parte II del d.lgs 152/2006 e dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 92/43/CEE, nonché, per gli impianti ricadenti in aree protette o posti su rami d'acqua interclusi tra aree protette, a condizione che l'acqua prelevata venga restituita in alveo in sito limitrofo al prelievo o comunque entro l'area interclusa, previo parere degli enti interessati, cessano i motivi di preclusione di cui all'articolo 8 della l.r. 17/2007 e dello Studio approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 671 del 24.7.2008 e successive modifiche e integrazioni:

a) per gli impianti di cui all'articolo 4, comma 3, lett. b) del d.m. 6 luglio 2012 (Attuazione dell'art. 24 del Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici);

b) per gli impianti di potenza nominale di concessione superiore a quella di cui alla lett. a) e fino a Kw 1500 di potenza nominale di concessione, se il proponente attiva, almeno per la durata di un anno, per i casi in cui non sia disponibile la serie storica dei dati idrometrici, proveniente da fonti ufficiali, relativi al corso d'acqua interessato, azioni di monitoraggio effettuate da soggetti terzi accreditati, reperisce ogni altro dato storico utile al fine di attestare le portate del corso d'acqua interessato dall'intervento e predispone una relazione idrologica, tesa ad individuare valori idrologici puntali e di dettaglio in corrispondenza della sezione di interesse, mediante la ricostruzione accurata del regime delle portate medie annue, mensili e cura di durata delle portate stesse.

Art. 6.

Proroga del termine di cui all'art. 8 della legge regionale 3.8.2011, n. 25

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 1, della legge regionale 3.8.2011, n. 25 (Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche) è prorogato di mesi diciotto a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio della Regione Abruzzo.



Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00465

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)", modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015" e ulteriori disposizioni normative.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo n. 27 del 24 luglio 2013*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche alla L.R. 3/2013

1. All'articolo 11, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - bilancio pluriennale 2013-2015», le parole «323500 (U.P.B. 15.02.003) e 321920 (U.P.B. 15.01.002)» sono soppresse.

2. All'articolo 15, comma 1, della L.R. 3/2013, le parole «Euro 50.000.000,00» sono sostituite con le parole «Euro 59.000.000,00».

3. All'articolo 15, comma 5, primo periodo della L.R. 3/2013, le parole «e quelli dei capitoli di cui agli articoli 13 e 14» sono soppresse.

4. All'articolo 15, comma 6 della L.R. 3/2013, le parole «e di cui agli artt. 13 e 14» sono soppresse.

5. Per l'attuazione di quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel «Prospetto di variazione» allegato alla presente legge (All. A).

Art. 2.

Modifica all'art. 49 della L.R. 2/2013

1. Al comma 1, dell'art. 49, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)», le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole «31 gennaio 2014».

2. Al comma 2, dell'art. 49, della L.R. 2/2013, le parole «30 giugno 2013» sono sostituite dalle parole «31 gennaio 2014».

Art. 3.

Integrazione alla L.R. 2/2013

1. Alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)», dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

«Art. 28-bis (*Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del Trasporto Pubblico Locale - Articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95*). — 1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito il "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale". Il Fondo è composto:

a) dalle risorse finanziarie trasferite dallo Stato per il finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 16-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95;

b) dalle risorse finanziarie derivanti dalle dismissioni dei beni trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000;

c) dalle risorse proprie che la Regione destina al medesimo scopo.

2. Per la contabilizzazione delle risorse relative al Fondo di cui al comma 1, nello stato di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio di previsione per l'anno 2013, sono istituiti i seguenti capitoli di bilancio:

a) capitolo di entrata 02.02.011 - 22510, denominato "Trasferimento statale del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale - Articolo 16-bis del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";



b) capitolo di entrata 04.01.001 - 41012.1, denominato "Proventi dalla dismissione di beni, relativi ai trasporti, trasferiti dallo Stato alla Regione a seguito degli accordi di programma di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e del DPCM 16 novembre 2000";

c) capitolo di spesa 06.01.002 - 181510.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex articolo 16-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95";

d) capitolo di spesa 06.01.002 - 181512.1, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di trasporto pubblico locale, programma annualmente l'utilizzo del "Fondo unico regionale per il trasporto pubblico locale" in coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia.

4. L'articolo 65 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo" è abrogato.»

Art. 4.

Sostituzione dell'articolo 29 della L.R. 2/2013

1. L'articolo 29, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013), è sostituito dal seguente:

«Art. 29 (*Disposizioni in materia di libera circolazione sul TPL*). — 1. Le agevolazioni di viaggio previste dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 44, recante "Disposizioni in materia di libera circolazione", dall'anno 2013 si applicano esclusivamente con riferimento ai beneficiari elencati nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge regionale 44/2005, nei limiti e con le modalità in essa stabilite.

2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 2, della legge regionale 44/2005, sono sostituiti dai seguenti:

"1-bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall'attuazione della presente legge, e valutate per l'anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 - 181512, denominato «Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali» e/o del capitolo di spesa 06.01.002 - 181510, denominato «Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16-bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95».

1-ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 28-bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, definisce annualmente le risorse destinate al

ripiano delle minori entrate di cui al comma 1-bis, prevedendo l'impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 - 181512, denominato «Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali".»

Art. 5.

Variazioni al bilancio di previsione 2013

1. Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013 sono apportate le variazioni, in termini di competenza e di cassa, come riportate nel «Prospetto di variazione di bilancio» allegato alla presente legge (All. B).

Art. 6.

Sostituzione della tabella di cui all'art. 7 e sostituzione dell'art. 14 della L.R. 2/2013

1. La tabella di cui all'«Allegato 3» dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e del bilancio pluriennale 2013-2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013)» è sostituita dalla tabella denominata «Allegato 3» della presente legge.

2. L'articolo 14 della L.R. 2/2013 è sostituito dal seguente:


«Art. 14 [*PSR 2007-2013 - Decreto MEF 31 maggio 2012, n. 15. Integrazione del cofinanziamento statale ai sensi della legge 16.4.1987, n. 183 del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo nell'ambito della programmazione 2007/2013 di cui al reg. CE n. 1698/2005 (decreto n. 15/2012)*]. — 1. In attuazione del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15/2012 è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.879.941,63 sul capitolo di entrata, di nuova istituzione ed iscrizione, 03.05.001 - 35037 denominato "Restituzione risorse erogate a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ex D.M. MEF 15/2012".

2. È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013 della somma di euro 2.239.941,63 nei seguenti termini:

a) la somma di euro 1.290.000,00 sul capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "Contributi regionali all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame";

b) la somma di euro 949.941,63 sul capitolo di spesa 07.02.011 - 102499 denominato "Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53".

3. Gli stanziamenti iscritti nella spesa possono essere utilizzati solo previo accertamento della relativa entrata.»



Art. 7.

Variatione al bilancio di previsione 2013

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2013, n. 3, recante «Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 - Bilancio pluriennale 2013-2015» sono apportate le modifiche, in termini di competenza e di cassa, riportate nel «Prospetto A» allegato alla presente legge (All. C).

Art. 8.

Ulteriori modifiche alla L.R. 3/2013

1. La denominazione del capitolo di spesa del bilancio 14.01.004 - 121540 «Contributo in favore delle Comunità Montane» è sostituita dalla seguente: «Contributo in favore delle Comunità Montane e sostegno finanziario alle Unioni Montane e agli Enti locali per la ricollocazione del personale delle Comunità Montane soppresse (art. 15-sexies L.R. 143/1997)».

Art. 9.

Modifiche all'articolo 9 della L.R. 1/2011

1. All'articolo 9, della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)», i commi 1, 2 e 3 sono abrogati.

Art. 10.

Modifica all'art. 19 della L.R. 28/2011

1. Dopo il comma 5-*quater* dell'art. 19 della L.R. 28/2011 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche) è inserito il seguente comma:

«5-*quinqies*. Non è necessaria l'acquisizione del parere di cui all'art. 89 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (ex art. 13 della Legge 3 febbraio 1974, n. 64) per varianti urbanistiche che non comportino un aumento della densità edilizia e/o modifiche della tipologia edilizia, qualora tale parere sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale pur privo della valutazione sullo studio di microzonazione sismica di livello 1.».

Art. 11.

Modifiche alla L.R. 141/1997

1. Dopo la lettera *b*), del comma 2, dell'articolo 15, della L.R. 141/1997 è inserita la seguente:

«*b-bis*) ai Comuni che, pur avendo approvato il P.D.C., non abbiano ancora approvato il Regolamento di cui alla lett. *b*), è consentito il rilascio di autorizzazione per l'ombreggio e/o la messa a disposizione di sedie da spiaggia, funzionalmente alle attività svolte da Associazioni e/o circoli di aventi regolare titolo di concessione per alaggio, limitatamente al periodo stagionale e ad una occupazione di superficie non superiore al 10% di detta concessione.».

Art. 12.

Integrazione all'art. 183 della L.R. 6/2005

1. All'art. 183 «Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone disabili» della L.R. 6/2005 (Finanziaria regionale 2005), dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-*bis*. La Regione concede contributi al Comitato Paralimpico Italiano (CIP) e alle Federazioni Paralimpiche dallo stesso riconosciute per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da svolgersi nella Regione Abruzzo.

2-*ter*. La Giunta regionale provvede con apposito atto ad approvare il programma delle iniziative delle manifestazioni, valutando le proposte formulate dai soggetti di cui al comma 2-*bis*.

2-*quater*. La copertura finanziaria per le proposte di cui al comma 2-*ter* sono assicurate con quota parte della somma a disposizione sul Cap. 91470 del bilancio regionale per un massimo di € 20.000,00.».

Art. 13.

Integrazione alla L.R. 10 settembre 1993, n. 56

1. Dopo l'art. 22 della L.R. 56/1993 (Nuove norme in materia di promozione culturale) è aggiunto il seguente articolo:


«Art. 22-*bis*. — 1. Al fine di favorire la cultura dello sport di cittadinanza e concorrere alla diffusione della pratica sportiva quale veicolo per la promozione della cultura della legalità e dell'immagine dell'Abruzzo la Giunta regionale destina per l'anno 2013 fino al 40% delle disponibilità iscritte nel Bilancio di previsione nel capitolo di spesa 91527 a progetti innovativi nel campo dello sport selezionati mediante apposite procedure pubbliche.».

Art. 14.

Interpretazione autentica e disposizione attuativa dell'art. 2, commi 3 e 4, della L.R. 71/2012

1. Ai fini di una chiara applicazione della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 71 (Misure per il contenimento dei costi della selezione del personale nella Regione Abruzzo, modifica alla L.R. 91/1994 e disposizioni per il funzionamento della Struttura del Servizio di Cooperazione Territoriale - *IPA*) i commi 3 e 4, dell'art 2 sono interpretati, per la loro attuazione, come segue: ai dirigenti che hanno superato i sette anni di incarico con funzioni da direttore presso le ADSU, nel rispetto del principio di rotazione di cui all'ordinamento vigente, è conferito un nuovo incarico dirigenziale ai sensi della legge regionale n. 77 /1999 e s.m.i. prioritariamente presso l'Amministrazione regionale.

2. La competente Direzione del personale della Giunta regionale provvede ad espletare le procedure di mobilità per i posti in organico, con incarico dirigenziale, resisi vacanti presso le ADSU interessate, nel rispetto del contenimento della spesa di personale e secondo le disposizioni dell'ordinamento vigente.



Art. 15.

Abrogazione di disposizioni normative

1. All'articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2013, n. 6 recante «Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo», il comma 2 è abrogato.

2. Gli articoli 5 e 6, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10 recante «Modifiche alle leggi regionali n. 29 dell'11.8.2011 (Razionalizzazione e rideterminazione dei Servizi di Sviluppo Agricolo), n. 2 del 10.1.2013 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015), n. 6 dell'11.3.2013 (Misure urgenti per lo sviluppo del Settore dell'Agricoltura e della Pesca in Abruzzo), n. 143 del 17.12.1997 (Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni) e altre disposizioni normative» sono abrogati.

3. L'articolo 8, della legge regionale 24 aprile 2013, n. 10, è abrogato.

4. L'articolo 2, della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12 recante «Modifiche all'art. 7 della L.R. 15/2003, integrazione all'art. 3 della L.R. 10/2013, sostituzione dell'art. 3 della L.R. 41/2011, contributi per la salvaguardia del Trabocco di Punta Turchino, tutela del patrimonio arboreo della regione, contributi a favore del CIAP I e del COTIR e disposizioni per il finanziamento della Struttura del Servizio Cooperazione territoriale IPA Adriatico», è abrogato.

5. All'articolo 22, della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», il comma 3 è abrogato.

6. Il comma 3, dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2013, n. 12, è abrogato.

Art. 16.

Autorizzazione anticipazione di liquidità ex art. 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla restituzione di quanto anticipato dallo Stato ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 recante «Pagamenti dei debiti degli enti locali», finalizza, a decorrere dall'anno 2014, per un periodo pari a trenta anni e comunque fino alla totale estinzione di quanto dovuto, le entrate derivanti dall'aumento della tassa automobilistica di cui all'articolo 1, della legge regionale 9 novembre 2011, n. 39, per un importo fino a Euro 13.000.000,00.

2. Gli oneri di spesa di cui al comma 1 trovano copertura finanziaria con gli stanziamenti iscritti sul capitolo di spesa 16.03.002 - 313320, da ridenominare «Rimborso quota capitale anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35» e sul

capitolo di spesa 16.01.002 - 311720, da ridenominare «Interessi passivi su anticipazione di liquidità dello Stato ex articolo 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35».

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare compensazioni tra gli stanziamenti iscritti nei capitoli di spesa di cui al comma 2 per esigenze di gestione.

Art. 17.

Disposizioni in materia di ATER

1. Le somme che costituiscono a qualunque titolo entrata per le ATER sono da considerarsi entrate per l'espletamento delle funzioni istituzionali, ovvero relative alla costruzione di nuovi alloggi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria, a garantire la gestione di alloggi di edilizia sociale con particolare riferimento alla copertura delle spese di funzionamento.

Art. 18.

Norme in materia di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i.

1. Le funzioni ispettive e di vigilanza sull'attività di distribuzione e/o deposito all'ingrosso di medicinali per uso umano e gas medicinali di cui al D.Lgs. 219/2006 e s.m.i. sono demandate alle Aziende Sanitarie Locali che le esercitano mediante le Commissioni aziendali di cui alla L.R. 32/1981 e s.m.i. e alla L.R. 72/1994 e s.m.i..

2. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate con successivo provvedimento della Giunta regionale.

Art. 19.

Liquidazione coatta amministrativa E.N.A.I.P. Abruzzo

1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di formazione e lavoro, è autorizzata ad erogare in favore del Commissario Liquidatore dell'E.N.A.I.P. Abruzzo con sede in Pescara, incaricato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 19 luglio 2011, n. 78, l'importo di Euro 191.021,84 a titolo di compenso, comprensivo di ogni imposta ed onere, per l'attività di competenza.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale di cui al comma 1, è autorizzata a corrispondere al Commissario Liquidatore dell'E.N.A.I.P. Abruzzo la somma massima di Euro 26.500,00 a titolo di spese correlate all'attività di competenza.

3. Agli oneri di cui al presente articolo quantificati nell'importo massimo di Euro 217.521,84 si provvede mediante le risorse iscritte sul capitolo di spesa, di nuova istituzione, 11.01.003 - 51622.1 da denominare «Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'E.N.A.I.P. Abruzzo.»



4. Per l'anno 2013, la Regione Abruzzo destina quota parte dei rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, per una quota massima pari ad Euro 217.521,84, al finanziamento delle spese per la procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'E.N.A.I.P. Abruzzo.

5. Al bilancio di previsione per l'anno 2013, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 42201.1, denominato «Entrate per rimborsi da incentivazioni ed agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/98, 136/96 e 96/97, destinate al fondo di rotazione per le politiche del lavoro», è incrementato di Euro 217.521,84;

b) lo stanziamento del capitolo di spesa 11.01.003 - 51622.1, denominato «Intervento regionale per il completamento della procedura di liquidazione coatta amministrativa dell'E.N.A.I.P. Abruzzo», è incrementato di Euro 217.521,84.

Art. 20.

Disposizioni finanziarie a sostegno del teatro di prosa

1. La Regione Abruzzo riconosce il Drammateatro di Popoli quale residenza teatrale storica e contribuisce al finanziamento della sua attività con uno stanziamento di Euro 30.000,00.

2. Quota parte dello stanziamento di cui al capitolo 62436 «Interventi a favore del Teatro di prosa - legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5», UPB 10.02.009, per un importo di euro 30.000,00, è destinato al rifinanziamento degli interventi previsti dal comma 5, dell'articolo 12 (Definizione e finalità) della legge regionale 11 febbraio 1999, n. 5 «Norme organiche sul teatro di prosa», per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 16 luglio 2013

CHIODI

(*Omissis*).

13R00466

REGIONE SICILIA

LEGGE 2 agosto 2013, n. 11.

Norme per il riconoscimento dell'albergo diffuso in Sicilia.

(Pubblicata nel Suppl. ord. alla G.U. della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, la Regione nell'ottica della diffusione del turismo sostenibile riconosce e regola, come forma complementare e di supporto per lo sviluppo turistico, l'albergo diffuso al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:


- a) destagionalizzare e arricchire l'offerta turistica;
- b) recuperare il patrimonio edilizio dei centri storici e dei borghi nonché ridurre il consumo del territorio;
- c) incentivare l'economia dei centri storici e dei borghi nonché valorizzare i centri commerciali naturali definiti dall'articolo 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10;
- d) dare un nuovo slancio produttivo alle antiche maestranze;
- e) evitare lo spopolamento dei piccoli comuni lontani dai circuiti turistici tradizionali nonché offrire nuove opportunità occupazionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si applicano le definizioni che seguono:

- a) centro storico: il centro storico (Zona A) è da intendersi come parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale, ai sensi del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- b) borghi marinari e rurali: aree in tal modo qualificate dai comuni, purché caratterizzate da elementi di elevato interesse storico, monumentale o caratterizzate da identità culturale e paesaggistica;
- c) turismo sostenibile: attività che cerca di minimizzare gli impatti sull'ambiente e di evitare la perdita delle tradizioni locali e le destabilizzazioni economiche nel territorio, generando contemporaneamente reddito, occupazione e la conservazione degli ecosistemi locali, e che inoltre guarda al mantenimento o al recupero della solidarietà tra le diverse generazioni delle comunità ospitanti;



d) albergo diffuso: possono assumere la definizione di 'albergo diffuso' le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune, e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nelle aree di cui alle lettere a) e b) del comune e/o distanti non oltre 300 metri effettivi dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali;

e) unità abitative: le unità abitative possono essere costituite da camere o alloggi.

2. Nei comuni nei quali gli strumenti urbanistici non prevedono l'individuazione di zone di centro storico (Zona A), gli alberghi diffusi possono essere ubicati nelle aree individuate dagli stessi comuni come di interesse storico, architettonico o monumentale.

Art. 3.

Requisiti dell'albergo diffuso

1. I requisiti fondamentali dell'albergo diffuso sono:

a) gestione unitaria: la struttura ricettiva è gestita in forma imprenditoriale, anche individuale, con attinenza o interesse statutario nel campo dell'accoglienza;

b) servizi alberghieri e assistenza: la struttura ricettiva alberghiera è gestita in forma professionale e offre servizi turistici ai fruitori (quali accoglienza, bar, ristoro, svago, palestra);

c) unità abitative dislocate in più edifici separati e preesistenti;

d) servizi comuni: presenza di locali adibiti a spazi comuni per gli ospiti (ricevimento, sale comuni, bar, punto ristoro);

e) distanza ragionevole degli stabili: massimo 300 metri tra le unità abitative e le strutture con i servizi;

f) presenza di un ambiente autentico: integrazione con la realtà sociale e la cultura locale;

g) riconoscibilità: l'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire una omogeneità dei servizi;

h) stile gestionale integrato nel territorio e nella sua cultura, che ha l'obiettivo di offrire un'esperienza legata al territorio, nei modi, nei tempi, nei servizi e nei prodotti offerti.

2. L'albergo diffuso non può sorgere in comuni e borghi abbandonati o disabitati.

3. L'albergo diffuso coinvolge almeno sette unità abitative.

4. L'albergo diffuso può prevedere un apposito spazio interno da destinare alla vendita dei prodotti tipici locali. In alternativa, può essere stipulata una convenzione con un esercizio commerciale di vicinato o con il centro commerciale naturale localizzato nei siti di cui alla lettera a) e b) dell'articolo 2.

5. I requisiti per la classificazione in stelle sono identici a quelli per la classificazione delle strutture extra-alberghiere.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione, sono disciplinate le modalità di attuazione della presente legge.

Art. 4.

Elementi di eleggibilità per la localizzazione

1. Nelle aree di cui all'articolo 2, individuate dai comuni interessati dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni:

a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa è localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale;

b) vitalità e vivibilità: le aree di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 2 devono essere abitate, vive e vissute dai residenti e dotate di servizi.

Art. 5.

Destinazione d'uso dei locali, gestione e deroghe alle norme igienico-sanitarie

1. Gli immobili convertiti in albergo diffuso possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale, fatta eccezione per le unità destinate ad accogliere i servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lett. d). L'apertura, il trasferimento e le modifiche riguardanti l'esercizio dell'albergo diffuso sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 5.

2. Gli edifici coinvolti nella creazione della struttura ricettiva dell'albergo diffuso rispettano i parametri minimi stabiliti dalle norme igienico-sanitarie vigenti, fatte salve le deroghe che seguono. Nel caso in cui tra gli edifici facenti parte dell'albergo diffuso vi siano manufatti preesistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministero della sanità 5 luglio 1975, per gli stessi sono ammessi le altezze ed i rapporti aeroilluminanti esistenti. I locali abitativi con altezze di interpiano variabili hanno un'altezza media ponderale non inferiore a 2,2 metri. In tutti i casi di deroga è acquisito il parere igienico-sanitario della competente autorità.

Art. 6.

Norma finale

1. La presente legge è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 agosto 2013.

CROCETTA

*Assessore regionale per il turismo,
o sport e lo spettacolo*
STANCHERIS

(Omissis).

13R00458



LEGGE 7 agosto 2013, n. 12.

Approvazione del rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2012.

*(Pubblicata nel suppl.ord. alla G.U.
della Regione Siciliana n. 37 del 9 agosto 2013 n. 22)*

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Approvazione del rendiconto

1. Il rendiconto generale dell'Amministrazione della Regione per l'esercizio 2012 è approvato nelle risultanze di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Previsioni definitive del bilancio

1. Le previsioni iniziali dell'entrata e della spesa dell'esercizio 2012, fissate, con la legge regionale 9 maggio 2012, n. 27, in euro 26.266.860.000,00, per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, pari a complessivi euro 84.850.787,06, risultano stabilite in euro 26.351.710.787,06.

Art. 3.

Entrate

1. Le entrate correnti, in conto capitale e per accensione di prestiti, per l'esercizio finanziario 2012, risultano accertate in conto competenza per l'importo di euro 15.380.639.489,09, versate in conto competenza per l'importo di euro 13.228.267.867,07 e versate in conto residui per l'importo di euro 2.937.667.406,50.

2. I residui attivi determinati, alla chiusura dell'esercizio 2011, in euro 15.730.351.774,90, risultano stabiliti, per effetto di maggiori e minori entrate verificatesi nel corso della gestione 2012, in euro 15.787.056.564,17. I residui attivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente ad euro 15.001.760.779,69, così risultanti:

	Somme rimaste da riscuotere (in euro)	Somme rimaste da versare (in euro)	Totale (in euro)
Gestione della competenza	2.152.359.117,39	12.504,63	2.152.371.622,02
	12.199.526.303,60	649.862.854,07	12.849.389.157,67
Residui attivi al 31 dicembre 2012			15.001.760.779,69

Art. 4.

Spese

1. Le spese correnti, in conto capitale e per rimborso di prestiti, per l'esercizio finanziario 2012, risultano impegnate in conto competenza per l'importo di euro 18.536.023.192,54, pagate in conto competenza per l'importo di euro 11.627.092.250,83 e pagate in conto residui per l'importo di euro 4.762.128.513,03.

2. I residui passivi determinati, alla chiusura dell'esercizio 2011, in euro 7.365.789.600,50, risultano ridotti dell'importo di euro 345.380.808,96 per economie e dell'importo di euro 896.004.249,56 per perenzione amministrativa.



3. I residui passivi al 31 dicembre 2012 ammontano complessivamente ad euro 8.271.206.970,66 così risultanti:

	Somme rimaste da pagare (in euro)
Gestione della competenza	6.908.930.941,71
Gestione dei residui	1.362.276.028,95
Residui passivi al 31 dicembre 2012	8.271.206.970,66

Art. 5.

Situazione finanziaria complessiva

1. La gestione complessiva dell'esercizio finanziario 2012 si chiude con un avanzo finanziario di euro 6.332.008.602,63, che risulta stabilito come segue:

Avanzo finanziario all'1° gennaio 2012	8.189.302.458,29
+ Entrate accertate nell'esercizio	15.380.639.489,09
- Spese impegnate nell'esercizio	18.536.023.192,54
+ Aumento nei residui attivi per riaccertamenti	56.704.789,27
+ Residui passivi in perenzione amministrativa	896.004.249,56
+ Economie nei residui passivi	345.380.808,96
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2012	6.332.008.602,63

Art. 6.

Situazione finanziaria per natura fondi

1. L'avanzo finanziario di euro 6.332.008.602,63, di cui all'art. 5, è così suddiviso secondo la natura dei fondi:

Fondi ordinari della Regione	Disavanzo finanziario	913.716.100,98
Fondi non regionali	Avanzo finanziario	7.245.724.703,61
Avanzo finanziario complessivo al 31 dicembre 2012		6.332.008.602,63

Art. 7.

Fondo di cassa

1. Il Fondo di cassa a chiusura dell'esercizio finanziario 2012 è accertato in euro 278.514.802,94, come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa all'1° gennaio 2012			
Gestione di bilancio	Residui	Competenza	Totale
Incassi	2.937.667.406,50	13.228.267.867,07	16.165.935.273,57
Pagamenti	4.762.128.513,03	11.627.092.250,83	16.389.220.763,86
Saldo della gestione di bilancio			-223.285.49029
Gestione di tesoreria	Incassi	Pagamenti	Totale
Crediti di tesoreria	23.876.307.541,72	23.772.619.814,63	103.687.727,09
Debiti di tesoreria	5.071.969.705,56	5.441.080.413,53	-369.110.707,97
Saldo della gestione di tesoreria			-265.442.980,90
Fondo di cassa al 31 dicembre 2012			278.514.802,94



Art. 8.

Risultati generali della gestione patrimoniale

1. La situazione patrimoniale della Regione, al 31 dicembre 2012, resta stabilita come segue, in euro:

Attività		
Attività finanziarie	17.952.742.588,00	
Attività non finanziarie	741.110.897,63	8.693.853.485,63
Passività		
Passività finanziarie	17.986.055.130,49	17.986.055.130,49
Eccedenza delle attività sulle passività al 31 dicembre 2012		707.798.355,14

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 2013

CROCETTA

Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(*Omissis*).

13R00459

LEGGE 7 agosto 2013, n. 13.

Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2013.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Siciliana n. 37/I-II del 9 agosto 2013)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «A».

Art. 2.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2013 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella «B».



Art. 3.

*Variazioni al Quadro di previsione di cassa
del bilancio della Regione*

1. Al Quadro di previsione di cassa, per l'esercizio finanziario 2013, sono apportate le seguenti variazioni, in euro:

Entrata

Fondo iniziale di cassa + 802,94

Spesa

Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento bilancio e tesoro

Ragioneria generale della Regione

Fondo per l'integrazione delle dotazioni di cassa

Capitolo 215711 - Interventi regionali + 802,94

Art. 4.

*Ripianamento del disavanzo 2012 e modifica
dell'autorizzazione al ricorso ad operazioni finanziarie*

1. In relazione alle risultanze effettive della gestione dell'esercizio finanziario 2012, determinate per i fondi regionali in € 913.716.100,98, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, il disavanzo finanziario da riassorbire nel triennio 2013-2015 è rideterminato in € 226.716.100,98 per l'anno 2013 ed in € 343.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

2. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, la quota di disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2012 cui si provvede a dare copertura con le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, è rideterminata in € 226.716.100,98 e l'autorizzazione ad effettuare operazioni finanziarie di cui all'articolo 2, comma 5, della medesima legge regionale n. 9/2013, per il finanziamento di quota parte delle spese di investimento dei comuni, pari a 60.000 migliaia di euro, è incrementata dell'ulteriore somma di € 86.283.899,02.

3. Per effetto dei commi precedenti, al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2013-2015, sono apportate le seguenti variazioni, riportate nell'annessa tabella B di cui all'articolo 2:

Spesa UPB	Capitoli	Importi in euro 2013
0.0.0.0.0	00002	- 86.283.899,02
4.2.1.5.99	215727	+ 86.283.899,02

Art. 5.

*Modifiche al bilancio della Regione per l'anno 2013
derivanti dall'impugnativa della legge di stabilità 2013*

1. Le disponibilità finanziarie nette, pari a complessivi € 36.888.000,00 rivenienti nelle sotto elencate Unità previsionali di base del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2013 nonché nelle Unità previsionali di base di cui all'allegato 1 all'articolo 74 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).

	Importi in euro
UPB 7.2.1.5.2	+ 430.000,00
UPB 2.2.2.7.1	- 10.000.000,00
UPB 7.2.1.1.1	- 518.000,00
UPB 10.3.1.3.1	- 2.800.000,00
UPB varie - Allegato 1	- 24.000.000,00



2. Il fondo di cui all'articolo 6 della legge regionale 1° giugno 2012, n. 33, destinato alla salvaguardia degli equilibri di bilancio (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215732), può essere, altresì, destinato a fronteggiare gli effetti finanziari sui saldi di bilancio conseguenti all'eliminazione dei residui attivi cui non corrispondono crediti da riscuotere.

3. All'articolo 72 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 la cifra «296.435» è sostituita con la seguente: «295.687»;
- b) al comma 2 la cifra «110.000» è sostituita con la seguente: «109.770».

Art. 6.

Modifiche di norme

1. Al comma 28 dell'articolo 6 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, le parole da «il restante 50 per cento» fino a «Commissione regionale dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2014 il restante 50 per cento è destinato ad incremento del fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 (UPB 4.2.1.5.99, capitolo 215727).».

2. Il fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è, altresì, incrementato dei maggiori gettiti rispetto agli stanziamenti previsti in bilancio derivanti dalla valorizzazione dei beni immobili della Regione e dei beni non strumentali degli enti regionali.

3. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, dopo le parole «contributi ordinari di parte corrente pari ad» è aggiunta la parola «almeno».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 agosto 2013.

CROCETTA

L'Assessore regionale per l'economia: BIANCHI

(Omissis).

13R00460

MARCO MANCINETTI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GUG-041) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 3 1 0 1 2 *

€ 5,00

